Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

411ª seduta pubblica
martedì 17 marzo 2015

Presidenza del presidente Grasso,
indi della vice presidente Lanzillotta
e del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 7-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-103

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 105-204

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 7, 8
BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. 7

Verifiche del numero legale 7

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 8

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 8

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 9

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, DISCUSSIONE E REIEZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 10, 15, 16
CIOFFI *(M5S)* 15
DE PETRIS *(Misto-SEL)* 15
ARRIGONI *(LN-Aut)* 16, 17

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 17

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Ripresa della discussione sulle proposte di modifica:

PRESIDENTE 18
MARTON *(M5S)* 17, 18
GAETTI *(M5S)* 18

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)*

(82) ***PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(1233) ***FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Relazione orale):

FILIPPIN *(PD), relatrice* . . . *Pag.* 19, 29, 30 e *passim*
GASPARRI *(FI-PdL XVII)* 23
MALAN *(FI-PdL XVII)* 24
GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))* 25, 31
MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 27
PUGLIA *(M5S)* 28, 33, 34
MUSSINI *(Misto-MovX)* 28, 30
STEFANI *(LN-Aut)* 28, 31
COSTA, *vice ministro della giustizia* 22, 30
GAETTI *(M5S)* 30
VOLPI *(LN-Aut)* 30
CALIENDO *(FI-PdL XVII)* 34, 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 36

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1504, 82, 811, 1233 e 1234:

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 37
SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))* 37, 38
CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 39
DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)* 40
BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. 41
CAPPELLETTI *(M5S)* 43
MUSSINI *(Misto-MovX)* 43
CALIENDO *(FI-PdL XVII)* 43
ZANDA *(PD)* 44
FILIPPIN *(PD), relatrice* 45, 46, 48
COSTA, *vice ministro della giustizia* 46, 47, 48
MALAN *(FI-PdL XVII)* 46
STEFANI *(LN-Aut)* 47
GAETTI *(M5S)* 47, 48

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 50

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1504, 82, 811, 1233 e 1234:

PRESIDENTE 50
BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. 50, 51
STEFANI *(LN-Aut)* 53
ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 56
DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)* 58
GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))* 60
CAPPELLETTI *(M5S)* 64

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ORELLANA *(Misto)* 66
BULGARELLI *(M5S)* 67

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PAGLINI *(M5S)* 68

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 69

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1504

Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1 . . . . . *Pag.* 71
Articolo 1, emendamenti e proposta di stralcio 72
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno 79
Articolo 2 ed emendamenti 83
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordine del giorno 86
Articolo 3 ed emendamento 89
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 90

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 e sui relativi emendamenti 105

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 106

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 125

CONGEDI E MISSIONI 125

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 125
Approvazione di documenti 125
Trasmissione di documenti 126

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Approvazione di documenti 126

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 126
Annunzio di presentazione 127
Assegnazione 127
Nuova assegnazione 132

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 132
Comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione 134

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . *Pag.* 135
Trasmissione di documentazione 135

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni 136
Mozioni . . . . . *Pag.* 136
Interpellanze 140
Interrogazioni 141
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 163
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 203

AVVISO DI RETTIFICA 204

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Proteste dal Gruppo M5S).*
Abbiamo aspettato un quarto d'ora: ripetiamo la verifica? Eravamo già in numero legale.

Invito il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile.

Oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sul divorzio breve. Nella seduta antimeridiana di domani, con inizio alle ore 9, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Per il successivo dibattito i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge di riforma delle banche popolari e, nella seduta di giovedì 19, la relazione sui disegni di legge in materia di corruzione.

Ove nel pomeriggio di domani non dovessero esserci argomenti pronti per l'esame dell'Aula, il relativo spazio sarà riservato ai lavori delle Commissioni.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 24 marzo per il seguito del decreto-legge di riforma delle banche popolari e dei disegni di legge in materia di corruzione, nonché per l'esame del disegno di legge in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Nella settimana dal 31 marzo al 2 aprile è previsto l'esame dei seguenti disegni di legge: riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove concluso dalla Commissione; disciplina delle misure cautelari personali; semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 1º aprile sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli, secondo le procedure di cui all'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Il calendario della settimana dal 7 al 9 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; ratifiche di accordi internazionali; la risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; mozioni, rispettivamente, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 9 aprile si svolgerà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2015:

– Disegno di legge n. 1577 – Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

– Disegno di legge n. 1232-B – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*

– Disegno di legge n. 1328 – Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica
Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile:

Martedì	17 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Seguito disegno di legge 1504 e connessi – Divorzio breve *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	18 »	*(antimeridiana)* (h. 9-13)	– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 ***(mercoledì 18, ore 9)***
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1813 – Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 25 marzo)*
Giovedì	19 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Disegno di legge n. 19 e connessi – Norme in materia di corruzione ***(Relazione)***

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1813 (Decreto-legge riforma Banche popolari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 marzo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 20 marzo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Martedì	24 marzo	*(antimeridiana)* (h. 11-13)	– Seguito disegno di legge n. 1813 – Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 25 marzo)*
»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Mercoledì	25 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Seguito disegno di legge n. 19 e connessi – Norme in materia di corruzione
»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 803 – Identificazione appartenenti Forze dell'ordine *(Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
Giovedì	26 »	*(antimerdiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì	26 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	31 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disego di legge n. 1577 – Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Ove concluso dalla Commissione) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	1º aprile	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1232-B – Misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– *Doc.* IV-*bis*, n. 1 – Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli e altri coindagati ***(mercoledì 1, ant.) (*)***
Giovedì	2 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Disegno di legge n. 1328 – Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei senatori Segretari.

Martedì	7 aprile	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Eventuale seguito argomenti non conclusi – Ratifiche di accordi internazionali – *Doc.* XXIV, n. 40 – Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo
Mercoledì	8 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA
Giovedì	9 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali – Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9 aprile	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015

(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30′

Gruppi 2 ore, di cui:

PD	29′
FI-PDL XVII	19′
M5S	14′
AP (NCD-UDC)	14′
Misto	13′
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	11′
LN-Aut	10′
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	10′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813 (Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40′
Governo	40′
Votazioni	40′

Gruppi 5 ore, di cui:

PD	1h 12′
FI-PDL XVII	47′
M5S	36′
AP (NCD-UDC)	36′
Misto	32′
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	27′
LN-Aut	26′
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	26′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD	1h 40′
FI-PDL XVII	1h 05′
M5S	50′
AP (NCD-UDC)	50′
Misto	45′
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	37′
LN-Aut	36′
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	36′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328 (Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD	1h 40′
FI-PDL XVII	1h 05′
M5S	50′
AP (NCD-UDC)	50′
Misto	45′
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	37′
LN-Aut	36′
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	36′
Dissenzienti	5′

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire perché in Conferenza dei capigruppo abbiamo ancora una volta approvato il calendario a maggioranza perché, come al solito, sembra che si stia facendo un giochetto sul disegno di legge anticorruzione. Nel calendario, infatti, è scritto che il provvedimento sarà incardinato giovedì mattina con la sola relazione e poi viene rinviato, sostanzialmente per dare spazio al Governo di approvare il disegno di legge sulle banche.

Se siamo ancora a questo punto e non siamo ancora in grado di capire che la priorità assoluta di questo Paese è approvare la riforma (anzi, la riforma è la parola in bocca a tutti), o meglio, le norme sull'anticorruzione vuol dire che non siamo messi bene. Per questo abbiamo chiesto in Conferenza dei capigruppo – e continuiamo a farlo adesso – di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica, perché ci sembra il minimo che questo Senato, che rappresenta i cittadini, faccia qualcosa nel loro interesse esclusivo e che, quindi, finalmente, dopo due anni, faccia diventare legge o almeno invii alla Camera il provvedimento sull'anticorruzione.

Non possiamo che ribadire questo anche alla luce di quanto è successo ieri e non c'è bisogno di continuare a parlare della cronaca, che, come sempre, supera la politica. Pertanto, per una volta, vogliamo essere noi all'avanguardia invece di rincorrere sempre gli altri con il fiato corto? Il Governo ha impiegato una vita per presentare i famosi emendamenti, in particolare quello sul falso in bilancio che tanti mal di pancia crea tra una parte e l'altra di questo Emiciclo; vogliamo quindi finalmente intervenire e far licenziare dal Senato questa norma anticorruzione? Vi chiediamo di venire a lavorare, non di più. Vi chiediamo di venire a lavorare venerdì, sabato e domenica per approvare questo disegno di legge prima del decreto-legge sulle banche, perché agli italiani interessa risolvere questo problema.

Non voglio ricordarvi ancora una volta le parole del presidente Mattarella, davanti al quale tutti avete applaudito e le vostre mani si sono fatte rosse (e forse l'ultima cosa che avete di rosso sono rimaste quelle mani). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allora volete svegliarvi? Lo vogliamo fare per una volta tutti insieme? Tutto il Senato, vogliamo dare a questo Paese delle norme anticorruzione serie che combattano veramente la corruzione? Veniamo a lavorare e facciamolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come i colleghi avranno potuto notare, ancora una volta uno dei disegni di legge che, secondo il Regolamento, era stato calendarizzato perché presentato dalle opposizioni,

avente ad oggetto l'identificativo delle Forze dell'ordine, è slittato in avanti nel tempo per l'ennesima volta; e di settimana in settimana stanno passando mesi. Il Governo nella persona del Ministro dell'interno chiede continuamente rinvii e non si presenta in Commissione, invece di assumersi la responsabilità di una sua posizione; continua a fare lo struzzo, a essere latitante e a non venire in Commissione adottando semplicemente la tecnica dello slittamento che, come si vede, signor Presidente, gli riesce perfettamente perché il disegno di legge nel nostro calendario continua ad essere rinviato.

Rispetto alla proposta della maggioranza dei Capigruppo, io avanzo un'altra proposta che ho già inoltrato questa mattina nella riunione dei Capigruppo. Lei ha previsto che la seduta di domani pomeriggio non si tenga per dare tempo alle Commissioni di lavorare, in particolare alla Commissione giustizia per il disegno di legge anticorruzione e per il decreto-legge sulle banche popolari.

Signor Presidente, io penso che le due cose si possano conciliare, perché il rischio della proposta di calendario che lei ha fatto è che alla fine non solo non ci sarà seduta mercoledì, ma potrebbe non tenersi neanche giovedì mattina, e questo potrebbe essere un pericolo.

Noi proponiamo che siano anticipate le mozioni solo come incardinamento e nella fattispecie la mozione che vede come primo firmatario il senatore Uras, la mozione proposta dalla Lega sul riordino degli uffici postali dei Comuni; e chiedo altresì che la mozione sulla cultura contro il maltrattamento degli animali sia anticipata. In questo modo alcuni emendamenti molto «pesanti» presentati in Commissione che introducono una depenalizzazione anche in caso di uccisione di animali della fauna protetta potranno subire uno stop con la discussione delle mozioni. Il fatto è che accadono cose molto gravi per cui qualcuno si occupa di diffondere la cultura contro il maltrattamento e altri invece in Commissione fanno tutt'altro.

Pertanto, si potrebbe anticipare la seduta di domani alle ore 16, incardinare queste tre mozioni, per poi riprendere tranquillamente i lavori delle Commissioni. Credo che lo spostamento di un'ora e mezza non rappresenterebbe nessuna difficoltà.

Signor Presidente, io lo dico con chiarezza: il calendario, anche per quanto riguarda il disegno di legge anticorruzione, è nei fatti cambiato. Infatti il calendario precedente prevedeva che tale disegno di legge arrivasse per l'esame in Aula anche se non concluso in Commissione, mentre oggi si prevede che debba arrivare con la relazione, quindi se giovedì non sarà pronto significa che ancora una volta slitterà. Dunque il cambiamento nei fatti c'è. A questo punto la nostra proposta permette tranquillamente di poter incardinare mozioni molto importanti e, contemporaneamente, di riprendere il lavoro delle Commissioni.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord chiede che le mozioni vengano calendarizzate nella seduta pomeridiana di domani. Il Gruppo Lega Nord tiene, in particolare, alla mozione concernente il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA. Ringraziamo tutti i Gruppi che hanno accolto la proposta del nostro Capogruppo di poter trattare in Aula questa importante mozione sulle Poste; tuttavia, signor Presidente, farlo nella settimana dal 7 al 9 aprile è troppo tardi, perché il 13 aprile – meno di una settimana dopo – entrerà in vigore il piano di razionalizzazione delle Poste, che prevede la chiusura di ben 455 uffici postali e la razionalizzazione, ovvero la riduzione dell'orario di apertura, degli sportelli di ben altri 609 uffici postali. Si tratta di una decisione unilaterale di Poste italiane, che non è stata concertata con i sindaci dei Comuni interessati.

Signor Presidente, la Lega Nord può comprendere il piano di razionalizzazione delle Poste Italiane (siamo per la *spending review)*, ma i vincoli che Poste italiane ha rispettato in ordine alla delibera dell'Agcom vedono penalizzare enormemente gli uffici postali delle nostre periferie, delle nostre frazioni, in particolare di quelle dei Comuni montani, dove non c'è un trasporto pubblico efficiente; nel prossimo futuro, questo trasporto sarà ancora più inefficiente, a causa dei continui tagli che il Governo attribuisce agli enti territoriali. I nostri anziani non potranno cavarsela con i palmari di cui verranno dotati i portalettere, perché non hanno il bancomat o la carta di credito per poter pagare i bollettini.

Per questi ed altri motivi, ci associamo alla richiesta del Capogruppo del Gruppo Misto di anticipare a domani pomeriggio la trattazione delle mozioni, a partire da quella che riguarda il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA.

Infine, visto che in Conferenza dei Capigruppo è stata accolta un'altra richiesta del nostro Capogruppo, quella di sentire il ministro dei lavori pubblici Lupi, le chiediamo di accelerare questa informativa e, semmai, di calendarizzarla nella seduta pomeridiana di domani. Infatti, quello che è successo e che ha toccato i vertici del Ministero dei lavori pubblici impone che questo tema sia assolutamente trattato con urgenza dall'Assemblea del Senato *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto di istruzione superiore «Carlo Pisacane» di Sapri, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, anche io ho una richiesta di modifica del calendario, se è possibile: vorrei che fosse chiamato in Aula immediatamente il ministro Lupi a riferire sulle vicende che lo riguardano e vorrei che l'informativa fosse calendarizzata già domani pomeriggio, immediatamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Signor Presidente, le chiedo inoltre la cortesia di prendere a cuore la proposta di iniziare a far lavorare il Senato in maniera differente: dal lunedì pomeriggio, tutto il giorno di martedì e il mercoledì mattina lavorino le Commissioni, comprese le bicamerali; dal mercoledì pomeriggio, fino al venerdì mattina lavori l'Assemblea per tutte le votazioni. Secondo me otterremmo un'efficacia e un'efficienza maggiori di questo Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Saranno i Capigruppo, eventualmente, ad avanzare questa ulteriore proposta in sede di Conferenza dei Capigruppo e, se ci sarà la maggioranza, potremo accoglierla.

Per quanto riguarda l'informativa del ministro Lupi, che, tra l'altro, è richiesta anche dal senatore Arrigoni, occorre ancora contattare il Ministro per sondarne la disponibilità. Su questo punto verrà a informarci il prima possibile.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Cioffi, che prevede l'esame del disegno di legge anticorruzione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Non è approvata.

AIROLA *(M5S)*. Per la legge elettorale ci avete fatto fare nottata!

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dai senatori De Petris e Arrigoni, volta ad anticipare alla seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo la discussione delle mozioni calendarizzate per la settimana dal 7 al 9 aprile.

Non è approvata. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1504) ***Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-*

gni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)

(82) ***PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(1233) ***FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(1234) ***LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio***

(Relazione orale) **(ore 16,57)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 marzo si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, inizio ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla discussione, molto seria ed approfondita, che vi è stata nelle sedute precedenti. Prima di tutto però vorrei rassicurare i presenti, anche sulla base delle considerazioni svolte. *(Brusio).*

PRESIDENTE. È possibile sentire la replica? Per favore.

FILIPPIN, *relatrice*. Grazie, signor Presidente, per il richiamo al silenzio anche perché, permettetemi una battuta fuori replica: questo è un tema cosiddetto eticamente sensibile, sul quale, almeno in teoria, non ci sono indicazioni di partito o di Gruppo, il che vuol dire che ogni senatore presente in Aula dovrebbe decidere esclusivamente in base alla propria coscienza e, magari, prestare attenzione a ciò che viene detto potrebbe essere utile alla decisione.

Con il disegno di legge in esame non stiamo decidendo se introdurre o meno il divorzio. Il tema dell'indissolubilità del matrimonio è già stato risolto nel 1970, prevedendo il divorzio.

L'obiettivo dell'Atto Senato 1504 è ridurre i tempi minimi necessari ed obbligatori di separazione prima di poter presentare la domanda di divorzio.

Nella scelta del tempo si valorizzano la libertà e la responsabilità delle parti, delle persone. Il legislatore del 1970 aveva individuato un sistema molto rigido, perché all'epoca la discussione sulla indissolubilità del matrimonio aveva comportato come conseguenza un controllo ferreo da

parte del pubblico dello Stato sulla volontà della parti, ma nel frattempo la situazione è cambiata, sono cambiati i tempi, i matrimoni e le famiglie. Il legislatore deve prendere atto di questo e porsi oggi questa semplice domanda: i tempi lunghi per arrivare dalla separazione al divorzio servono a favorire la riconciliazione, a ricomporre il conflitto? Aiutano la famiglia?

Non voglio addentrarmi nei numeri come qualcun altro ha fatto: Mi limito semplicemente ad osservare il seguente dato: su circa 93.787 separazioni proposte nel 2012, solo 5499 si sono chiuse con una riconciliazione, con una percentuale del 5 per cento. Ma neanche questo è importante, come non è importante quante coppie passano dalla separazione al divorzio. Anche questa è una decisione che deve essere rimessa alla libertà e alla responsabilità delle parti, in questo caso dei cittadini.

I dati ci dicono che i tempi lunghi non aiutano la famiglia.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,01)

(*Segue* FILIPPIN, *relatrice)*. Il tempo vuoto che intercorre tra una separazione e un divorzio – scusate se cito l'intervento della senatrice De Biasi, che non è in Aula, ma non importa lo citerò lo stesso – è un periodo di tempo pieno di paura, di incertezza, di ricatti, di avvocati che costano. È un tempo che non consente alle persone di scegliere di cambiare vita, di aprire un nuovo progetto di vita anche affettivo. Sono blocchi traumatici e più il tempo è lungo più esso può essere riempito dai fantasmi del fallimento. Ecco perché si è deciso di ridurre i tempi. Ecco perché si è stabilito, in prima lettura alla Camera dei deputati, che l'originario termine di cinque anni, ridotto dal legislatore a tre, con questo disegno di legge venga ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di consensuale e a mesi in caso di giudiziale. In questo modo, infatti, si mette al centro la libertà e la responsabilità dei coniugi.

In tema di separazione e divorzio il legislatore è intervenuto più volte nel corso del tempo. È intervenuto anche con la recente introduzione della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Abbiamo allentato il ferreo controllo pubblico sulla vita e sui diritti delle persone che si sono sposate? Sì, lo abbiamo allentato, non possiamo negarlo. Però abbiamo dato maggiore evidenza alla libertà e alla responsabilità delle persone.

Credo che questo sia un bene. Mi domando se i cittadini hanno diritto o meno di vivere con pienezza e libertà la loro vita matrimoniale, nonché la fine del loro rapporto matrimoniale. La flessibilità delle misure di controllo e di gestione della crisi matrimoniale equivale a disegnare un vestito su misura alle persone e in questo caso alle coppie. Un modo per dare una risposta su misura alle crisi e ai tanti casi umani e personali che necessa-

riamente sono diversi e che quindi hanno bisogno di strumenti diversi per favorire il loro controllo e la loro gestione.

Ho detto poc'anzi che il legislatore del 1970 aveva dato, per forza di cose, un'impostazione rigida. Ma quel legislatore aveva già introdotto il divorzio diretto. Vorrei fosse chiaro ai presenti – anche se pochi mi ascoltano, ma almeno resterà traccia nello stenografico – che l'articolo 3 della legge del 1970 già prevede tutta una serie di ipotesi di divorzio diretto. Non stavamo introducendo nulla di nuovo. Poniamo un caso concreto: se un uomo tenta di uccidere una donna, quella donna, sua moglie, deve aspettare tre anni per chiedere la separazione? No, può chiedere immediatamente il divorzio.

Il divorzio diretto, però, è previsto in altri tre casi al di fuori delle situazioni personali, che sono la trascrizione della sentenza di divorzio ottenuto all'estero, il matrimonio non consumato o la rettificazione del sesso. Queste, da sole, sono già ipotesi di divorzio diretto.

La Commissione giustizia del Senato ha introdotto il famoso comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, senza separazione. Perché l'ha fatto? Vorrei, almeno questa volta, smentire l'appellativo «facile» che gli è stato dato, o meglio, quello di «divorzio in ventiquattr'ore». In primo luogo, la Commissione giustizia del Senato... *(Brusio. Richiami della Presidente).*Qualcuno in quest'Aula ha detto che quello diretto è un divorzio in stile Las Vegas o in ventiquattr'ore: permettetemi di dire che è una definizione quantomeno discutibile. Per quale ragione? Il divorzio diretto introdotto dalla Commissione giustizia del Senato è un rimedio giurisdizionale che si pone in alternativa agli altri procedimenti introdotti della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Richiede cioè nell'ordine tale sequenza: che vi sia condivisione da parte dei coniugi circa la crisi del loro matrimonio; che vi sia condivisione dei coniugi sugli accordi e sulle condizioni attraverso i quali il loro matrimonio può essere risolto; che quest'accordo venga formalizzato in un ricorso; che il ricorso sia sottoscritto; che il ricorso sia depositato in tribunale; che il tribunale fissi l'udienza di comparizione dei coniugi; che i coniugi compaiano davanti al Presidente del tribunale; che il Presidente del tribunale li interroghi e faccia un tentativo di conciliazione; che il divorzio sia pronunciato con una sentenza. Si tratta quindi di un procedimento giurisdizionale con tutte le garanzie che lo contraddistinguono: è questa la ragione per cui la Commissione giustizia del Senato l'ha introdotto in questo testo, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel giugno dell'anno scorso – quindi, non l'altro ieri – ed è stato molto approfondito ed ampiamente condiviso. La Commissione giustizia, infatti, l'aveva votato a grande maggioranza.

Tuttavia – perché, come in tutte le cose, vi è un «tuttavia» – la discussione che ha avuto luogo in Aula ha evidenziato da parte di molti la necessità di un'ulteriore pausa di riflessione. Sono stati manifestati dubbi, ma non solo: è stato rappresentato il pericolo, o il caso, che il mantenimento del comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, sia di ostacolo alla rapida approvazione della legge sul divorzio breve.

Ora, il provvedimento sul divorzio breve – quindi la riduzione dei tempi che ricordavo poc'anzi, ossia sei e dodici mesi – è richiesto da tanti, ma davvero tantissimi cittadini. Potrebbe dunque ricevere una rapida approvazione dalla Camera dei deputati, visto che, eliminato, soppresso o messo da parte il comma 2 dell'articolo 1, l'impianto è rimasto sostanzialmente lo stesso, quello già previsto dalla Camera, salvo una serie di modifiche e correzioni apportate perché richieste da una buona conoscenza della procedura civile, se non altro.

Questo è il solo motivo per cui – e lo annuncio fin d'ora, anche se è contenuto nel fascicolo – da relatrice, contravvenendo alla decisione della maggioranza della Commissione, ma devo dirlo, ho proposto e porrò in discussione, all'attenzione dell'Aula ed alla sua votazione, la proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

La sola ragione per cui lo faccio è che questo consente al divorzio diretto di acquistare una vita autonoma e di proseguire il suo cammino, indipendentemente e separatamente dal divorzio breve, con il supplemento di riflessione che è stato richiesto. A titolo personale, ribadisco la mia personale convinzione che si tratti di una norma utile, che completa la riforma della legislazione sul divorzio. E sono convinta che quantomeno la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e anche dei senatori di quest'Aula sia su questa linea.

Questo però potrà essere facilmente dimostrato, se sarà il caso, attraverso la rapida prosecuzione del disegno di legge sul divorzio immediato (divorzio diretto), qualora quest'Aula decidesse di votare favorevolmente la proposta di stralcio. Ripeto che l'unica ragione per cui sono addivenuta alla decisione di presentare la proposta di stralcio è di ottenere rapidamente il risultato più importante, che è la riduzione dei tempi di separazione necessaria. Questo viene assolutamente prima di tutto.

Anticipo, molto rapidamente, i pareri sugli emendamenti. Esprimerò un invito al ritiro o un parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta di stralcio. Il parere è contrario su ogni emendamento che, in vario modo, allunga i tempi previsti nell'impianto Camera. È altresì contrario sugli emendamenti che inseriscono in questo disegno di legge un tema totalmente diverso: l'affido condiviso, che non è oggetto di questo testo. Il parere è contrario a tutti gli emendamenti che, in qualche modo, prevedono e disegnano una sorta di matrimonio di serie B, con effetti ridotti, a seconda della sua durata o dell'età del nubendo. Anche questo, purtroppo, ci è capitato di leggere.

Naturalmente, formulerò il parere su ogni emendamento al momento opportuno. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Repetti).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione perma-

nente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1504, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare, nonché una proposta di stralcio di cui poi la relatrice ribadirà le motivazioni già preannunciate nel corso della relazione.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti tesi ad introdurre procedure che cerchino, con un consenso ed una verifica dei colloqui, di contenere, nel miglior modo possibile, i fallimenti dei matrimoni, posto che le nostre istituzioni, a partire dalla Costituzione e dalla legislazione, hanno dato una rilevanza giuridica al matrimonio. Prescindendo, dunque, da qualsiasi valutazione di ordine religioso, morale o etico, salvare il matrimonio è sempre un obiettivo prioritario, salvo poi prendere atto di quelle che sono le decisioni.

Su questo provvedimento – e ne discuteremo più avanti – sono molte le perplessità. La relatrice ha insistito su alcuni aspetti, ma noi riteniamo – e il nostro Gruppo lo sosterrà – che sia stato già un errore, attraverso altri provvedimenti, privatizzare l'istituzione del matrimonio che, invece, ha bisogno di garanzie, anche in sede giurisdizionale, proprio per la sua rilevanza giuridica, fermo restando che la riduzione dei tempi per determinare il divorzio è già una tendenza legislativa che si è andata sviluppando. Si è partiti dai cinque anni di separazione, quando la legge fu approvata, per arrivare ad una progressiva riduzione, che adesso viene ulteriormente ridotta.

Quando interverremo sulla proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1, spiegheremo anche perché alcuni di noi hanno sottoscritto un emendamento soppressivo di quel comma. Noi riteniamo che, nonostante la figura e la presenza del giudice, la mancanza di limitazioni di tempo faciliterà, nonostante l'opinione espressa dalla relatrice, la separazione istantanea.

Posto che nessuno è obbligato a contrarre un matrimonio secondo il diritto civile, la sua nebulizzazione è assolutamente una scelta errata, perché chi non è convinto di contrarre questo vincolo può liberamente condurre la sua vita nella maniera che più ritiene opportuna. Ci può essere poi anche un abuso del matrimonio per fini poco nobili, per approfittarsi – ad esempio – di soggetti più deboli o che possano avere delle risorse economiche.

Gli emendamenti che ho presentato sono di diverso tenore e tendono ad un rafforzamento delle procedure volte a garantire, prima di sancire il divorzio, una possibilità o un'opportunità di salvaguardare il matrimonio. Ogni matrimonio che termina è, infatti, una sconfitta per l'ordinamento e per la società ed apre contenziosi e dialettiche che, a volte, sono superiori alla sua stessa prosecuzione.

Mi riservo eventualmente di intervenire in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti partendo dal seguente ragionamento.

Nel comma che introduce il divorzio diretto, senza separazione e senza tempi minimi, si prevede una tempistica particolare per i casi in cui non ci sono figli minori. Non è contemplato, però, il caso in cui la coppia sia in attesa di un figlio, cioè il caso in cui la donna sia in stato di gravidanza. Partendo da questo ragionamento, ho pensato che non si può neppure imporre un test di gravidanza obbligatorio per coloro che chiedono una separazione prima che sia trascorso un anno. Di conseguenza, sono arrivato alla conclusione che sarebbe ragionevole prevedere il termine minimo di un anno per tutti.

Un altro punto è quello che ho toccato con l'emendamento l'1.0.100, a cui ha fatto cenno la relatrice in termini negativi. Mi rendo conto che probabilmente, così com'è scritto, risulterebbe di difficile applicazione, e forse sarebbe più opportuna una disciplina nei vari casi in cui dei benefici sono acquisiti dalla coppia o da coloro che ad essa appartengono. Il mio emendamento riguarda i benefici non fiscali, nel caso in cui il matrimonio duri meno di tre anni. I benefici fiscali sono – ad esempio – la detrazione per il coniuge a carico, di cui si può usufruire nel periodo del matrimonio e finché esso dura, giustamente e in ogni caso. Ci sono però altri benefici che, con l'accorciamento dei tempi e soprattutto con una fortissima riduzione dei tempi del divorzio, così come prevede il testo che ci arriva dalla Commissione, senza lo stralcio, potrebbero dare spazio a matrimoni di comodo, finalizzati, banalmente, ad avere un trasferimento. Dirigenti delle varie branche dello Stato, dalle Forze armate ad altri settori, hanno ammesso che questo oggi già avviene, pur in presenza di tutti i vincoli attuali e del termine dei tre anni.

Si tratta pertanto di un problema che non può essere ignorato. È un po' troppo comodo passare davanti a colleghi che sono in possesso, più o meno, degli stessi requisiti, ma non hanno contratto un matrimonio di comodo. Se uno si sposa con una persona della città dove si vuole essere trasferiti, previo accordo privato e magari pagando qualcosa sottobanco, e poi nel giro di pochi giorni l'unione può essere cancellata, nel frattempo vengono «fregati» tutti gli altri, ossia tutti coloro che, non avendo fatto un matrimonio di comodo, non hanno la possibilità di ottenere il trasferimento o di avere punti in più in un concorso.

È indubbiamente una disciplina complessa che, così com'è, non può effettivamente essere affrontata. Aggiungo che, se lo stralcio dovesse passare o se viene bocciato il comma che introduce il divorzio immediato, non c'è più materia del contendere, almeno per quanto riguarda le unioni che durano meno di un anno. E pertanto, annuncio fin d'ora – poi lo ripeterò – che vorrei trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno che impegni a studiare metodi per evitare i matrimoni di comodo, fenomeno che già esiste oggi e, figuriamoci se il limite massimo di tre

anni di separazione – che in realtà diventano circa tre anni e mezzo per gli adempimenti burocratici – fosse ridotto a zero, o quasi. Anche la riduzione ad un anno indubbiamente aumenta questi rischi. Ecco perché chiedo che venga considerato l'ordine del giorno che presenterò e di cui darò una stesura dettagliata, in modo che la relatrice e il rappresentante del Governo possano esprimere un giudizio consapevole.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ricordo innanzi tutto che qualche mese fa siamo arrivati, dopo un lavoro che ha coinvolto tutto il Parlamento, a convertire un decreto-legge che ha «facilitato» in qualche modo le procedure per il divorzio e la separazione, e che alla fine anche il Gruppo di Area Popolare ha votato. Abbiamo, infatti, ritenuto di avere svolto un lavoro positivo rispetto ai punti di partenza di quel provvedimento imponendo – per esempio – in ogni caso, in presenza di figli, una tutela giurisdizionale, e cioè un avallo da parte di un pubblico ministero o comunque di un giudice.

Abbiamo anche votato la proposta che consente alla coppia senza figli di recarsi dal sindaco per ottenere, dopo un mese di rinvio, di ripensamento, la decisione.

Senatore Caliendo, lei si stupisce del perché, qualche mese fa, abbiamo votato il principio secondo cui il sindaco può prendere un provvedimento entro un mese e del fatto che adesso abbiamo perplessità sul cosiddetto divorzio immediato o – come lo chiamiamo – matrimonio in prova. Senatore Caliendo, non c'è alcuna contraddizione. Quando abbiamo votato per convertire quel decreto-legge, che prevedeva l'intervento del sindaco, eravamo in un regime che, dal momento della separazione sancita dal sindaco fino al divorzio, prevedeva ancora i due anni. Adesso invece ci viene proposto, a meno che non intervenga lo stralcio, che il divorzio diventi immediato, che è un qualcosa di ben diverso dalla prospettiva proposta allora, e che naturalmente aggrava le obiezioni che il senatore Caliendo avevo posto nei nostri confronti.

Allora, credo si debba ragionare seriamente su alcuni aspetti che sono emersi nella discussione generale.

È vero – lo dico al Presidente della Commissione – che nel nostro ordinamento è previsto il divorzio immediato: quando uno dei coniugi è condannato all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ad anni quindici e ad ogni pena detentiva per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge e del figlio. È evidente che il legislatore originariamente aveva considerato quei casi talmente gravi da poter accedere direttamente al divorzio. Qui, però, stiamo parlando di una fattispecie diversa: il divorzio avviene semplicemente perché i due coniugi vogliono divorziare, punto e basta. E la logica dei cinque anni, dei tre anni e adesso dei sei mesi e dodici mesi è proprio quella di dare un minimo – attenzione – di istanza di compensazione tra la separazione e il divorzio.

Ricordo per l'ennesima volta che abbiamo centinaia di migliaia di casi – basta frequentare le associazioni di padri e madri separati e divor-

ziati – in cui anche dopo il divorzio, purtroppo, per diversi anni, continua una conflittualità terribile, soprattutto sui figli, che non cessa nel momento del divorzio; anzi, molte volte si complica quando ad un primo matrimonio se ne aggiunge un altro, e magari fallisce anche quello.

Questo è il quadro che abbiamo davanti e abbiamo detto fin dall'inizio – lo abbiamo detto alla Camera e lo ripetiamo al Senato – che non eravamo assolutamente contrari all'accorciamento dei tempi. Noi non abbiamo sostenuto che si debba mantenere il termine dei tre anni; anzi, abbiamo detto che ci stava benissimo l'accorciamento del termine da tre anni a dodici mesi, in caso di conflittualità, e da tre anni a sei mesi, in caso di consenso. Quello che abbiamo proposto in Commissione è soltanto un accorciamento dei tempi un po' minore, differenziando i casi a seconda che vi siano o meno figli minori. Ci sembra, infatti, una considerazione abbastanza di buonsenso ritenere che un conto è se si separano un marito e una moglie (sono solo in due), e altro conto è se si separano un marito e una moglie, i quali hanno anche delle responsabilità verso i figli. Per questo motivo, in tutta la discussione che si è svolta in Commissione abbiamo sostenuto questa nostra idea di differenziare leggermente, per dare un segnale, i tempi intercorrenti tra la separazione ed il divorzio a seconda che ci fossero o meno dei figli.

È vero, Presidente, che in Commissione qualche accenno era stato fatto, ma il tempo in quella sede era stato utilizzato per capire se si dovesse differenziare tra famiglie con o senza figli. La decisione finale così controversa di arrivare al matrimonio in prova, o divorzio immediato, è stata un qualcosa di assolutamente innovativo, per così dire un fulmine a ciel sereno. E lo è stato al punto da non dare neanche il tempo alla Commissione e al Parlamento di mettere un minimo di ordine tra il regime ancora in vigore del matrimonio, del divorzio, della separazione, del fidanzamento e della promessa di matrimonio (la cui rottura, nel nostro ordinamento, richiede addirittura il risarcimento del danno e la restituzione dei doni e, quindi, è ancora un istituto che ha una sua pregnanza) ed i nuovi istituti che abbiamo introdotto nell'ordinamento. In virtù di queste innovazioni, il sindaco può sciogliere il matrimonio; gli avvocati possono mettere d'accordo le parti con una nuova procedura; e queste nuove procedure vengono introdotte, a loro volta, in un affastellamento che non ha consentito e non consente di dare una riforma organica all'istituto del matrimonio.

Dobbiamo capire, quindi, se ci sono lo stralcio e anche la volontà di riportare in Commissione, per una riflessione, l'aspetto dei figli. Non è vero, infatti, che i Paesi europei vanno tutti nella direzione di buttare per aria i matrimoni con grande disinvoltura: ho già detto in quest'Aula, e non vorrei ripetermi, che in alcuni Paesi europei come l'Inghilterra, in presenza di figli minori, ci sono obblighi di conciliazione e di mediazione che durano diversi mesi, e anche più di un anno, prima di consentire alle coppie di divorziare, e parliamo dell'Inghilterra, di un Paese civilissimo.

Se lo stralcio ha quindi l'obiettivo di tornare in Commissione, per fare in quella sede una riflessione complessiva su questi istituti, e anche

di porci il problema di affrontare diversamente l'argomento, con istituti che accompagnino le coppie rispetto al trauma relativo ai figli per la celebrazione del divorzio, sarà un tempo utilizzato in modo ottimale per trovare soluzioni e per differenziare le varie fattispecie.

Da questo punto di vista, anche i nostri emendamenti, che portavano i tempi di decorrenza da sei mesi ad un anno e da dodici mesi a diciotto mesi, a fronte di una proposta di un taglio sensibile dei tempi, verranno riportati in Commissione, se vi sarà lo stralcio. Siamo disponibili anche a ritirarli nell'ottica di fare un lavoro in Commissione che porti, però, ad una contestuale e complessiva rivisitazione di detti istituti e soprattutto – è una cosa che non ci stancheremo mai di dire – all'introduzione nell'ordinamento di istituzioni che riescano ad accompagnare la famiglia ed evitino soprattutto ai figli minori di essere traumatizzati dal divorzio o dalla separazione per molto tempo, anche dopo il divorzio stesso.

Se c'è detta volontà e il Parlamento accoglierà questa indicazione, siamo disponibili – come abbiamo fatto per il decreto-legge sul cosiddetto divorzio facile – a trovare un compromesso non di comodo ma alto, che dia una risposta non solo all'esigenza di rivedere questo istituto, ma anche di non «sbracare» totalmente e di non trasformare il matrimonio in qualcosa di banale, paragonabile – come ha detto il senatore Gasparri – a un bicchier d'acqua da bere: insomma in un qualcosa che induce le persone che lo preparano e lo stipulano a riflettere poco, dal momento che, se ci si sposa la domenica, già il lunedì si può cominciare a fare le pratiche di divorzio.

Questo francamente ci sembra eccessivo e, pertanto, appoggeremo la proposta di stralcio. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signora Presidente, in realtà vorrei fare solo poche note telegrafiche, perché condivido molto di ciò che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dai colleghi Gasparri, Malan e Giovanardi.

Il senso dei miei emendamenti è molto semplice: da un lato, salvaguardare e, anzi, incoraggiare la rilevanza pubblica del matrimonio; dall'altro, puntare sul fatto positivo che è la famiglia e, quindi, ricordare che il tempo e il denaro che lo Stato investe per consentire un tempo di riflessione non sono tanto un accanimento sulle condizioni di difficoltà che vivono due coniugi, quanto piuttosto un mettersi a disposizione, secondo il senso stesso che devono avere le istituzioni, che sono garanti e non padrone della vita della gente, perché quell'esperienza tentata insieme possa permanere nel tempo.

In questo senso credo, quindi, che dare spazio ad un maggior tempo di riflessione e tornare a dire che il matrimonio è un fatto avente rilevanza pubblica, che incide sulla vita della società e sostiene la nostra economia e la dignità dello Stato, sia comunque la prospettiva da dare a questo provvedimento.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, ho presentato una proposta di modifica che fondamentalmente ha in sé un concetto.

Essa parte dal presupposto che ciascuno di noi è per sua natura un essere conflittuale, in quanto è al tempo stesso un essere fisico, razionale ed emotivo. E, quindi, in un certo qual senso, con il tempo deve armonizzare le sue dimensioni e, quando fa questa esperienza di diversità attraverso il matrimonio, compie un percorso che ovviamente, essendo l'uomo conflittuale – come abbiamo detto – certamente avrà dei periodi di crisi.

Mi sono, quindi, domandato che funzione dovrebbe avere lo Stato, ferma restando quella di dare la possibilità a ciascun individuo di esprimersi liberamente. D'altro canto, però, molto spesso l'individuo, anche se è maggiorenne, può sbagliare e, quando siamo in periodi di crisi, anche personali e non soltanto di coppia – ciascuno di noi li può avere – magari basta parlare con un amico. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a due realtà diverse, che devono crescere (e ciascuno cresce nel suo mondo) e poi incontrarsi. Molto spesso, quindi, l'uno non risponde all'altro e così nasce una crisi, e il matrimonio potrebbe anche cessare.

C'è una particolarità in tutto questo, come dicevo prima, signora Presidente: lo Stato in tutto ciò dovrebbe far qualcosa? Nell'emendamento 1.107, che propongo semplicemente e in punta di piedi, faccio in modo che il giudice, sentite le parti, possa disporre un breve percorso, prima di iniziare quel periodo che poi vedrà i due coniugi separarsi completamente. A volte può infatti bastare – e in questo caso c'è bisogno di un terzo che valuti – semplicemente una parola o una persona esperta per consentire ai due finalmente di ascoltarsi. E forse questo ascolto potrebbe anche aiutare non soltanto la persona, ma magari i due coniugi a ripensarci.

Signora Presidente, semplicemente, in punta di piedi, chiedo con questo emendamento che lo Stato non getti la spugna. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.108 è molto semplice e – come ho già detto alla relatrice – ha soprattutto una finalità di armonizzazione del disegno di legge rispetto agli interventi fatti precedentemente sulla stessa materia.

Si tratta di valutare se questo emendamento sia necessario oppure è solo un problema di *drafting* rispetto all'integrazione tra questo disegno di legge e il testo su cui lavoriamo adesso, che nel frattempo è stato modificato.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, prendiamo atto della decisione della relatrice di esprimere parere contrario su alcuni emendamenti che abbiamo proposto. Io riterrei che, piuttosto che di parere contrario, si potrebbe parlare di inammissibilità per disomogeneità di materia.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che riteniamo molto importanti. Pur comprendendo che la materia dell'affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio non attiene strettamente all'arti-

colo contenuto nel disegno di legge, che parla invece di tempistica sulla separazione e sul divorzio, volevamo sollecitare o comunque invitare l'Assemblea a prendere in esame la problematica riguardante le modalità di affidamento dei minori nel caso di separazione e divorzio, considerando che essi sono la parte veramente più debole e fragile in un momento di crisi coniugale.

Chiediamo che i nostri emendamenti, avanzati sulla scorta di un disegno di legge presentato come Gruppo della Lega Nord, si possano eventualmente trasformare in ordine del giorno, dato che trattano una materia molto delicata e tengono in considerazione una questione non di poco conto in un momento di crisi economica, come quella attuale, che vede il coniuge tenuto a versare i contributi per il mantenimento dei figli in posizioni molti difficili. La quantificazione dell'ammontare del contributo del mantenimento è questione veramente delicata. Esso riguarda – da una parte – l'onere e il dovere necessario di tutti di mantenere i propri figli, ma – dall'altra parte – si devono tenere in considerazione differenze reddituali importanti, in modo da non lasciare al magistrato una discrezionalità talmente ampia che talvolta può creare situazioni che, nel rispetto della legge, sono di giustizia, ma che possono però rivelarsi come un'ingiustizia.

Pertanto, chiediamo cortesemente di poter trasformare i nostri emendamenti in ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto della discussione. Infatti l'emendamento 3.0.100 interviene sulla disciplina delle successioni, mentre l'emendamento 3.0.102 concerne i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

La Presidenza, inoltre, in conformità alla prassi costante, dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.103 in quanto attiene ad una materia che, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, è rimessa alle intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, ribadisco che il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Segnalo semplicemente una questione, che è già stata accennata dalla senatrice Mussini, relativa all'emendamento 1.108: a mia valutazione, è già norma di legge, con la conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014. Questo emendamento, di per sé, è superfluo e questa è la ragione del mio dubbio. Si può, eventualmente, esprimere parere favorevole, considerandolo semplicemente come norma di coordinamento con il testo di legge già esistente.

PRESIDENTE. Relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento o invita al ritiro?

FILIPPIN, *relatrice*. La norma contenuta nell'emendamento della senatrice Mussini, attualmente, è già testo di legge. Quindi, invito al ritiro. Semplicemente, bisognerà coordinare il testo al nostro esame con la legge n. 162 del 2014.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta l'invito al ritiro? Eventualmente può presentare un ordine del giorno che impegni il Governo al coordinamento tra le due disposizioni.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Lo ritiro, signora Presidente.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.100, del senatore Malan, e 1.0.101, del senatore Centinaio, c'è un invito al ritiro, mentre sugli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pertanto, mentre la relatrice ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti, il Governo si è rimesso all'Assemblea; la relatrice aveva incluso nel suo parere contrario anche gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e, quindi, su tali emendamenti il parere del Governo è conforme.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la senatrice Stefani aveva chiesto la possibilità di una valutazione da parte della relatrice, naturalmente con il consenso del Governo, su un'eventuale trasformazione in ordine del giorno di due emendamenti. Va bene il parere contrario, ma in questo caso si tratta di due emendamenti di cui noi abbiamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

Credo che su detta tematica, già di per sé sensibile per i rapporti tra le persone, ci debba essere almeno l'accettazione dell'ordine del giorno concernente una perequazione sul mantenimento del minore, per non

creare ulteriori marginalità, che in questo caso possono verificarsi nel momento in cui vi siano scelte di mantenimento di un certo tipo in capo ad un unico genitore. E forse, poi, potremmo ragionare, sulla base dell'ordine del giorno, sull'attuazione che il Governo potrebbe dare della norma in un senso più concreto, al fine di arrivare ad una mitigazione di eventuali situazioni che potrebbero crearsi.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lei si riferisce all'emendamento 1.0.101? Indichi esattamente i numeri.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, gli emendamenti trasformati in ordini del giorno sono il 2.0.101...

PRESIDENTE. Senatrice, stiamo votando gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ci adeguiamo alle indicazioni della relatrice, tra le quali vi è anche, tra poche votazioni, la proposta di stralcio del comma 2.

Per quanto riguarda specificatamente i nostri due emendamenti, 1.103 e 1.102, li ritiro concordando assolutamente con il collega Puglia del Movimento 5 Stelle. Ritengo che il suo emendamento 1.107, che prevede che ci sia una parte attiva del giudice, sia assolutamente serio. Esso propone, se vi sono figli, sia pure nei tempi che saranno abbreviati – non ne facciamo una questione di un'ora in più o in meno – che possono essere

sei mesi o un anno, che ci sia una possibilità seria di intraprendere una strada che non sia un calvario, che dura anni e anni di liti e conflittualità fra i due coniugi che si vogliono separare o che si possono riappacificare, bensì un accompagnamento serio per evitare le conseguenze di questo trauma.

Ho sentito qualche collega citare Paesi esteri come fossero bollettini di vittoria, dove anno dopo anno si moltiplicano i casi di fallimento dei matrimoni, mentre credo – come diceva Catalano – sia meglio che i matrimoni funzionino nell'interesse dei figli piuttosto che falliscano. Mi sembra abbastanza scontato.

Ritiriamo quindi gli emendamenti 1.103 e 1.102, tenendo conto dell'impegno che il Parlamento ha preso – come ho detto – di una rivisitazione complessiva di tutta la materia, che esce un po' confusionata dall'affastellamento di norme. Una particolare attenzione, come avviene in tanti Paesi europei, deve essere prestata agli istituti di conciliazione, di mediazione e accompagnamento – chiamiamoli come si vuole – che tengano in particolare conto queste fattispecie quando ci sono interessi di minori da tutelare e, qualche volta, anche della parte più debole dei due coniugi.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 1.103 e 1.102 sono ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.107 , su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il

presentatore vuole ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno oppure insiste per la votazione?

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei conoscere il perché del parere contrario della 5ª Commissione e precisare, per inciso, che questo emendamento in realtà ripercorre una norma già esistente e che viene applicata, in realtà, soprattutto nei casi in cui ci sono i figli.

Quindi, nel momento in cui quest'emendamento stabilisce che «il giudice, sentite le parti, disponga nei termini temporali previsti dal presente comma», è chiaro che non va assolutamente a toccare i termini dando semplicemente la possibilità di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti. È un intervento in punta di piedi, una possibilità in più che lo Stato offre a queste persone che stanno vivendo un momento di crisi.

Vorrei quindi innanzitutto cercare di far conoscere bene la motivazione di tale proposta e poi specificare che oggi esiste già l'istituto della mediazione ma soltanto se ci sono i figli. Volevo quindi prevedere tale possibilità anche nel caso di coppie senza figli perché, allo stesso modo, queste persone potrebbero avere bisogno di una mediazione.

PRESIDENTE. Volevo segnalare, anche ai fini del parere della relatrice, che il parere della Commissione bilancio è condizionato all'eliminazione delle parole «avvalendosi di esperti». Pertanto, chiedo al senatore Puglia se è eventualmente disponibile a eliminare le parole «avvalendosi di esperti», che è la condizione posta dalla 5ª Commissione e in questo caso chiederei di nuovo il parere alla relatrice.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, magari potrei riformularlo parlando di «esperti già esistenti».

PRESIDENTE. Senatore Puglia, se lo riformula dobbiamo tornare in 5ª Commissione e si ferma l'*iter* del provvedimento. La condizione della 5ª Commissione è la soppressione di quelle parole.

Invito la relatrice a pronunciarsi, dichiarando se questa soluzione sia accettabile.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, faccio presente in primo luogo che la Commissione bilancio ha espresso un parere *ex* articolo 81 perché è semplicemente una questione di risorse economiche con le quali ricompensare il giusto lavoro degli esperti. In secondo luogo, il tentativo di conciliazione o mediazione è già previsto sia nel caso vi siano figli sia nel caso in cui non vi siano; esso rientra nelle facoltà del giudice e quindi è già previsto.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la relatrice conferma il parere contrario, lei insiste per la votazione?

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, come proposto dalla Commissione bilancio, vorrei espungere le parole: «avvalendosi di esperti», perché effettivamente già esiste questa possibilità.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107 (testo 2), presentato dal senatore Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.108 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.111 e 1.110 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.1.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho molto sofferto nel vedere il disagio della relatrice nel presentare quest'emendamento, perché, avendo avuto, come lei, un'esperienza di cattolico impegnato, e vivendo ancora oggi la religione cattolica, ho fatto il giudice, ritenendo però di dovermi attenere alle regole della nostra Costituzione, che vuole che il matrimonio sia il fondamento della famiglia, di quella legittima. Su questo non devo insegnare nulla a nessuno, ma certo l'aver rimesso ad un terzo o ad un accordo tra le parti con gli avvocati la possibilità di sciogliere il matrimonio è stato un errore. Io attribuisco molta importanza al matrimonio, che – badate – il codice civile, ancora oggi, dice che si scioglie con la morte e nei casi previsti dalla legge. Nel prenderne atto, bisogna allora rendersi conto che il divorzio nel nostro sistema non è stato introdotto come divorzio-sanzione, ma come divorzio-rimedio ad una situazione di sfacelo della comunione materiale e spirituale già realizzatasi di fatto. È questa la logica che vuole che il giudice accerti l'impossibilità della riconciliazione.

La senatrice Filippin vi ha ricordato i casi di conciliazione: vi siete mai chiesti quanti sono quelli realizzati dal giudice (non dal tempo, che non determina la conciliazione, bensì la distruzione dei rapporti per i figli)? Il giudice, invece, realizza la conciliazione quando fa il giudice ed impegna se stesso in quel lavoro. Come potete immaginare, allora, che davanti agli avvocati – ognuno con il suo, con il conseguente interesse economico – si faccia l'accordo e, dopo sei mesi, si divorzi? Questa per voi è riflessione? Non voglio rispondere al senatore Giovanardi, perché probabilmente ognuno di noi ha le proprie regole, ma io vivo pensando a quello che la legge mi dice e questa vuole l'intervento del giudice: la legge del divorzio non ha mai detto che la separazione può giustificare il divorzio, bensì che il giudice accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. La separazione, il divorzio straniero, sono solo presupposti, non cause di scioglimento di per sé. Non dico molto, ma volete leggervi la legge? Non c'entra nulla la separazione con il divorzio. Quante volte il giudice ha rigettato il divorzio, quando si è reso conto che vi era una possibilità di riconciliazione o che non ricorrevano quei presupposti? Vi rendete conto che la giurisprudenza del nostro Paese riconosce i divorzi celebrati all'estero, tra cittadini italiani o cittadini di due cittadinanze, anche senza separazione? Su quale base? Quando nella sentenza del giudice straniero vi è l'accertamento dell'impossibilità della ricostituzione della convivenza. Se non c'è questo, il divorzio pronunciato dal giudice straniero nel nostro ordinamento non è pronunciato e non è riconosciuto.

Senatore Giovanardi, non è un ergastolo. Basti pensare che se un coniuge abbandona il tetto coniugale e non passa l'assegno mensile all'altro coniuge, questi può chiedere il divorzio; si fa condannare due volte con la sospensione condizionale e può chiedere il divorzio, come si è già realizzato e come è previsto nella legge del divorzio. E voi pensate davvero alla farsa dei sei mesi? Ma se in uno studio di avvocato si addivenisse a un accordo, al quinto mese – o forse al quarto – si starebbero già discutendo gli accordi patrimoniali!

La senatrice Stefani ha fatto riferimento al contenuto dell'emendamento 1.0.101. Se voi avete queste preoccupazioni, allora ha ragione lei: se non ci sono figli e il matrimonio dura meno di tre anni, non sussiste il diritto all'assegno mensile e probabilmente, in questo caso non vi sarebbero tanti divorzi!

Ma avete mai avuto esperienza, nelle aule di tribunale, di un caso in cui il divorzio si pronuncia (o venga presentata la richiesta) alla scadenza dei termini di separazione? Mai! Quella che è veramente immediata è la separazione. Una volta si parlava della crisi del settimo anno. Vi rendete conto che oggi, invece, parliamo di due o tre anni, di matrimonio e di separazione?

Vi è una crisi sociale, di non appoggio alla famiglia, da parte dello Stato; uno Stato che dovrebbe farsi carico delle necessità della madre lavoratrice e della necessità di essere padri e madri insieme ai figli, mentre oggi molte volte questi non riescono ad avere una possibilità di incontro.

Rispetto a questa realtà, e nel rispetto del fatto che il matrimonio è istituto pubblico, senatore Giovanardi, solo un giudice deve accertare l'impossibilità della convivenza. Il divorzio può essere anche raggiunto con un accordo tra le parti, con il ricorso congiunto, ma il giudice dovrà esperire un tentativo di conciliazione con le parti; e se questo non riesce, non è detto che debba essere necessariamente pronunciato il divorzio, nel caso in cui il giudice si renda conto che esiste una possibilità di riconciliazione.

Mi rivolgo al senatore Cucca e agli altri senatori avvocati, ricordando loro quante volte un giudice serio abbia rinviato di uno o due mesi l'udienza prima di pronunciare la sentenza di separazione o divorzio.

Se avete cognizione di questa realtà, allora possiamo discutere. Se invece dobbiamo accettare che il termine di sei mesi è migliore, per rispetto del mondo cattolico, allora da cattolico vi dico che voglio sia un giudice, lo Stato, ad accertare l'impossibilità della comunione spirituale e materiale. Invece, voi avete rimesso tale accertamento alla libera scelta delle parti e volete negare al giudice la possibilità di compierlo.

Io capisco il disagio, ma non si può costringere la relatrice a fare qualcosa che tutti sapete essere contraria alle regole e alle prassi di quest'Aula. Una relatrice si attiene alla decisione della maggioranza, ma capisco il suo disagio. Per non essere costretta a dire che si sta sbagliando, da un punto di vista tecnico-giuridico e della legge, ella ha preferito presentare questa proposta di stralcio, che mi auguro anche lei non voti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto statale di istruzione superiore «Amedeo di Savoia» di Popoli, in provincia di Pescara. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,06)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, vorrei esprimere anzitutto il mio apprezzamento al collega Caliendo, che ha voluto esprimere in maniera così chiara una posizione che condivido e che dovrebbe fare giustizia rispetto a tante questioni che, in questi anni di discussione, si sono sviluppate intorno a questo tema.

Vorrei aggiungere al suo ragionamento semplicemente un punto: cos'è la separazione legale? È un vecchio retaggio del nostro ordinamento, quando il divorzio non era presente come istituto nell'ordinamento civile del nostro Paese. È un vecchio retaggio che non si è voluto eliminare, lasciandolo come momento di mediazione, nel momento in cui il Parlamento, sulla spinta della società italiana (che molto spesso è più avanti del legislatore), chiedeva ripetutamente una modifica del nostro codice civile.

Ecco, noi oggi potremmo togliere di mezzo questa arretratezza almeno su un punto, quello che riconosce ai coniugi, che esprimono una volontà consensuale di dividersi e che non hanno figli (quindi non hanno posizioni terze da tutelare), la possibilità di andare davanti al giudice senza orpelli o intermediari di vario tipo, che comunque rappresentano in questa situazione specifica un burocratismo che potremmo facilmente eliminare, anche per non sovraccaricare il nostro processo civile.

Partendo da queste considerazioni e ritenendo che comunque noi dobbiamo dare agli italiani delle opportunità e non imporre dei comportamenti, su una questione particolarmente delicata come quella che riguarda le scelte della propria vita, penso che dobbiamo mettere a disposizione un istituto che consenta di raggiungere, attraverso la verifica del giudice (come diceva il collega Caliendo), l'obiettivo di rescindere un contratto che rappresenta, qualunque questione si voglia sostenere, semplicemente un rapporto che si stipula tra due soggetti maggiorenni e consenzienti. Nel momento in cui non ci sono più le condizioni per mantenere questo contratto, entrambi, in questo caso particolare e specifico, consensualmente procedono alla sua rescissione.

Da questo punto di vista, esprimo il mio personale parere contrario allo stralcio, anche a nome del collega Fausto Guilherme Longo, in modo tale che sia chiara la posizione dei socialisti all'interno di questo Parlamento.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, noi esprimiamo un convinto parere favorevole sulla proposta di stralcio della relatrice, partendo da un presupposto di base. Il nostro Gruppo ha condiviso l'impianto del testo di legge trasmessoci dalla Camera, laddove esso riduce i tempi previsti dall'attuale normativa relativi alla durata della separazione propedeutica alla possibilità data ai coniugi di ricorrere all'istituto del divorzio. Tre anni sono figli, secondo me, di un tempo che è stato, di un tempo e di una società in cui i valori, i riferimenti, i modelli culturali, l'assenza della globalizzazione e un modello di crescita dei giovani diverso da quello attuale postulavano l'esigenza di una maggiore riflessione. Una riflessione che il più delle volte scontava la lunghezza di questo tempo e portava a volte le stesse coppie all'impossibilità di ricomporre un nuovo nucleo familiare, facendo anche soffrire la prole, che chiedeva una nuova ricomposizione (magari con altri soggetti e con un'altra figura paterna), proprio perché quel tempo era invalicabile. C'era un tempo invalicabile e – mi consenta il collega Caliendo – una presenza del giudice al quale, secondo me, era attribuito soltanto il tentativo di esperire una prova, una verifica sulla possibilità di una ricongiunzione che, sulla base della mia piccola e modesta esperienza di avvocato, nel 99 per cento dei casi esperiva un esito infruttuoso e negativo, più formale che sostanziale. Ciò anche perché – ricordo a me stesso – così come il matrimonio è un fatto contrattuale tra due parti, non vedo come una terza parte, seppur magistrato, possa interferire sulla volontà di una coppia, che consensualmente, in maniera convinta, abbia dichiarato di volersi separare perché sono venuti meno i fondamentali di quel rapporto.

Abbiamo condiviso l'impianto che prevede la riduzione di quel tempo da tre anni ad un anno e ci siamo interrogati sulla proposta emendativa, approvata in Commissione, per un ulteriore salto in avanti, quello del divorzio diretto, che, evitando il ricorso alla separazione, possa consentire lo scioglimento dell'istituto del matrimonio anche dopo alcuni giorni rispetto al momento dello stesso matrimonio. Ci siamo interrogati e abbiamo detto che forse è troppo presto per affrontarlo. Non siamo contrari in linea di principio, ma riteniamo che i modelli della nostra società, laddove vengano modificati nelle dinamiche costitutive e anche rescissive, hanno bisogno di tempi di maturazione per studiarne l'impatto sulla società. Ecco perché riteniamo che questa proposta vada nel senso di una modifica, di un monitoraggio del nuovo modello che stiamo approvando, per verificare se si può andare avanti, negli anni a seguire, su una posizione di rescissione del contratto ancora più snella, che non solo non necessiti del ricorso al magistrato ma nemmeno del decorso del tempo.

Andiamo con prudenza e con responsabilità. È per questa ragione che noi responsabilmente voteremo l'impianto che ci è stato trasmesso alla Camera e dalla Commissione e chiediamo, votando lo stralcio, un momento di riflessione e di responsabilità all'Assemblea per poterci eventualmente, in futuro, rivedere su quelle che sono state le dinamiche applica-

tive di questa grande riforma che stiamo per approvare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,12)

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale riguardo allo stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

Ringrazio la relatrice per il suo lavoro, per le parole e la sofferenza messa anche ora nella sua relazione; dopo queste parole e dopo aver ascoltato anche la relazione del senatore Caliendo, voterò ancora più convinta contro lo stralcio del comma 2, anche perché credo nell'etica della responsabilità. Credo che a due persone coniugate, adulte e libere, consenzienti e senza figli, o con figli maggiorenni, non possa essere negato il diritto, la libertà, di scegliere di non percorrere il passaggio della separazione e giungere direttamente al divorzio, accettando tutte le conseguenze che ne derivano.

Anche senza scendere nello specifico del tema in discussione, dico che quando non sono coinvolte persone terze – e in questo caso non ci sono – tendo ad avere sempre un faro a farmi da riferimento: non certo le mie convinzioni personali o le mie valutazioni etiche, ma la tutela, sempre e comunque, del diritto di ogni persona di essere messa nella condizione di fare scelte di vita in libertà e senza costrizioni, pagandone le conseguenze oppure ricevendone tutti i miglioramenti che queste scelte potrebbero portare. Ecco perché credo che un'ingerenza minima, per me vicino allo zero, dello Stato nelle scelte personalissime della propria vita relazionale sia la soluzione di gran lunga da preferirsi in una società liberale, pluralista e laica. Ecco perché credo che come legislatori l'orizzonte da perseguire sia di consentire a ciascuno, secondo il proprio personale convincimento, di realizzare, nei rapporti di vita, senza nuocere ad altri – e ripeto, senza nuocere ad altri – quel che considera essere quanto di più prossimo alla propria personale felicità.

C'è una citazione, che trovo adeguata all'occasione, secondo cui gli uomini combattono per la libertà e poi, tra le leggi che fanno per assicurarla a tutti, ne accumulano anche alcune per portarla via a se stessi. Credo che oggi in quest'Aula, dismessa ogni logica di appartenenza politica, potremmo ridare un po' più di quella libertà che chi ha legiferato prima di noi, in ben altre condizioni storiche e sociali, ha comunque com-

presso. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Bocchino).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, avrò modo nella mia dichiarazione di voto sul provvedimento di spiegare meglio quello che penso su questa proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1, peraltro annunciata, avanzata dalla relatrice, sulla quale il nostro voto sarà contrario.

Vorrei anche dire che non parlo a titolo personale, ma a nome del mio Gruppo e del mio partito: questa precisazione può sembrare un po' pleonastica, ma uso queste parole perché ritengo – e su questo davvero sono in dissenso con la relatrice e con il Governo, che in qualche modo si rimette all'Assemblea – che sia troppo comodo considerare questioni di questo tipo semplicemente come materie eticamente sensibili. Queste sono scelte politiche e quindi, nel momento in cui si mettono in campo le scelte politiche, bisogna avere, a mio parere, il coraggio di portare avanti alcune convinzioni, anche diverse dalle mie, ma insisto nel dire che trovo troppo comodo questo tipo di impostazione, peraltro anche in totale contraddizione con un pezzo di storia che ci portiamo dietro, che ha un percorso anche molto significativo in questo Paese e che parla di tante battaglie che sono state condotte proprio su questi temi.

Penso che sia un errore stralciare il comma 2 e penso che questo provvedimento sarebbe stato molto migliore se invece lo avesse contenuto. Ci troviamo peraltro con il risultato un po' paradossale di avere un testo peggiorato rispetto a quello che ci è arrivato dalla Camera, e anche questo lo dirò in dichiarazione di voto, perché cambiare i termini che decorrono dalla notifica alla comparizione evidentemente allunga i tempi e appunto il lavoro che avrebbe dovuto fare il Senato, cioè quello di mettere a punto un testo più avanzato rispetto a quello che era stato approvato alla Camera, o almeno uguale a quello, nel momento in cui viene stralciato il comma 2, chiaramente viene meno.

È chiaro che il legislatore italiano non è ancora maturo per mettere in campo quello che, a nostro avviso, è un elemento di totale civiltà. La nostra legislazione è ad oggi totalmente arretrata sul tema del matrimonio e del divorzio e ci porta ad essere davvero il fanalino di coda nell'intero continente europeo e purtroppo la scelta che facciamo oggi inficia quello che avrebbe potuto essere un ottimo provvedimento. Noi comunque lo voteremo, perché naturalmente non ci sfugge che il provvedimento al termine di questo *iter* determinerà comunque una condizione migliore di quella attuale, ma laddove non fosse stato stralciato il comma 2, ed io mi auguro che questo non accada e che il Senato respinga l'ipotesi dello stralcio, ci saremmo trovati davvero, una volta tanto, dinanzi ad un cam-

biamento di verso. Purtroppo però sappiamo che cambiare verso è un *slogan* molto bello ed anche facile a dirsi, ma quando si deve concretizzare nella pratica diventa un po' più difficile e qualche volta ci si rifugia dietro ad una cosiddetta coscienza etica o ad una cosiddetta materia eticamente sensibile.

Noi continueremo la battaglia su questo punto, che per noi evidentemente è anche un punto di cultura politica, come ben si capisce. Il nostro Gruppo, nelle sue componenti Sinistra Ecologia e Libertà e Gruppo Misto, riproporrà questo testo alla Camera quando ci sarà il nuovo passaggio e, laddove dovesse essere questo il testo finale del provvedimento, certamente presenterà un disegno di legge per poter anche nel nostro Paese finalmente mettere in campo uno strumento di divorzio diretto e superare questa procedura a doppio binario tutta italiana, figlia del profondo conservatorismo di questo Paese su questi temi, che questo provvedimento avrebbe potuto, una volta tanto, mettere da parte. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Bocchino).*

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, ovviamente, come diceva il Manzoni ne «I Promessi sposi», il coraggio o lo si ha nel DNA o non lo si ha. La nostra relatrice, la senatrice Filippin, ha usato l'avverbio «tuttavia», ma io ne uso un altro, più consono, «purtroppo», per dire che, purtroppo, la relatrice questo coraggio non lo ha avuto e non ce l'ha. Cosa ci possiamo fare? Non possiamo farci assolutamente nulla.

Che la questione sia di natura politica lo dimostra un fatto e vorrei che lo si tenesse presente quando si parla di Costituzione e si tirano fuori i Padri della Patria e della Costituzione, ma anche i padri che nella Prima Repubblica hanno fatto grande l'Italia, portandola a essere la quinta potenza economica del mondo. Mi riferisco al fatto che nel 1974, quando abbiamo chiamato gli italiani a decidere sul divorzio con il *referendum* del 12 e 13 maggio, c'erano stati dei politici veri che, pur facendo parte di un Governo, hanno avuto il coraggio di portare avanti una legge sul divorzio anche con l'opposizione. Chiamati a *referendum*, gli italiani ci hanno detto che volevano il divorzio e dopo quarantun'anni chiedetelo nelle piazze cosa vogliono, chiedetelo a chi deve subire o sopportare le lungaggini, gli impedimenti di legge che non permettono alla famiglia di esistere. Infatti, tenere insieme una famiglia, con o senza figli, in cui non c'è più dialogo, in cui ognuno ha una vita per conto proprio, in cui vi sono solamente litigi, non è più vivere, quella non è più famiglia. Gli italiani non vogliono degli azzeccagarbugli (non come diceva Manzoni, ma come diceva Machiavelli), non vogliono leggi farraginose e

non comprensibili; vogliono che il matrimonio, una volta finito, sia finito, proprio per tutelare di più i figli. *(Applausi della senatrice Repetti).*

È proprio l'opposto di quello che sostenete voi adesso: la garanzia per i figli è lo scioglimento veloce, perché i figli non si tutelano per legge. Come ho già detto l'altra volta, è il DNA, sono i nostri impulsi ormonali interni (noi abbiamo 10 milioni di anni di evoluzione; lo ha scoperto Darwin, non io), quindi è il nostro sentire interiore, è la nostra psiche che si è plasmata a permettere di tutelare i figli. Non c'è bisogno del giudice. Abbiamo un Parlamento fatto di troppi avvocati e forse di troppi magistrati che vogliono tutelare la loro professionalità e la loro remunerazione. Gli italiani sono stanchi di spendere tutti quei soldi per arrivare a un divorzio e voi li obbligate a questa prebenda. Hanno bisogno di certezze e se andiamo a chieder loro cosa vogliono, risponderanno che vogliono quello che vi sto dicendo: dopo quarantun'anni vogliono quello che hanno votato in 20 milioni nel 1974, guarda caso, il 13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima, perché anche chi c'è sopra di noi dal punto di vista soprannaturale (per chi ci crede) ha voluto che ci fosse questa possibilità.

Non possiamo sempre dipendere da Santa Romana Chiesa che ci vuole dare lezione di moralità. Credo abbia ragione chi sostiene, come fa il Vangelo, che chi è senza peccato scagli la prima pietra; lo dovrebbe fare prima la congregazione episcopale e lo fa Papa Francesco quando si chiede chi è lui per non dare la comunione ai divorziati, quindi indirettamente chiedendosi chi è lui per sostenere che il matrimonio è indissolubile anche dal punto di vista cattolico. Eppure ci dovranno tornare, non possono permettere che passino cinque secoli come è accaduto per chiedere scusa a Galileo Galilei. Anche in questo caso sanno che si dovranno ammodernare e lo dovranno fare. Tuttavia dobbiamo garantirlo soprattutto noi che siamo uno Stato laico e non etico. Quindi non è questione di morale e di etica, ma di politica; significa sapere cosa vuole la nostra gente, andarle incontro e non permettere che qui si decidano leggi per permettere a quelle orde di avvocati di vivere sulle disgrazie altrui.

Quindi, proprio sulla legge Fortuna Baslini, che è stata oggetto di un *referendum*, gli italiani si sono pronunciati quarantun'anni fa; non ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono gli italiani, le famiglie, che sono centinaia. Ce lo chiedono tutte le famiglie.

Sentir dire che noi abbiamo una Costituzione fondata solo sulla famiglia mi fa sorridere: forse i figli che nascono non dal matrimonio ma dalla convivenza sono forse di serie B? Significa che la tutela della nostra Costituzione vale per tutti, e vale soprattutto per i più deboli, che vanno sì garantiti, ma permettendo alle persone di rifarsi una famiglia e di fare nuovi figli. Io credo che nascano meno bambini proprio perché siamo degli azzeccagarbugli, ma alla Niccolò Machiavelli e non alla Manzoni.

Chi vota lo stralcio non sa il male che fa all'Italia, agli italiani e famiglie. Personalmente, da socialista, da riformista, voterò convintamente, e urlerò il mio voto, contro questo stralcio. Era una buona legge e adesso diventa veramente insufficiente. Il coraggio, ritornando a «I promessi sposi» e a don Abbondio, non lo avete avuto. Questo me lo dovete con-

cedere: anche il Partito Democratico ormai si è involuto; dice di essere nell'Internazionale socialista, ma anche questi comunisti o socialisti stanno morendo democristiani, ma della peggior Democrazia Cristiana e non della migliore, con cui noi eravamo alleati. *(Applausi della senatrice Repetti).*

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contro questa proposta di stralcio, perché noi sappiamo bene, e lo sappiamo tutti qui dentro, che la proposta di stralcio non è finalizzata alla nascita di un nuovo disegno di legge, ma semplicemente al suo insabbiamento, ed è quindi l'anticamera dell'insabbiamento di questo provvedimento.

Noi voteremo contro lo stralcio perché siamo favorevoli a che il Senato si possa esprimere e possa votare anche sul divorzio immediato – perché no? – e affinché ciascuno dei suoi membri se ne assuma le responsabilità davanti al Paese. Noi voteremo contro questo stralcio perché non votare ci sembra una scelta da Ponzio Pilato, da chi lancia il sasso ma poi, al momento di assumersene la responsabilità, nasconde la propria mano. Per questi motivi voteremo contro lo stralcio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che all'interno del Gruppo Misto ci sono senatori che aderiscono allo dichiarazione di voto pronunciata dal senatore De Cristofaro ed altri che, invece, voteranno secondo la loro coscienza, nell'idea che certamente debba essere garantita la libertà di scegliere anche in questa occasione, che è molto di coscienza.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Caliendo? Lei è già intervenuto in dichiarazione di voto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Ho fatto una dichiarazione a nome del Gruppo Forza Italia, ma il mio Gruppo in queste materie, come lei sa, e per un patrimonio ideale e culturale, lascia liberi i propri senatori di votare

come vogliono, come ritengono opportuno e giusto per ragioni di coscienza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse questo breve dibattito e tutti gli interventi che ci sono succeduti. La questione è molto rilevante e su di essa i senatori del Partito Democratico questa mattina si sono riuniti in Assemblea e si sono espressi con un'indicazione che poi è stata fatta propria dalla senatrice Filippin e che la stessa senatrice ha espresso a nome del Gruppo.

In particolare, mi hanno colpito, degli interventi svolti finora, quelli della senatrice Cattaneo e del senatore De Cristofaro.

Infatti, la senatrice Cattaneo ha svolto il tema della libertà di ciascuno di noi e della necessità che questa libertà venga protetta normativamente, ossia venga data a ciascun cittadino italiano la possibilità di decidere responsabilmente di se stesso, di cosa vuol fare della sua vita. Il senatore De Cristofaro ha, invece, sottolineato il carattere politico di questa discussione, non solo etica; anzi, di più: è politica e parlamentare. Stiamo votando e prendendo una decisione che ha natura procedimentale e che non ha a che fare con il contenuto del comma, di cui la senatrice Filippin ha chiesto lo stralcio.

Sono rimasto colpito dagli interventi dei senatori Cattaneo e De Cristofaro e mi sono chiesto come mai, pensandola come loro e condividendone totalmente i loro interventi, voterò diversamente da loro. Per quale motivo voterò diversamente da due senatori che, su questo argomento, la pensano come me? È questo che vorrei cercare di spiegare, signor Presidente.

Come emerso chiaramente dall'assemblea di questa mattina, il Partito Democratico, nella sua grande maggioranza, non ha alcun pregiudizio negativo – e oserei dire, positivo – sul contenuto di questo comma. Il Partito Democratico pensa che questo sarebbe, nel momento in cui diventasse parte del nostro ordinamento, un utile istituto. Ma noi valutiamo la condizione parlamentare nella quale ci troviamo. È arrivato al Senato un provvedimento cui noi attribuiamo un grandissimo valore, e mi dispiace aver sentito colleghi che considerano con minore favore la norma che noi andremmo a varare ove lo stralcio venisse approvato. Approviamo una grande iniziativa perché il divorzio breve è una cosa grande: i sei mesi, un anno di tempo sono un cambiamento molto consistente rispetto ai tempi e al regime giuridico attuali.

Temiamo che, nel modificare una norma così tanto innovativa, nel passaggio obbligatorio alla Camera dei deputati del bicameralismo ancora perfetto, il provvedimento possa ritardare moltissimo la sua approvazione o, addirittura, trovare degli ostacoli politici per cui possa finire incagliato. Non sarebbe la prima volta che succede nella navetta tra Camera e Senato

e, specialmente su temi di questa natura e di questa delicatezza, credo che, in coscienza, nessun senatore possa escluderlo.

Pertanto, prendiamo l'impegno politico e parlamentare che questo stralcio porti naturalmente ad un disegno di legge che avrà il contenuto di questo secondo comma e prendiamo l'impegno politico e parlamentare di sostenerne il rapido esame in Commissione e in Assemblea al Senato; ma chiediamo che venga approvato lo stralcio per consentire una decisione positiva e rapida. Noi vogliamo che il divorzio breve sia rapidamente approvato e che rapidamente entri nel nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con la stessa rapidità procederemo anche a quello che qualcuno chiama diretto, qualcuno immediato esame di questo nuovo istituto. Ma – vi prego – non mettiamo a rischio, né nei tempi né nel contenuto, una legge che tanti italiani aspettano e che vogliono venga approvata rapidamente e in modo fattivo per le loro aspettative. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S1.1 riferita al comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni ivi contenute confluiranno nell'autonomo disegno di legge n. 1504-*bis* che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.113 a 1.118.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.100 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole a condizione che l'impegno per il Governo sia modificato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Il presentatore accoglie la proposta di modifica formulata dalla relatrice?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do breve lettura dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto».

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti ovvero esprimo parere contrario su tutti, anche gli aggiuntivi.

Quanto agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 i proponenti hanno chiesto di poterli ritirare per trasformarli in un ordine del giorno. Su tale or-

dine del giorno esprimo parere favorevole a condizione che sia così riformulato: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102».

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie la riformulazione della relatrice?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Sugli emendamenti all'articolo 2, il Governo si rimette all'Aula. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2), accolto dal Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.100, presentato dal senatore Mauro Mario, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.101 risulta precluso dalla reiezione degli emendamenti 1.0.101 e 2.0.100.

L'emendamento 3.0.103 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.104, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.106, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.107, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.108, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.109, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.110, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.111, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.112, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.113, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.114, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto comprensivo «Eleonora Duse» di Bari, che stanno assistendo ai lavori del Senato e che ringraziamo per la loro visita. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.115, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.116, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.117, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, il nostro è un Gruppo non misto ma anarchico, nel senso buono del termine, perché è quello che nel 1882 fondò il più antico partito italiano, quello dei socialisti. Ognuno quindi voterà secondo la propria coscienza ed il proprio credo politico: è la vera democrazia che ci hanno chiesto i nostri Padri costituenti, dato che non esiste vincolo costituzionale di mandato.

Io, però, dichiaro fin d'ora che voterò a favore nonostante tutto, o forse dovrei usare l'avverbio «purtroppo», a differenza della collega Filippin, la relatrice, che ha usato «tuttavia». So infatti che, anche se la pensava come me, ha dovuto subire l'ordine perentorio e secco di Zanda, che – l'abbiamo sentito, autorevole ed autoritario al tempo stesso – ha imposto al Gruppo del Partito Democratico, per ragioni di mantenimento di Governo, di votare quindi per lo stralcio del divorzio diretto. Gli italiani, così, non avranno il divorzio diretto, che sarà invece bloccato in un binario morto.

Nell'ottica di un contesto di semplificazione e sburocratizzazione, il provvedimento sul divorzio breve rappresenta certamente un tassello fondamentale. La riduzione dei tempi necessari per la cessazione degli effetti di un matrimonio giunto alla fine, laddove i coniugi siano consenzienti, va pertanto accolta favorevolmente. Semplificare deve infatti significare rendere ai cittadini la vita più semplice, anche favorendo i rapporti tra essi ed i poteri costituiti.

Nel caso di accordo tra i coniugi che abbiano deciso d'interrompere la propria vita coniugale, qualora non vi siano particolari cause ostative, non vi è quindi alcun motivo per non facilitare il divorzio. L'accanimento terapeutico che si vuol portare avanti non è condivisibile, perché gli italiani ce l'hanno chiesto già 41 anni fa con il famoso *referendum* sul divorzio e sulla legge Fortuna-Baslini, perché ce lo chiedono quotidianamente e sistematicamente e perché anche la Chiesa, io credo, con questo Papa dovrebbe adeguarsi all'evoluzione in atto. Giustamente, quando il Papa afferma di voler concedere la comunione anche ai divorziati, egli vuol anche dire che, anche per Santa Romana Chiesa il matrimonio non può essere indissolubile, perché ciò non è scritto né nei 10 comandamenti dati a Mosè dal Padreterno né, tantomeno, nei Vangeli.

Quindi, anche per chi come me crede, ancorché laico, che la famiglia è, sì, al centro della nostra Costituzione, ma questa stessa Costituzione tutela anche le famiglie di fatto, le convivenze e tutti i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, tra il matrimonio e anche quelli nati con la fecondazione eterologa alla quale, se Dio vuole, siamo arrivati non grazie ad un Parlamento, ma grazie alla Corte costituzionale.

Fare ciò significa potenzialmente anche facilitare eventuali matrimoni successivi al divorzio e quindi avere altre famiglia e altri figli, ovviamente con una qualità di vita migliore. Ciò che conta, infatti, è che una famiglia sia serena e viva con amore e compartecipazione quelle che sono sia le gioie che i dolori.

Come si suol dire nella mia terra di Lunigiana: morto un Papa se ne fa un altro. Se, dopo un matrimonio, ci si trova di fronte a una nuova con-

vivenza, che produce un matrimonio e dei figli, perché non favorire l'insediamento di una nuova famiglia e di una nuova cellula familiare?

Non si possono costringere due persone consapevoli ad essere schiavi di un legame che non funziona più. Che la famiglia sia un valore primario da garantire e tutelare il più possibile non è in discussione. La famiglia, le convivenze, le coppie di fatto e i valori che le regolano (intesi come l'educazione dei figli, la mutua convivenza, il mutuo soccorso nelle avversità e le malattie) non sono in discussione.

Se questi vengono meno, però, che senso assumono anni di legami forzati e dalla connotazione esclusivamente giuridica?

Ho parlato di Azzeccagarbugli, ma non nel senso manzoniano, bensì nel senso machiavelliano del termine. Perché mai intorbidire le acque in una questione semplice come il matrimonio? Ci si rivolge al Comune, all'autorità civile o a quella ecclesiastica, e il matrimonio viene contratto senza bisogno di avvocati. E così deve essere quando questo viene meno, vi siano figli o meno.

Se due persone consapevoli si rendono conto che questi valori non sono più condivisi, magari anche solo da uno dei due, non ha nessun senso, né sotto il profilo logico né sotto quello legislativo, costringerli a trafile di anni in attesa di non si sa bene cosa. E a guadagnarci, ovviamente, sono solo gli avvocati. Se il risultato resta l'ottenimento della cessazione dei vincoli matrimoniali non c'è motivo per allungare un'agonia che rischia di apportare solamente maggiore sofferenza.

Crearsi una nuova vita è un diritto e non deve essere avvertito che, per legge, non si può contrarre un nuovo matrimonio: naturalmente se, dopo anni e anni, si è addivenuti a interrompere il precedente.

Bisogna, su simili temi, agganciarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente in quei Paesi che, pur con i loro difetti, da sempre si sono posti all'avanguardia sui temi etici e sui diritti civili. E si pensi che un tempo li definivamo Paesi barbari mentre invece adesso danno loro lezioni di diritto a noi che, con l'Impero romano, il diritto lo abbiamo esportato ovunque.

Certo: bisogna avere il coraggio di cambiare. Ciò in passato è avvenuto su temi ben più delicati: ho citato prima la legge Fortuna-Baslini del 1970 sul divorzio, ma ci sono anche i casi più recenti della fecondazione omologa ed eterologa. Oggi nessuno si immaginerebbe di poter rinunciare a quelle che, dall'introduzione del divorzio alla possibilità di interrompere la gravidanza, rappresentano delle vere e proprie conquiste civili. Abbiamo interrotto anche il turismo della maternità. Si andava in Francia, in Svizzera, in Slovenia o in Spagna; abbiamo avuto migliaia, decine di migliaia di casi. Che vergogna! Questo Parlamento non è stato all'altezza delle richieste che venivano dalla sua gente e dai suoi cittadini.

Personalmente sono convinto che questo provvedimento si ponga sulla medesima scia, benché la sua portata e il suo impianto siano certamente inferiori a quelli testé citati, anche a causa dello stralcio che è stato approvato *obtorto collo*. Non si è avuto il coraggio necessario, quel coraggio che i nostri Padri costituenti e i politici della Prima Repubblica ovvia-

mente avevano. Essi hanno fatto grande l'Italia e, come ho ricordato prima, l'hanno portata ad essere la quinta potenza al mondo. Adesso – ahimè – siamo ridicolizzati. Non voglio citare il caso dei marò, che rappresenta un'umiliazione per l'intero suolo patrio; ai tempi di Bettino Craxi ciò non sarebbe sicuramente successo.

Modernizzare la società è una priorità che qualsiasi Parlamento, qualsiasi Governo e qualsiasi Paese devono avere come proprio faro; è la direzione verso la quale tendere per lo sviluppo stesso della società. Come altri nel naturale gioco democratico, anche questo provvedimento è e sarà fortemente sostenuto da alcuni ed altrettanto fortemente avversato da altri. Ciò di cui sono certo è che le future generazioni guarderanno ad esso come a qualcosa, oltre che giusto, anche indispensabile e diranno che non è mai troppo tardi, anche se tardivamente l'abbiamo fatto (e grazie al cielo l'abbiamo fatto), un po' è meglio che niente; qualcosa siamo riusciti a fare. Io personalmente voterò a favore; il Gruppo che rappresento, che è il più democratico, darà il suo voto secondo coscienza. *(Applausi del senatore Ferrara Mario).*

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, anche se invero la discussione generale, la trattazione e la votazione di questo provvedimento hanno impegnato quest'Aula per un tempo che possiamo considerare limitato, non per questo noi tutti non ci siamo resi conto dell'importanza dell'argomento di cui stiamo parlando. Concordo con quanto ha detto la relatrice, quando ha affermato che non stiamo parlando del venir meno del principio dell'indissolubilità del matrimonio e che non siamo qui a rinverdire delle argomentazioni che sono state svolte ed ampiamente dibattute negli anni '70.

Quello che sta avvenendo oggi è l'introduzione di una semplice modifica sotto il profilo dei termini.

La Lega Nord ha condiviso favorevolmente il fatto che non sia stata superata la differenziazione che esiste fra la separazione e il divorzio, escludendo quindi il cosiddetto divorzio immediato. A nostro avviso, riteniamo particolarmente pregnanti le argomentazioni secondo cui, dal punto di vista giuridico, le condizioni che portano alla separazione sono diverse dalle condizioni che devono esistere perché sia pronunciato il divorzio. Dobbiamo tuttavia tenere conto anche di come la vita e il modo di concepire la vita siano cambiati negli anni. La legge e noi stessi dobbiamo renderci conto del fatto che dobbiamo adeguare la normazione al cambiamento di costume e di cultura. Purtroppo non sempre i matrimoni resistono. C'era una vecchia pubblicità che diceva che un diamante è per sempre, il matrimonio no: il matrimonio, la dichiarazione che si fanno i coniugi non dura per l'eternità. In tutto questo, si tratta senz'altro di un istituto fondamentale da difendere, perché è su di esso che poi nasce una fa-

miglia. Allo stesso tempo, però, bisogna concedere e riconoscere che tutti hanno il diritto di rifare una famiglia, di rifarsi una vita e di avere delle altre occasioni.

Sotto questo profilo, tante leggi e tante sentenze possono essere anche fatte e discusse; però la grande domanda è se la legge risolva la crisi o se può forse contenerla. Sotto questo profilo è anche difficile pensarlo, perché i presupposti e le condizioni che hanno portato ad una crisi coniugale, e che hanno portato poi i coniugi a decidere per una separazione legale, probabilmente partono da una crisi che viene ripresa e rinvigorita proprio nel momento in cui si apre il procedimento per il divorzio. Questo è ben noto a tutti.

Non sempre ci sono separazioni consensuali e divorzi congiunti; spesso, purtroppo, ci sono situazioni di contenzioso che esacerbano anche situazioni di crisi. Non sempre l'avvocato o il magistrato riescono a trovare soluzioni a queste situazioni. Pur tuttavia, ci chiediamo fino a che punto possiamo esprimerci e andare ad incidere su quello che è un istituto fondamentale che, come si diceva, è quello dal quale nasce una famiglia.

Tante argomentazioni possono essere fatte perché non si parla solo di diritto. È facile parlare di quali possono essere le condizioni che portano ad una separazione o i presupposti perché ci sia una pronuncia di divorzio, ma i motivi che sorgono che danno origine ad una crisi familiare sono molto complessi. Noi riteniamo anche che la normativa, così com'è stata affrontata, non venga neanche ad incidere sulla situazione che riguarda i minori, che abbiamo voluto sottoporre proprio all'attenzione del Governo tramite i nostri emendamenti, che volevano discutere delle problematiche circa l'affidamento condiviso, le modalità di contribuzione che, purtroppo, creano grosse liti nel momento in cui si compare davanti ad un magistrato. Sotto questo profilo, siamo ben lieti che i nostri ordini del giorno siano stati accolti, invitando il Governo e tutti noi in quest'Aula a rivedere magari tutta la questione che alimenta molte cause e liti giudiziarie.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie abbiamo deciso, come si era già anticipato in sede di discussione generale, che sia lasciata la libertà di voto da parte di tutti i componenti riguardo a questo provvedimento. D'altra parte, lo stesso Governo si è rimesso all'Assemblea su molti emendamenti, con questo riconoscendo che effettivamente non stiamo parlando di una scelta strettamente politica, giuridica o tecnica perché andiamo a coinvolgere talune sensibilità personali e profonde di come si interpreta e si pensa che questa norma possa incidere sulla vita (come durata) di un matrimonio e sui suoi tempi per la risoluzione del medesimo.

Personalmente posso esprimere il mio voto favorevole a questo provvedimento perché ritengo che da una parte la riduzione dei termini prevista possa concedere anche un'opportunità per i coniugi di rifarsi un'altra vita e dall'altra, tempi più ristretti possono permettere che vengano trattate le questioni che hanno dato origine alla crisi coniugale in sede di separazione come in sede di divorzio quasi come fossero unitarie, senza prolungare all'eccesso i momenti di difficoltà.

Rendiamoci conto che una causa per una separazione può durare sette anni e si arriva a passare in un'aula giudiziaria anche più di dieci anni per cercare di risolvere questioni attinenti ad una crisi coniugale. Ebbene, penso che questa sia veramente una forma di ingiustizia perché la gente a volte si rovina facendo le cause. *(Applausi del senatore Candiani)*. Riteniamo, quindi, che tempi più contenuti possano agevolare e permettere una trattazione più unitaria.

Per quanto riguarda invece la proposta di stralcio che è stata votata e che abbiamo votato anche noi della Lega Nord, abbiamo convenuto proprio con tutta l'Assemblea perché riteniamo che i tempi ancora non siano ancora maturi per trattare la questione del cosiddetto divorzio immediato. Sotto il profilo più squisitamente tecnico, si può ritenere che le condizioni che portano alla pronuncia di separazione siano diverse da quelle relative ad un divorzio: quelle che precedono una separazione si realizzano quando vi sono delle circostanze che rendono intollerabile la convivenza, mentre nel momento in cui venga pronunciata la sentenza di divorzio deve essere verificato ed accertato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Non solo, ma il nostro Gruppo ha anche delle perplessità relativamente al fatto che, in un mondo come quello di oggi, dove alle volte ci sono anche degli opportunismi che passano attraverso l'istituto del matrimonio, possa essere strumentalizzata la possibilità di ottenere dei divorzi forse un po' facili, dando origine a matrimoni di comodo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ad ogni buon conto, invitiamo questa Assemblea a prendere in considerazione seriamente la questione che riguarda l'affidamento dei minori e le situazioni che si vengono a creare per quanto riguarda le contribuzioni per il mantenimento dei figli. Vi sono molte situazioni di genitori separati che vivono effettivamente – signori, rendiamocene conto – in una situazione di quasi povertà, una nuova forma di povertà per cui una persona con un modesto reddito, in un'economia di scala, quando si trovava in famiglia, poteva vivere, nel momento in cui si è divisi si trova ad affrontare delle difficoltà insormontabili. Sotto questo profilo, bisogna valutare e non irrigidirsi su alcune normative e su alcune interpretazioni. Bisogna cercare di adeguare la nostra normativa in modo da permettere anche al magistrato di pronunciare delle decisioni più giuste.

Penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che sia stato fatto un buon lavoro anche dalla Commissione, perché il testo che era uscito dalla Camera presentava effettivamente molte criticità. Così come lo abbiamo discusso e votato, ritengo che possa essere un buon inizio.

Dobbiamo comunque ricordare che quando si parla purtroppo di separazione e di divorzio, l'unico principio al quale pensare è quello della famiglia, quindi anche se stiamo parlando di un momento di crisi della famiglia, ricordiamo sempre che la famiglia è il nucleo, la fonte della nostra vita sociale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è evidente che la dichiarazione di voto che ora mi accingo a fare a nome del Gruppo per le Autonomie-MAIE-PSI è una dichiarazione di voto che non può assolutamente eludere quei temi fondativi della politica stessa, che non possono assolutamente, a loro volta, essere elusi senza una riflessione che sia in ambito etico; vuoi che si richiami alla filosofia del diritto, vuoi che si richiami ad una più corretta filosofia costituzionale.

Prima della dichiarazione di voto, sono quindi necessarie alcune considerazioni da parte nostra. Sono, queste, premesse ineludibili per un'argomentazione sostanziale e non formale, scevra da derive ideologiche in un disegno di legge – quale quello in oggetto – che evoca sicuramente conflittuali valutazioni etico-sociali, giuridiche, legislative. Indissolubilità del matrimonio da un lato, scioglimento o cessazione degli effetti civili dall'altro si richiamano a paradigmi assiologici divergenti.

Necessita quindi un'argomentazione laica, perché la laicità metodologica (altrimenti quella contenutistica non sarebbe altro che laicismo avaloriale) rappresenta la cifra delle istituzioni politiche che operano e hanno luogo entro il perimetro di una democrazia pluralistica.

Siamo consapevoli che la democrazia pluralistica presuppone la separazione – tradizione del costituzionalismo moderno – fra verità e giustizia, fra religione e politica.

L'indissolubilità del matrimonio rappresenta il paradigma che il Cristianesimo definisce in termini di sacramento; espressione questa che certamente non troviamo nella Costituzione italiana. II matrimonio è comunione di vita e di amore fra un uomo e una donna. Una volta celebrato, il matrimonio, per il sentire cristiano, è indissolubile di per sé.

II matrimonio, proprio attraverso la scelta di una singola persona, si giustifica ontologicamente per il riconoscimento che viene superata la dualità dei singoli nel compimento dell'unità che è ricomposizione dell'Unità generatrice; tema, questo, di pertinenza trinitaria. Risulta evidente che il riconoscimento della sacralità del vincolo matrimoniale non può giustificare il divorzio.

In merito alla distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile, risulta adeguato ricordare il dibattito, per il vero molto acceso, nell'Assemblea costituente, soprattutto quando il progetto della Commissione dei 75 affermò il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Si rilevò un'appassionata e tenace opposizione alla consacrazione costituzionale dell'indissolubilità del matrimonio. Al termine di un aspro confronto l'indissolubilità fu estromessa dal testo costituzionale.

Sempre in tema di distinzione tra ordine religioso e ordine civile, è altrettanto importante ricordare le questioni di legittimità sollevate al va-

glio della Corte costituzionale – e respinte – in merito alla legge del 1º dicembre 1970, n. 898. Le questioni di legittimità sollevate concernevano in particolare la cessazione degli effetti civili, che la legge idealmente contrappone allo scioglimento del matrimonio.

Una domanda potremmo porci a questo punto: è una mera distinzione terminologica quella tra «cessazione degli effetti civili» e «scioglimento»? Tutt'altro. Non è una mera distinzione terminologica; segna in maniera inequivocabile la distinzione tra piano religioso e civile. La *ratio* della duplicità di disposizioni è stata individuata nella esigenza di prestare rispetto al principio costituzionale della distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile e quindi nella necessità di evidenziare che, anche quando un matrimonio celebrato in forma religiosa assume rilevanza civile, lo Stato – laico e pluralista – non ha titolo per interferire sulla qualifica delle sue proiezioni confessionali. Pertanto, la formulazione «cessazione degli effetti civili» assolve a una funzione in qualche modo «evocativa», operando come un prisma che lascia intravedere i contorni di un matrimonio superstite nell'ordine religioso, di là dell'opera dissolutrice compiuta nell'ordine civile. Sono parole riportate nelle sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n.13 del 1991.

In altri termini, con la cessazione degli effetti civili sono travolti i soli effetti civili e non quelli religiosi, appartenenti questi ultimi alla sfera immune dalla legislazione statuale. Come dire: *non omne quod licet, honestum est*; non tutto ciò che la legge civile permette è lecito sotto il profilo etico-religioso, né conforme agli obblighi che derivano al fedele dalla sua appartenenza alla Chiesa. In altri termini, il matrimonio religioso, in quanto indissolubile nella sua essenza, resiste al divorzio stesso.

Tuttavia, per altro aspetto, l'esplicito riferimento alla famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», come recita l'articolo 29 della Costituzione, è l'affermazione del fondamento giusnaturalistico e quindi non confessionale dell'indissolubilità. L'espressione «società naturale» configura la famiglia come nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia per consentire all'uomo e alla donna di superare la dimensione individuale.

È un'evidenza consolidante che oggi, diffusamente, l'indissolubilità del matrimonio non è più questione reale e aperta, in un contesto di dematrimonializzazione dove la questione prioritaria non è il dilagare dei divorzi, ma – se permettete, volendo usare un'espressione codificata anche in letteratura – si assiste a una certa agonia del matrimonio civile. Penetrando all'interno del significato stesso del vincolo matrimoniale, se esso è considerato un contratto, non può che ritenersi anche a termine qualora non esistano più le condizioni che lo avevano motivato e regolato. La tesi del matrimonio come contratto a termine mediante il divorzio sollecita la rivendicazione di una libertà privatistica, in una prospettiva di negazione del matrimonio come istituto eminentemente relazionale.

Per quanto si possano considerare e giustificare tutte le ragioni che inducono al divorzio, esso inevitabilmente rappresenta una frattura, una ferita, il riconoscimento di un errore. C'è la consapevolezza che nulla può

azzerare o alleggerire il disagio e il nocumento che la crisi matrimoniale provoca ai minori, che ne sono spettatori partecipi, ma impotenti e soprattutto immancabili vittime.

La stessa separazione, poi, si configura sempre più come un divorzio a termine o sotto condizione sospensiva. Invero è avvenuta una trasmutazione dell'istituto stesso della separazione che, da stato temporaneo indirizzato al ripristino della convivenza (quasi pausa di riflessione, altresì definito uno *spatium deliberandi)* e alla riconciliazione dei coniugi, diviene tappa iniziale di un processo che inevitabilmente sfocerà nel divorzio.

La riduzione dei tempi della separazione, riportati nel disegno di legge in oggetto, risponde ad una comune e sentita esigenza di celerità nella modifica del proprio *status* di coniuge. È altresì evidente che la previsione di un lasso di tempo troppo esiguo, direi inesistente, quale quello configurato e prospettato nel cosiddetto divorzio immediato rende impossibile qualsiasi ripensamento e riconciliazione tra i coniugi.

Comunque, è bene sottolineare che si riscontra una grave carenza e inadeguatezza di percorsi indirizzati al ripristino della convivenza, alla ricostruzione di un periodo giusto o opportuno nel quale qualcosa di particolare può essere ricostruito, ricomposto all'interno della stessa famiglia. D'altra parte, risulta comprensibile, in situazioni di grave e irrimediabile conflittualità coniugale, che la durata della separazione sia breve.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni addotte, a nome del Gruppo per le Autonomie, PSI-MAIE, dichiaro voto favorevole in merito al disegno di legge in oggetto. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi, come Gruppo Misto-SEL, voteremo a favore di questo provvedimento perché lo riteniamo un avanzamento rispetto alla normativa vigente in materia di separazione tra coniugi che oggi, come ho già avuto modo di dire qualche minuto fa, nel nostre Paese è tra le più restrittive di quelle dei vari Paesi europei. Avremmo di gran lunga, credo sia noto, preferito (infatti l'avevamo condivisa) la previsione del passaggio al divorzio diretto superando la fase della separazione, e per questo abbiamo considerato lo stralcio di quella norma un errore politico serio.

A quanto pare, il legislatore italiano non è ancora maturo per cambiamenti che nel nostro Paese sembrano chissà quanto radicali e che, invece, in altri Paesi europei sono largamente e da tempo accettati. Siamo rimasti i soli nell'Unione europea, eccetto l'Irlanda del Nord e la Polonia, a dover chiedere la separazione prima del divorzio. Il passo avanti che facciamo oggi, comunque positivo, è davvero il minimo indispensabile per avvicinarci alle legislazioni degli altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia

e la Germania, nei quali è patrimonio comune e assodato che le relazioni matrimoniali possano proseguire soltanto con il costante impegno di entrambi i coniugi e che ogni altra scelta non possa essere contrastata e penalizzata.

Quelle che approviamo oggi sono misure minime di civiltà e di libertà e sarebbe stato, viceversa, molto più innovativo e importante il superamento del doppio binario, quello che porta per l'appunto a questa doppia procedura tutta italiana: prima la separazione poi il divorzio. Tale procedura allunga i tempi, aumenta i costi, aggrava inutilmente il carico di lavoro della giustizia, produce disfunzioni nei tempi e una farraginosità che crea disagi, talvolta aggirata con il cosiddetto turismo verso gli altri Paesi nei quali il divorzio breve è concesso. Naturalmente si tratta, come ben si capisce, di una forma di turismo garantita solo a chi ha le risorse economiche per poterlo fare.

Allora credo, e vorrei discutere di questo con l'Assemblea, che noi forse una riflessione un po' più generale sul tema dei diritti nel nostro Paese dovremmo davvero farla. Un Paese che pure in un'altra stagione politica e culturale, ormai purtroppo molto lontana, fu all'avanguardia nell'intero panorama continentale. Fu così, per esempio, quando si passò in Italia dal delitto d'onore alla legge sul divorzio; fu così quando si passò dalla vergogna dei manicomi alla legge Basaglia.

Il nostro Paese, che fu in quella fase attraversato da un rinnovamento culturale che lo fece uscire da una storica condizione di arretratezza, ha poi però subito una lunga stagione di tutt'altro segno. Una stagione segnata da una vera e propria ipocrisia perbenista: la stagione dei politici divorziati che partecipavano ai *family day*, la stagione dei vizi privati e delle pubbliche virtù, la stagione di un conservatorismo così acuto da trasmettere un'immagine e un'idea paternalistica dello Stato, capace di intervenire finanche nella sfera degli affetti e della vita privata.

Pensate ad alcune parole che pure hanno attraversato il dibattito politico di questo Paese: aborto, aborto terapeutico, procreazione assistita, eutanasia: sono nel nostro Paese, quando va bene, diritti dimezzati da pregiudizi che diventano legge e, quando va male, sono addirittura tabù.

La nostra legislazione sul tema dei diritti civili è tra le più arretrate d'Europa ed è figlia esattamente di questo contesto: delle paure di una classe politica che ha rinunciato del tutto a svolgere quel ruolo di costruzione di un nuovo senso comune che pure, in ultima analisi, dovrebbe essere il suo obiettivo più alto.

E allora succede – come è successo questa sera – che anche una norma di assoluto buonsenso, come quella stralciata, sia vista addirittura come una minaccia; e appunto succede che vengano ipocritamente tirati in ballo anche i minori, i bambini, anche quando evidentemente questi non c'entrano nulla. Infatti – è bene ricordarlo – la norma stralciata, che prevedeva la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di separazione legale, riguardava casi in cui non vi fossero figli minori o maggiorenni incapaci. Chi ha tirato in ballo i diritti dei bambini per cancellare questo punto e per arrivare allo stralcio, molto ba-

nalmente o non ha letto il testo oppure lo ha fatto in vera malafede politica.

Questa riforma adesso tornerà alla Camera: tornerà con un testo – ahimè – peggiorato, perché sarebbe stato meglio – mi rivolgo alla relatrice – se i dodici mesi previsti per il periodo di tempo di interrotta separazione fossero stati fissati e conteggiati a partire dalla notificazione della domanda di separazione, come era previsto dal testo della Camera, e non invece, come nel testo del Senato, dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Questa previsione, evidentemente, rischia di allungare ancora i tempi.

In ogni caso rimane positivo che, rispetto alla normativa vigente, il complesso della norma renderà più semplice il percorso verso lo scioglimento del matrimonio, peraltro con un significativo risparmio, anche di denaro, sia per i cittadini che per lo Stato (naturalmente questo è il motivo per cui lo voteremo).

In ogni caso, come ho detto poco fa, noi, come Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e come Gruppo Misto, intendiamo continuare la battaglia condotta nel corso di queste settimane, già alla Camera, quando il testo tornerà lì, e comunque con la presentazione di un nuovo disegno di legge che riproponga la parte stralciata, laddove la formulazione finale dovesse rimanere, dopo il passaggio alla Camera, la stessa di oggi.

Dobbiamo, insomma, costruire una legislazione che sappia, allo stesso tempo, mettere al centro i figli e le figlie, cioè coloro che più soffrono per l'incertezza prodotta dal tempo lungo del procedimento giudiziario – come peraltro ci hanno insegnato i padri della neuropsichiatria infantile – e che naturalmente sappia anche dare uguale centralità a quel concetto di responsabilità che per noi deve essere alla base delle relazioni familiari, ma che, però, proprio per queste ragioni, deve poter vivere nella libertà e non nella costrizione.

Ecco, facendo in questo modo credo che potremo avere una legislazione più adeguata, più in sintonia con la disciplina effettiva esistente anche negli altri Paesi europei. Oggi, invece, pur facendo un passo in avanti, rimane la forte amarezza per aver perso un'altra occasione, l'ennesima, purtroppo, per far cambiare davvero verso al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin).*

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, devo dire che l'amico senatore Barani mi ha facilitato il compito, perché ha spiegato tutte le ragioni per le quali, al contrario, voteremo a favore di questo disegno di legge e nel contempo abbiamo votato per lo stralcio. È per questa Italia, per la società rappresentata dal senatore Barani, in cui le famiglie si

sfasciano, poi ci si risposa e si fanno altri bambini; per l'immagine di famiglia proposta dalla pubblicità televisiva della «Mulino Bianco», in cui tutti stanno benissimo e, naturalmente, il divorzio, il fatto che i bambini vedano il papà e la mamma litigare, il fatto che si formino altre famiglie sono tutti eventi che arricchiscono la personalità umana. Una realtà in cui non si vede il motivo per cui ci si debba assumere delle responsabilità: basta che ci si innamori, si pianta tutto e si ricomincia di nuovo!

Ripeto: sono 800.000, in Italia, le persone che, dopo il divorzio, stanno trascinando le loro questioni, in un tunnel in cui sono entrati divorziando. Questioni che si trascinano per anni e anni, in una conflittualità esasperata, giocata sulla pelle dei figli, dove non c'è il «Mulino Bianco», ma ci sono disperazione e litigi. E qualche volta, purtroppo, si verificano vicende di cui si interessa anche la cronaca, vicende assolutamente traumatiche che sono conseguenza di un qualcosa che non è come bere un bicchier d'acqua.

Il divorzio infatti è una rottura, ma di che cosa? Su questo punto bisogna che ci intendiamo. Rispetto moltissimo la senatrice Cattaneo e le considerazioni che ha portato ed ancora di più mi ha colpito l'intervento del presidente Zanda, che dialetticamente è un grande, perché si è detto perfettamente d'accordo con i colleghi come il senatore De Cristofaro e poi ha votato esattamente il contrario di come hanno votato loro (mentre io, che non ho condiviso le loro motivazioni, ho votato diversamente da loro rispetto allo stralcio).

Perché non ho condiviso certe motivazioni? Perché i ragionamenti vanno portati alle estreme conseguenze: se questo istituto previsto dalla Costituzione, che parla della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», ha ancora un senso, è chiaro che il matrimonio è diverso da un accordo temporaneo tra due persone che vivono assieme, non assumendo alcun vincolo formale e non riconoscendo il matrimonio della Costituzione; queste sono liberissime, un secondo dopo, di lasciarsi, da buoni amici, come si diceva una volta. E sono moltissimi quelli che fanno questa scelta.

Tuttavia, come ho detto in discussione generale, quello che abbiamo visto nei *film* americani, cioè una persona che si sposa cinque, nove o undici volte nella vita, come alcune famose attrici di Hollywood che ci hanno stupito per questo, è la conseguenza di quanto ha detto il senatore Barani: in fin dei conti, se sposarsi è qualcosa che appena ti innamori di un altro puoi buttare all'aria, allora si può passare di matrimonio in matrimonio. Ma la domanda che sorge spontanea è: cosa rimane del matrimonio?

Forse sarebbe il caso, allora, di cancellarlo dalla Costituzione: chi lo vorrà, si sposerà religiosamente e lo Stato darà non si capisce bene quale forma di tutela a situazioni che giuridicamente diventano sempre più intricate.

Non ne parleremo oggi, ma quando lo faremo – e ne parleremo perché sarà obbligatorio – dell'utero in affitto, delle fecondazioni che avvengono con materiale genetico e delle complicazioni che ne nasceranno in

termini di padre e di madre o di chi non è né padre né madre, ma ordina bambini ad altri, vedremo che le conseguenze di quello che viene definito «amore», anche dal punto di vista sociale non sono facilmente decifrabili in termini di diritti.

Mi ha impressionato – e su ciò dovremo riflettere, spero, in sede di esame dello stralcio in Commissione – che nella stragrande maggioranza dei casi (quasi il 70 per cento) sono le donne che decidono di dividersi dal marito e invece il divorzio lo chiedono, per oltre il 60 per cento, gli uomini. Perché? C'è una ragione: perché nel nostro sistema, oggi, in sede di separazione la donna ed i figli sono particolarmente tutelati, forse, secondo quanto affermano le associazioni dei mariti separati, anche eccessivamente, e con il divorzio questa tutela si indebolisce grandemente ed è l'uomo, invece, ad afferrare vantaggi rispetto a quanto stabilito in separazione.

Vogliamo trovare un equilibrio? Vogliamo ragionare in termini tali per cui soprattutto la parte più debole, che sono i figli, che spesso è la moglie e qualche volta, nella società di oggi, è il marito, possa trovare una tutela nell'ordinamento? Oppure vogliamo che il matrimonio diventi qualcosa di strettamente privatistico, che interessa esclusivamente due persone e non la società? In questo modo diventerebbe un istituto non più riconosciuto dalla società, totalmente indifferente al fatto che vi sia o meno stabilità familiare, che vi sia un luogo in cui i figli nascono, crescono, vengono educati e trovano stabilità. Se la conseguenza è questa e si dice che non c'è alcun interesse alla stabilità, capisco anche il ragionamento finalizzato ad arrivare allo scioglimento di qualcosa che non c'è più.

Poc'anzi ricordavo che nel codice civile abbiamo ancora il fidanzamento, la promessa di matrimonio, e chi rompe un fidanzamento deve risponderne in termini di restituzione dei regali e risarcimento dei danni; e siamo a livello di fidanzamento. Ma allora non possiamo far sì che il matrimonio diventi meno di quello che ancora oggi nel codice civile è il fidanzamento. Inoltre, il discorso di fondare la società su un elemento talmente labile come l'innamoramento e l'amore, senza che vi sia alcuna educazione verso concetti quali il dovere, la responsabilità, gli obblighi nei confronti dei figli mi sembra davvero molto riduttivo.

Credo che generazioni di politici, di intellettuali, di uomini di cultura si siano posti il problema della disgregazione della società. Si fanno continui richiami all'Europa, ma sapete che nelle periferie delle grandi città europee c'è un problema drammatico di sfascio totale della famiglia? Ci sono legioni di ragazze madri che non controllano più i figli di 14 o 15 anni che nascono senza padri e, in quelle società, c'è un bisogno disperato di recuperare il concetto di stabilità che è andato perduto. Non condivido ciò che ha fatto Cameron in materia di matrimoni *gay*, però egli stesso lo ha motivato dicendo che di fronte ad una società totalmente sfasciata ben vengano forme di aggregazione almeno di questo tipo. Non l'ho detto io, l'ha detto David Cameron.

Per fortuna l'Italia è un Paese in cui la famiglia sostanzialmente regge ancora. È una famiglia in cui questo patrimonio di coesione sociale esiste ancora, e quindi non vedo la ragione per la quale le istituzioni non debbano lavorare per consolidare ciò che ancora c'è al fine di dare una prospettiva educativa, fatta di doveri e di responsabilità, alla famiglia, lasciando invece – e cito ancora il senatore Barani – all'illustrazione di una realtà che non esiste e che si basa sulla cosa più labile del mondo, l'innamoramento, la possibilità di costruire il futuro.

Concludendo, certamente avremmo voluto che la questione della presenza o meno dei figli avesse già avuto una sottolineatura. Si parla infatti di sei mesi se c'è consenso e di un anno se c'è conflittualità. Ma pongo di nuovo la domanda: è uguale se la coppia non ha figli o se invece ne ha due, tre, quattro o cinque? Secondo me no, secondo me una qualche differenza c'è. Infatti, un conto è se le ripercussioni e il trauma della separazione, del divorzio successivo, e magari della ricostruzione di un'altra famiglia, si riflettono soltanto sui due coniugi; altro è, soprattutto se c'è dissenso, se tali ripercussioni si riflettono non solo sui coniugi, ma anche sui figli, che a causa del dissenso verranno affidati congiuntamente o saranno vittime dei problemi che ne scaturiranno. Forse, colleghi e colleghe, ne sapete qualcosa. Quante volte accade che il padre separato vuole andare a trovare i figli e l'ex moglie non lo consente o non consente che le vacanze vengano fatte? Poi partono tutte le ripicche del mondo e sempre sulla pelle dei bambini.

Pertanto, la fattispecie della separazione o di un divorzio è più delicata quando ci sono i figli rispetto a quando non ci sono. Non vogliamo una differenziazione fatta sui tempi? Facciamola almeno sulle modalità. Costruiamo un percorso attraverso il quale si possa gestire e anche mediare questo trauma nell'interesse dei figli. Credo che quando torneremo in Commissione questo è un problema che ci dovremo porre. Non dobbiamo fare a gara con gli altri Paesi per arrivare primi nei divorzi e nelle separazioni e dire come siamo bravi; abbiamo disgregato totalmente la società; come siamo moderni!

A mio avviso siamo moderni se invece agiamo in maniera tale da vincere questa gara al contrario, ovvero dimostrandoci un Paese europeo nel quale non si raggiungono questi livelli di disgregazione.

Vedo qualche collega del PD mostrare ampi cenni di dissenso, ma, se si va a rileggere gli interventi fatti dai suoi colleghi di partito in discussione generale, riscontrerà un trionfalismo rispetto a Paesi che, secondo una certa interpretazione, hanno più divorzi e separazioni e quindi sarebbero più civili; io ho qualche motivo di dissentire da quest'opinione.

Comunque, con queste premesse e sottolineature, voteremo favorevolmente il testo, perché, come ha detto il senatore Zanda, in politica bisogna essere anche realisti e ci si deve render conto che vi sono situazioni che vanno apprezzate per i risultati che si ottengono. Credo che il nostro presidente di Gruppo Schifani abbia detto una cosa giustissima: quando si fanno riforme come queste – ne abbiamo fatta una sei mesi fa sulle modalità del divorzio e della separazione e ne facciamo adesso una sui tempi

– è anche saggio provare, a livello sociale, giuridico e di tribunali, come vanno le cose; poi, una volta che si sarà verificato l'impatto di questa realtà, che comunque è grandemente innovativa rispetto ai tempi precedentemente previsti, si potrà riprendere con saggezza il tema in Commissione.

Quindi, alla luce di tali considerazioni, il Gruppo di Area Popolare dichiara che voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, dato l'andamento delle dichiarazioni di voto finali e l'alto numero di richieste di interventi di fine seduta pervenute, è probabile che il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo e la votazione finale saranno posticipati a domani, al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Ve lo dico sotto forma di invito, però, a seguire gli interventi.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, Vice Ministro, colleghi, il Movimento 5 Stelle darà convintamente il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, in coerenza con quanto ha sempre detto e fatto. Ha infatti partecipato alla fase di creazione del provvedimento alla Camera, proponendo emendamenti che sono poi diventati parte integrante dell'articolato che ci accingiamo a licenziare. Lo ha sostenuto in Aula ed in Commissione, ma anche all'esterno delle sedi istituzionali, informando i cittadini dei non pochi ostacoli frapposti dalla maggioranza al suo *iter* di approvazione. Sì, perché questo provvedimento non ha avuto vita facile, anzi, è un paradigma delle difficoltà e delle incoerenze interne alla maggioranza, incapace di licenziare velocemente un provvedimento pur atteso e condiviso da una larghissima maggioranza di forze politiche, sia alla Camera che al Senato. Ricordo infatti che è stato licenziato dalla Camera dei deputati addirittura a maggio 2014, quasi un anno fa, con una larghissima maggioranza.

Ebbene, se fosse per il Movimento 5 Stelle, questa sarebbe già una legge dello Stato, ma non a parole, bensì nei fatti. Avremmo voluto infatti inserire il divorzio breve – ed abbiamo tentato di farlo – tramite un emendamento al decreto-legge di riforma del processo civile, nella parte relativa appunto alla cessazione del matrimonio. Quell'emendamento, che non era neanche del Movimento 5 Stelle, ma che avevamo sottoscritto, è stato poi ritirato, con la giustificazione che non sarebbe stato pertinente. Quindi un emendamento che riduceva i tempi della separazione non era pertinente ad un provvedimento che disciplinava la cessazione del divorzio, quando in quest'Aula abbiamo votato un decreto sul femminicidio che prevedeva norme specifiche di repressione dei No TAV oppure finanzia-

menti per le comunità montane: lì sì che c'era pertinenza con l'argomento! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non aveva pertinenza, invece, la riduzione dei tempi di separazione con le norme che disciplinano la cessazione del matrimonio. Va bene, ma non è solo questo il punto: va riconosciuto al Movimento 5 Stelle di averne chiesto ripetutamente la calendarizzazione (è agli atti).

Certo, sia in occasione delle votazioni in Commissione, che ho poc'anzi ricordato, che in occasione della richiesta di calendarizzazione in Aula abbiamo dovuto registrare la contrarietà del Partito Democratico e della maggioranza, incapace allora di gestire la contrarietà del Nuovo Centrodestra. Contrarietà che pare, finalmente, oggi non essere più quantomeno ostativa.

Durante l'estate scorsa, nelle more delle votazioni sulla riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica italiana, è stata più volte indicata, in particolare da una ex collega, attualmente candidata alla Presidenza della Regione Veneto, la necessità di abrogare il Senato, proprio perché incapace di licenziare la norma sul divorzio breve!

Peccato che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione per quasi un anno, in Commissione prima ed in Aula poi, facesse capo proprio alla sua stessa maggioranza a quindi, in ultima analisi, al suo partito di appartenenza! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ci troviamo in una evidente situazione paradossale: si è presa la norma sul divorzio breve e si è detto che era un esempio di inefficienza dell'istituzione che noi tutti qui rappresentiamo, nella consapevolezza del fatto che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione non fosse affatto attribuibile al Senato; non fosse affatto attribuibile all'ostruzionismo parlamentare; non fosse affatto attribuibile all'assenza di una maggioranza politica; ma fosse riferibile all'inerzia e all'ostruzionismo di Governo e maggioranza, che per quasi un anno sono stati più interessati alla propria stabilità che non agli interessi di 300.000 cittadini del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Auspichiamo, quindi, che nel prosieguo di questo percorso di approvazione, non vengano posti in essere anche alla Camera, quegli stessi «trucchetti dilatori» utilizzati dalla maggioranza in Senato, a partire dal colpevole, ritardato parere della Commissione bilancio, presieduta – guarda caso – proprio da un presidente del Nuovo Centro destra, che ha notoriamente rallentato per mesi i lavori in Commissione omettendo di fornire i prescritti pareri.

Badate bene: il Movimento 5 Stelle vigilerà attentamente, assieme alla società civile che sostiene questo provvedimento, affinché il ricorso a questi «trucchetti» non abbia più a ripetersi. Non è infatti questo l'unico disegno di legge che, a parole, tutti sostengono, ma che nei fatti viene boicottato dalla maggioranza, nel suo *iter* di approvazione.

Il provvedimento principe, quanto ad ostacoli e boicottaggi vari, è probabilmente la legge contro la corruzione, che a parole tutti vogliono ma, nella pratica, è ripetutamente rinviata da quasi due anni e che appro-

derà presumibilmente, almeno per quella parte che ne rimane e sopravvive, la settimana prossima in Aula, per la seconda volta.

La prima volta era stata calendarizzata in concomitanza con le elezioni europee e con la questione della Tangentopoli legata ad Expo 2015. Peccato che, surrettiziamente, la stessa maggioranza l'abbia tolta dall'ordine del giorno ad elezioni finite. È bene ricordarlo, perché ora arriva in Aula in concomitanza con le elezioni regionali: e speriamo che sia la volta buona.

La questione principale è che non è una maggioranza politica, in Commissione come in Aula, a determinare le scelte del Governo, bensì il Governo a dettare le proprie scelte alla sua maggioranza politica in Parlamento.

Tutto ciò premesso, scriviamo comunque oggi una pagina importante di questa legislatura, approvando un provvedimento di civiltà, di buon senso, atteso da tanto tempo da centinaia di migliaia di nostri concittadini.

Come anticipato, il mio invito a tutti i colleghi del Senato di tutti i Gruppi che, come noi del Movimento 5 Stelle, voteranno favorevolmente questo provvedimento è di seguirlo – nell'ambito dei propri Gruppi di appartenenza – anche nelle fasi successive di approvazione, perché possa, dunque, venire velocemente approvato anche alla Camera dei deputati, per una volta anteponendo l'interesse dei cittadini a quello ben più vile, del partito di appartenenza.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e ringrazio con l'occasione i cittadini ed i comitati che si sono adoperati, si sono fatti parte attiva e ci sono stati vicini in questa battaglia, arrivando anche fino allo sciopero della fame, con un'azione che vorrei definire di «fiato sul collo», che è tipica del nostro Movimento e che ha senz'altro aiutato al raggiungimento di questo risultato finale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Poiché mancano pochi minuti all'orario di conclusione della seduta e ci sono diverse richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rinvierei il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ORELLANA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, con questo mio breve intervento voglio riproporre alla vostra attenzione la sempre più insostenibile situazione dei nostri due fucilieri di marina: Salvatore Girone,

attualmente trattenuto in India, e Massimiliano Latorre, che si trova temporaneamente in Italia, ma con l'impegno di rientrare in India.

È una vicenda che si trascina da oramai più di tre anni, ovvero da quando il mercantile italiano Enrica Lexie è stato fatto rientrare, con l'inganno, in India da parte delle autorità indiane, per procedere all'arresto dei nostri due connazionali con l'accusa, mai formalizzata attraverso capi d'accusa e rinvio a giudizio, di aver procurato la morte di due pescatori indiani in acque internazionali. Quello che è invece certo è che i nostri due marò erano impegnati nel contrasto alla pirateria.

Non vado oltre nella ricostruzione della vicenda, a tutti voi nota. Voglio piuttosto in questa occasione sottolineare e ricordare che la via dell'internazionalizzazione di questo caso era stata da tutti valutata come la strada maestra, che potrebbe finalmente portare alla sua soluzione. L'internazionalizzazione passa necessariamente da un'accresciuta consapevolezza della comunità internazionale su questa incredibile vicenda.

Vado dunque al punto: nelle conclusioni delle Conferenze interparlamentari per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune del 2014, che si sono tenute ad Atene e a Roma, era stata espressa in entrambe le occasioni, viva preoccupazione per i due marò italiani e cittadini dell'UE detenuti in India dal febbraio 2012. E ancora si sottolineava che il caso dovrebbe essere risolto nella piena osservanza del diritto internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)». Queste indicazioni erano state riportate grazie all'attività della delegazione italiana (di cui mi sono onorato di far parte), che aveva sensibilizzato le varie delegazioni sul caso di Latorre e Girone.

Al contrario, purtroppo, nell'ultima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune degli inizi di marzo 2015, tenutasi a Riga in Lettonia, questa preoccupazione sui nostri due marò non è più presente nel documento conclusivo. Nulla pure sulla risoluzione del caso in osservanza al diritto internazionale.

Mi preme quindi condividere con voi il profondo rammarico di questa disattenzione, per usare un eufemismo, in un così importante consesso. Questa dimenticanza, questa assenza di partecipazione e di vicinanza da parte dei nostri *partner* dell'Unione europea non fa onore a un'istituzione di cui facciamo parte sin dalla sua fondazione.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, stasera desidero fare questo intervento per ringraziare le procure e le Forze dell'ordine per il loro ottimo lavoro. Vorrei esprimere inoltre, dall'Aula alta del Senato, la solidarietà e la vicinanza a tutte le persone che lavorano per lo Stato con la «S» maiuscola e che troppo spesso vengono lasciate sole, senza mezzi e con

pochi strumenti. Le mafie e la criminalità si possono sconfiggere stando tutti insieme e avendo ben chiaro l'obiettivo; quando c'è la volontà, si può fare. Non siete soli e non sentitevi soli: noi ci siamo, resistete.

Auspico inoltre che nessun rappresentante politico e soprattutto nessuna illustre carica istituzionale tenti di esercitare pressioni per tagliare o soffocare tronconi di indagine scomodi o di effettuare tentativi di avvicinamento ai procuratori per convincerli in qualche modo a rallentare le indagini che collegano i mondi di mezzo al mondo politico. Sarebbe un atto gravissimo, soprattutto in questo momento storico così delicato.

Concludo ringraziando anche tutte le persone che ogni giorno vivono la loro vita nell'onestà e rispettando le regole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, questo intervento è per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-03454 del 17 febbraio, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguarda i cantieri navali NCA di Marina di Carrara, dove da mesi 43 lavoratori del cantiere sono in sofferenza. Dapprima sono stati isolati dentro ad uno stanzone, senza poter svolgere alcuna attività lavorativa, indegnamente a girarsi i pollici.

Da pochi giorni alcuni di loro sono stati coinvolti in corsi di formazione di carpenteria-saldatura, cioè i carpentieri-saldatori imparano a fare i saldatori-carpentieri. Intanto lavorano nella NCA ditte esterne – lo sottolineo – che utilizzano carpentieri-saldatori. Verrebbe da domandarsi perché, allora, non far lavorare operai dell'azienda che da sempre operano nel settore. Pensate che da ben due anni i lavoratori NCA sono impegnati in corsi di formazione e specializzazione. Ci sono anche alcuni impiegati in «naftalina», che non vengono reinseriti e allo stesso tempo negli uffici lavorano stagisti. Mi dicono addirittura che uno dei lavoratori «confinati», sordomuto, è stato iscritto ad un corso di inglese.

I fatti sono che il piano di sviluppo aziendale non è mai stato attuato e la Navalmeccanica, che doveva essere sviluppata in NCA, è ferma. Ma ciò che inquieta ulteriormente tutti i lavoratori del cantiere sono le pressioni psicologiche alle quali vengono sottoposti.

Ho ricevuto un CD con registrazioni, in cui si ascoltano passaggi in azienda che ben fan capire lo stato di precarietà e insicurezza che aleggia in NCA; frasi pronunciate da chi dà degli ordini ai lavoratori, nelle quali si minacciano addirittura possibili ritardi nel pagamento degli stipendi.

Dalle registrazioni si sentono frasi come: «Fate straordinari almeno fino alle 20,30 e venendo anche il sabato; voglio essere chiaro con tutti,

non accetto alcuna vostra proposta. E sappiate che gli stipendi sono in forte rischio di ritardo».

È stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi senza specifici motivi, così come forti rischi per poter usufruire delle ferie. Ancora si ascolta, rivolto ai lavoratori: «Non voglio commenti da nessuno, nemmeno dai responsabili». E ancora: «Ve lo dico in modo brutale: se non siete adeguati andatevene».

Insomma, se i lavoratori di NCA non accettano le condizioni dettate da lavoro cinese, dove l'operaio è considerato alla pari degli strumenti di lavoro, che se ne vadano via.

Credevamo che questi comportamenti appartenessero al passato o ai processi produttivi del Bangladesh, ma ho la netta sensazione che in Italia ci si dovrà abituare.

Nei giorni passati a Massa-Carrara sono state fatte riunioni e tavoli provinciali, anche con i rappresentanti della società NCA. Tuttavia, l'azienda non ha dato risposte esaustive ai problemi sollevati, e ha lasciato dubbi circa l'effettiva, futura collocazione in ruoli operativi dei 43 lavoratori. Si ha l'impressione che si stia prendendo tempo: qualcuno ipotizza per rimettere, entro l'estate, i lavoratori in cassa integrazione a spese della collettività. Ma i patti di cessione iniziali alla nuova proprietà non sono questi.

Chiedo, pertanto, al ministro Poletti a questo punto che si pronunci con estrema urgenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Italiani, prendete nota!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 marzo 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (1504) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (82).

– BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (811).

– FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (1233).

– LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio (1234).
(Relazione orale)

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta *(ore 19,55).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (1504)

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1
GASPARRI
Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - *1.* All'articolo 1 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con lo stralcio del comma 2

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *1*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

1.100
FUCKSIA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101
MALAN
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - *1*.- Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

1.103

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.102

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in con sensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in diciotto mesi e un anno. L'e-

ventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.7
GASPARRI
Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

1.104
GASPARRI
Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta compartizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;

b) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.105
MARIO MAURO
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale», *con le seguenti:* « dodici mesi dal deposito della sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi».

1.106
MALAN
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

1.107
PUGLIA
V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

1.107 (testo 2)
PUGLIA
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi».

1.108
MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI
Ritirato

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «trasformato in consensuale» *aggiungere le seguenti:* «ovvero dalla data certificata nell'accordo di sepa-

razione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».

1.109

MARIO MAURO

Respinto

Dopo la parola: «consensuale.» *aggiungere le seguenti:* «e non vi siano figli nati in costanza di matrimonio».

1.111

DEL BARBA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.110

DALLA ZUANNA, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.17

PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo

stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

1.112
MARIO MAURO
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I termini di cui al primo comma sono applicabili solo quando i coniugi, dopo la prima comparizione innanzi al giudice della separazione, abbiano completato un percorso di riflessione e di conciliazione attestato da un mediatore familiare presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto dai coniugi di comune accordo».

1.18
GASPARRI
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: ''In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

1.20
GASPARRI
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

S1.1
LA RELATRICE
Approvata

Stralciare il comma 2.

1.113
CUCCA, COCIANCICH, COLLINA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA
Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.114
GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, SACCONI, DI BIAGIO
Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.115
MARIO MAURO
Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.116
MALAN, GASPARRI
Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.117
MALAN
Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in assenza di separazione legale,».

1.118

MALAN

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «quando», *inserire le seguenti* «la moglie non sia in stato di gravidanza,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente: "Art. 3-*ter*. Nel caso in cui dalla celebrazione del matrimonio al suo scioglimento siano passati meno di tre anni, eventuali benefici di carattere non fiscale goduti dalla coppia o dai singoli in virtù della loro condizione di coniugati sono annullati."».

G1.0.100 (*già* em. 1.0.100)

MALAN

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

G1.0.100 (testo 2)

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

(*) Accolto dal Governo.

1.0.4

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

1.0.2
GASPARRI
Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente - allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata - anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore;

può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decida dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

1.0.5
GASPARRI
Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "compiutamente le condizioni inerenti

alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

1.0.101

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

EMENDAMENTI

2.200

LEPRI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, premettete il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-*bis*.

(Preparazione al matrimonio)

1. È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare"».

2.201

FAVERO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DEL BARBA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA

Ritirato

Al comma 1) premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-*bis*.

(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

1. L'ufficiale dello stato civile o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».

2.202

PADUA, DI GIORGI, FAVERO, LEPRI, PUPPATO

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«0l. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 96-*bis*.

(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)

I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, anche avvalendosi di associazioni e organizzazioni di volontariato, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio"».

2.203

COLLINA, COCIANCICH, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, ROMANO, SANTINI, SCALIA, SUSTA

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma: "Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice informa le parti dell'opportunità di avvalersi, anche nel corso del periodo di separazione, di servizi di mediazione familiare accreditati"».

2.100

PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» *inserire le seguenti:* «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

2.101
GASPARRI
Ritirato

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

2.0.100
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi"».

2.0.101
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.102 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti

dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo 'eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità. sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

2.0.102

STEFANI, CENTINAIO, DIVINA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.101 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura è il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non po-

ter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-*quater* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga .con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che 1'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

G2.0.101 (*già* emm. 2.0.101 e 2.0.102)
STEFANI, CENTINAIO, DIVINA
V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

G2.0.101 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO, DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

EMENDAMENTO

3.100

MARIO MAURO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100
FUCKSIA
Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;

b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;

c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;

d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».

3.0.101
CENTINAIO, STEFANI, DIVINA
Precluso dalla reiezione degli emm. 1.0.101 e 2.0.100

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 2-*bis* si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli l-*bis* e 2-*bis* non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale.

In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.

Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

3.0.102

FUCKSIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

3.0.103

CENTINAIO, STEFANI, DIVINA

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995 n. 21 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto de1loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche dì nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge».

3.0.104
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli) la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori gli ascen-

denti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse *e)* conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia :non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»; il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso dì disaccordo, come stabilito dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

1) dell'età del figlio;
2) delle sue esigenze effettive;
3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta. di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della

prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

3.0.105
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

*(Modifica all'articolo 155-*bis *del codice civile)*

1. All'articolo 155-*bis*, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia. stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

3.0.106
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 155-*quater *del codice civile)*

1. All'articolo 155-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai co-

niugi e su di essa gravi il mutuo ipotecano acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della. casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente. ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione della casa familiare"».

3.0.107
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.3-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 155-*quinquies *del codice civile)*

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione"».

3.0.108

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

*(Modifica all'articolo 155-*sexies *del codice civile)*

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che. abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei. al di fuori degli uffici giudiziario L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».

3.0.109

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa"».

3.0.110
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non auto sufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al comma precedente, il ricorse e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta dì piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità

reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

3.0.111

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione, della causa dal molo e l'immediata estinzione del procedimento";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo. il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente

accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

3.0.112

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

*(Modifica dell'articolo 709-*ter *del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 709-*ter*. - *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).* - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale O delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e 'psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni., a carico di uno dei genitori« nei confronti del minore;

2) disporre il risarcimento dei danni. a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

3.0.113
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 711. - *(Separazione consensuale)* - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano dì riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

3.0.114
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decretò 18 dicembre

1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici"».

3.0.115

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 19 delle disposizioni eli attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(Disciplina).* - La vigilanza. sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».

3.0.116

DIVINA, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - *(Distribuzione degli incarichi).* - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competenze. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi"».

3.0.117
DIVINA, STEFANI, CENTINAIO
Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici"».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01,1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114.

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: «, avvalendosi di esperti».

Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1504. Em. 01.1, Gasparri	248	247	002	044	201	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.100, Fucksia	243	241	004	022	215	121	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.101, Malan	246	243	013	026	204	122	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.7, Gasparri	248	246	005	040	201	124	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.104, Gasparri	251	248	010	039	199	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.105, Mario Mauro	249	248	012	031	205	125	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.106, Malan	249	247	012	037	198	124	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.107 (testo 2), Puglia	254	252	009	057	186	127	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.109, Mario Mauro	253	251	006	025	220	126	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.17, Piccinelli	252	249	006	047	196	125	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.112, Mario Mauro	257	256	014	036	206	129	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.18, Gasparri	255	254	014	043	197	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0411 del 17/03/2015 15.35.13

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.20, Gasparri	257	256	013	045	198	129	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1504. Articolo 1	252	245	008	230	007	123	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.0.4, Gasparri	251	244	003	043	198	123	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.0.2, Gasparri	249	242	001	048	193	122	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.0.5, Gasparri	253	246	002	080	164	124	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1504. Em. 1.0.101, Centinaio e altri	254	248	005	045	198	125	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1504. Em. 2.100, Piccinelli	245	244	017	073	154	123	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1504. Articolo 2	243	242	008	229	005	122	APPR.
021	Nom.	DDL n. 1504. Em. 2.0.100, Centinaio e altri	237	235	005	044	186	118	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1504. Mantenimento articolo 3	244	242	002	236	004	122	APPR.
023	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.104, Divina e altri	242	239	006	052	181	120	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.105, Divina e altri	242	240	006	051	183	121	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.106, Divina e altri	241	240	009	044	187	121	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0411 del 17/03/2015 15.35.13

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.107, Divina e altri	242	240	033	049	158	121	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.108, Divina e altri	245	244	006	079	159	123	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.109, Divina e altri	246	245	038	051	156	123	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.110, Divina e altri	246	244	011	053	180	123	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.111, Divina e altri	241	238	009	048	181	120	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.112, Divina e altri	242	236	008	076	152	119	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.113, Divina e altri	242	241	038	055	148	121	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.114, Divina e altri	243	242	036	053	153	122	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.115, Divina e altri	244	242	039	050	153	122	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.116, Divina e altri	246	244	039	051	154	123	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1504. Em. 3.0.117, Divina e altri	246	245	046	048	151	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 1

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AIROLA ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA																				
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ANITORI FABIOLA								C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A
ARRIGONI PAOLO	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	R	F	F	F	F	A	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
AUGELLO ANDREA														F	C	C	C	C	C	F
AURICCHIO DOMENICO	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	A	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BELLOT RAFFAELA	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
BENCINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BERGER HANS	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
BERNINI ANNA MARIA								C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTACCO STEFANO	F	C	C	F	F	C	F	C	C	A	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BIGNAMI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
BOCCA BERNABO'	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F					F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BONAIUTI PAOLO	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	C	F	F	F	F	C	F		F	F	F							
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
BOTTICI LAURA		C		C	C	C	C				C	C	C	F	C		F	C		
BROGLIA CLAUDIO																				
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
BRUNO DONATO	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
BUCCARELLA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						F

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 2

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C		F	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	A	C	C		A	C	A	C	C	A	A	F	F	F	F	F	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CANDIANI STEFANO								F	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CAPPELLETTI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R		
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASALETTO MONICA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	C	R	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CATALFO NUNZIA														F	C	C	F	C	F	F
CATTANEO ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CERVELLINI MASSIMO	C	C	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CIOFFI ANDREA								F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
COMAROLI SILVANA ANDREINA																				
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	C	A	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONSIGLIO NUNZIANTE								F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	F	A	A	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F							
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
COTTI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
CROSIO JONNY	F	C	A	F	A	A	A	F	F	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 3

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO																				
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI														A	F	C	F	F	F	F
D'ANNA VINCENZO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE PIETRO CRISTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE PIN PAOLA	C	C	R	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DE POLI ANTONIO																				
DE SIANO DOMENICO														A	F	F	F	F	F	A
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F						F	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						C	
DONNO DANIELA				C	C	C	C	F	C	F	C	C	C							
ENDRIZZI GIOVANNI	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FALANGA CIRO	F		F		F					F						F	F		F	F
FASANO ENZO														F	F	F	F	F	F	F
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FATTORI ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO														F		C		F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F
FLORIS EMILIO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 4

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	A	A
GAETTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	R	R	R	R	F	F	F
GAMBARO ADELE	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	F	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE																				
GIBIINO VINCENZO											F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	R	R	R	R	C	F
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
IURLARO PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	C	C	C	C		
LATORRE NICOLA														F	C		C	C		
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LEZZI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
LIUZZI PIETRO	C	C	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LONGO EVA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
LUCIDI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F		F	A	F	A

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 5

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MANDELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARIN MARCO																				
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARINO MAURO MARIA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARTELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MARTON BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	R	R	R	R	R		
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MAURO GIOVANNI	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R		
MAURO MARIO	F	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C
MAZZONI RICCARDO																				
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F							
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MILO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	R	C	C	C	R	F	R	C	F	F	R	R	R	R	R		
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MOLINARI FRANCESCO																				
MONTEVECCHI MICHELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	R	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MORONESE VILMA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
MORRA NICOLA																				
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MUCCHETTI MASSIMO								C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
MUNERATO EMANUELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUSSINI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
NAPOLITANO GIORGIO																				
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 6

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NUGNES PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PAGLINI SARA	C	C	C	C	C	C	C	F	R	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	C	F	F	A	A	C	C	C	C	F	F	A	C	F	A	A	F	F
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	C																			
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PELINO PAOLA	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEPE BARTOLOMEO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F
PERRONE LUIGI	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCOLI GIOVANNI	F	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PUGLIA SERGIO	C	A	C	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	F	F	F	A	A	A
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RAZZI ANTONIO	F		C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
REPETTI MANUELA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	C	C	C	A	F
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A
ROMANI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F
ROMANI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO																				
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 7

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
RUVOLO GIUSEPPE	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	F
SACCONI MAURIZIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
SAGGESE ANGELICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANTANGELO VINCENZO	C	C	C	C	R	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F						
SCIASCIA SALVATORE														F	F	F	F	F	F	F
SCIBONA MARCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO																				
SCOMA FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERRA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
SIBILIA COSIMO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SIMEONI IVANA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SONEGO LODOVICO	F	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STEFANI ERIKA	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
STEFANO DARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
TAVERNA PAOLA																				
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TOSATO PAOLO	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
URAS LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F
VALDINOSI MARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
VERDINI DENIS																				

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 8

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
VOLPI RAFFAELE	F	C	A	F	A	A	A	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	A	F
ZANDA LUIGI	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZUFFADA SANTE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 9

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
AIELLO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AIROLA ALBERTO	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	A	A	A	C	C	A
ALBANO DONATELLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTINI GABRIELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA																
ANGIONI IGNAZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANITORI FABIOLA	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ARACRI FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AUGELLO ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AURICCHIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARANI LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTISTA LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELLOT RAFFAELA	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERGER HANS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNINI ANNA MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTACCO STEFANO	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	C	F	C	C	C	A	F	A	A	C	F	A	A	A	A	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCO AMEDEO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIGNAMI LAURA	C	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																
BISINELLA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAIUTI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO																
BONFRISCO ANNA CINZIA		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F			F	A
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOTTICI LAURA																
BROGLIA CLAUDIO																
BRUNI FRANCESCO	F															
BRUNO DONATO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO																
BUCCARELLA MAURIZIO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	R	A
BUEMI ENRICO		F		C				C	C					C	C	

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 10

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
BULGARELLI ELISA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANDIANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANTINI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	C	F	C	C	C	F	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
CARDIELLO FRANCO																
CARDINALI VALERIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
CARRARO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASALETTO MONICA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASINI PIER FERDINANDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
CATALFO NUNZIA	C	F	C	C	C	A	F	A	R	C	F	F	A	A	A	A
CATTANEO ELENA	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CENTINAIO GIAN MARCO																
CERONI REMIGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CERVELLINI MASSIMO	C	F	R	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C
CHIAVAROLI FEDERICA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	F	F	C	C	A	F	A	C	R	F	A	A	A	A	A
CIOFFI ANDREA	C	F	C	F	C	A	F	A	A	C	F	A	A	A	A	A
CIRINNA' MONICA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO																
COMAROLI SILVANA ANDREINA																
COMPAGNA LUIGI	C	F	A	A	A	A	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO																
CORSINI PAOLO	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	C	A	A	A	A	A
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 11

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
D'ADDA ERICA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO																
DALLA TOR MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ANNA VINCENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PIETRO CRISTINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A
DE PIN PAOLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE POLI ANTONIO																
DE SIANO DOMENICO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL BARBA MAURO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA																
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F		F	F
DIRINDIN NERINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA																
ENDRIZZI GIOVANNI	C	F	C	R	C	R	F	A	C	C	R	A	A	A	A	A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO												F	F	F	F	F
FASANO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASIOLO LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FATTORINI EMMA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRARA ELENA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 12

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
FORMIGONI ROBERTO																
FORNARO FEDERICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	A	C	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GAETTI LUIGI	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A
GAMBARO ADELE	C	F	C	C	C	C	C	A	A	A	F	F	F	F	A	A
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI NICCOLO'																
GIACOBBE FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE																
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
GINETTI NADIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
GOTOR MIGUEL	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO																
GUALDANI MARCELLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
IURLARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANIECE ALBERT	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA																
LATORRE NICOLA																
LEPRI STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
LIUZZI PIETRO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCHERINI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	F	A	A	A
LUMIA GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	A	F		F	F		F	F	F		F	F	F	F	A	A

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 13

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
MANASSERO PATRIZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCUSO BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A		A
MARAN ALESSANDRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIN MARCO																
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
MARTINI CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTON BRUNO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO																
MATTEOLI ALTERO																
MATTESINI DONELLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MAURO MARIO	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZONI RICCARDO																
MERLONI MARIA PAOLA																
MESSINA ALFREDO																
MICHELONI CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MINEO CORRADINO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO																
MINZOLINI AUGUSTO			F		C	C	C	C	F	C	F	F	C	A	A	A
MIRABELLI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO																
MONTEVECCHI MICHELA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	R	A	A	A	A	A
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
MORRA NICOLA																
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C
MUNERATO EMANUELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUSSINI MARIA	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NACCARATO PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NAPOLITANO GIORGIO																
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 14

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
NUGNES PAOLA	C	R	R	C	C	A	F	A	C	C	R	A	A	A	A	A
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PADUA VENERA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLINI SARA	C	F	C	C	C	A	F	A	A	C	F	A	A	A	A	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	C	C	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A
PALERMO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO																
PANIZZA FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELINO PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEPE BARTOLOMEO		F	F	F	C		C	A	F	C	F	A	F	A	A	A
PERRONE LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
PEZZOPANE STEFANIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCOLI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUGLIA SERGIO	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PUGLISI FRANCESCA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUPPATO LAURA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAZZI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REPETTI MANUELA	A	F	A	A												
RICCHIUTI LUCREZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROMANI MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	A	A	C	C	A	A
ROMANI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROMANO LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI LUCIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI MARIAROSARIA																
ROSSI MAURIZIO																
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 15

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036															
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
RUTA ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C
SACCONI MAURIZIO	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
SAGGESE ANGELICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANTANGELO VINCENZO	C	F	C	C	C	A	F	A	F	C	F	A	A	A	A	A
SANTINI GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO																
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCIBONA MARCO	C	F	C	F	C	A	F	A	C	F	F	A	A	A	A	A
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO																
SCOMA FRANCESCO	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	R	F	F
SERRA MANUELA	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SILVESTRO ANNALISA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA	C	F	F	C	C	C	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
SOLLO PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.																
TAVERNA PAOLA																
TOCCI WALTER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TORRISI SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOSATO PAOLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREMONTI GIULIO																
TRONTI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
URAS LUCIANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VACCARI STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	A	F	A	C	C	F	A	A	A	A	A
VALDINOSI MARA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VATTUONE VITO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																

Seduta N. 0411 del 17/03/2015 Pagina 16

Totale votazioni 36

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000036																
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	
VERDUCCI FRANCESCO				C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	
VICARI SIMONA																	
VICECONTE GUIDO																	
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZANDA LUIGI																	
ZANONI MAGDA ANGELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZAVOLI SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZELLER KARL	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZIN CLAUDIO	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZUFFADA SANTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1504:

sull'articolo 2, la senatrice D'Onghia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fattori, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Saggese, Sangalli, Scavone, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Aiello, Borioli, D'Adda, Favero, Fucksia e Serafini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Divina e Fazzone per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad una riunione internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 13 marzo 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di Sottosegretario dal senatore Tonini;

3ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di Sottosegretario dalla senatrice Bertuzzi.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta dell'11 marzo 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia *(Doc*. XXIV, n. 45).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 17 marzo 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta dell'11 marzo 2015 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM (2015) 46 definitivo) *(Doc*. XVIII, n. 88).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 10 marzo 2015, ha approvato – ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento – una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'attuazione della strategia di inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, e per il superamento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale etnia *(Doc*. XXIV-*ter*, n. 9).

Il predetto documento è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)
(presentato in data13/3/2015);
C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice De Pietro Cristina
Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza (1814)
(presentato in data12/3/2015);

senatori Crosio Jonny, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele
Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1815)
(presentato in data12/3/2015);

senatore Buemi Enrico
Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)
(presentato in data12/3/2015);

senatori D'Adda Erica, Chiti Vannino, Corsini Paolo, Dirindin Nerina, Filippi Marco, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Mineo Corradino, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia, Tocci Walter
Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)
(presentato in data16/3/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1429 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416,

S.1420, S.1426, S.1427, S.1454); C.2613 approvato con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148, C.177, C.178, C.179, C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.466, C.398, C.399, C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861, C.939, C.1002, C.1259, C.1273, C.1319, C.1439, C.1543, C.1660, C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227, C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458, C.2462, C.2499);
(assegnato in data 13/03/2015);

Commissioni 6ª e 10ª riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 13/03/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Ranucci Raffaele
Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero delle Regioni (1694)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Di Biagio Aldo
Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo (1715)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 17/03/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Falanga Ciro ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sanzioni cautelari per le cariche regionali e gli amministratori locali (1743)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia
Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (1552-BIS)
Derivante da stralcio art. da 4 a 12 e 14 del DDL C.3 e connessi
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Modifica al codice di procedura civile in materia di introduzione del divieto di pignoramento degli animali da compagnia (1773)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
C.2090 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
C.2515 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (1804)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
C.2574 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (1805)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
C.2575 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (1806)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
C.2576 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (1807)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
C.2625 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 17/03/2015);

4ª Commissione permanente Difesa
Dep. Galli Carlo ed altri
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa (1809)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
C.2428 approvato da 4ª Difesa
(assegnato in data 17/03/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Fravezzi Vittorio
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA sulle donazioni (1746)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 17/03/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Aiello Piero ed altri

Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro (1747)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,

commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fabbri Camilla ed altri

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi (1766)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 17/03/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mauro Giovanni

Disposizioni per l'abolizione dell'istituto del «solve et repete» dall'ordinamento tributario e modifica alla

disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio (1771)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 17/03/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Bellot Raffaela

Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di lucro (1754)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1791)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.2124 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2ª e 12ª riunite
Sen. Fucksia Serenella
Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali (1482)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/03/2015).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
in sede deliberante
Sen. Marcucci Andrea ed altri
Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1349)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubbl. istruzione)
(assegnato in data 17/03/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato tre documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornati ai mesi di agosto 2014 (Atto n. 521), settembre 2014 (Atto n. 522) e ottobre 2014 (Atto n. 523).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta, predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relative:

all'inconveniente grave occorso all'aeromobile ASK 21 marche I-LWIG, in località aeroporto Alzate Brianza, in data 23 novembre 2014;

all'incidente occorso all'aeromobile Grob G103C Twin III Acro marche I-IWWP, in località Castel Giorgio (TR), in data in data 16 dicembre 2006.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 526).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, la relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 31 gennaio 2015 *(Doc*. CCIV, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la relazione sulla farmacovigilanza – predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – relativa all'anno 2013 *(Doc*. CLXXXV, n. 2).

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2, 5, 6, 9 e 12 marzo 2015, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai magistrati collocati fuori ruolo organico, dottoressa Giovanna Ciardi e dottor Pasquale Liccardo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

all'architetto Mauro Coletta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

all'architetto Costanza Pera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla dottoressa Vinca Maria Sant'Elia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

agli architetti Gregorio Angelini, Francesco Scoppola e Ugo Soragni e ai dottori Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, Gino Famiglietti, Fe-

derica Galloni, Mario Guarany, e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc.* LXXXVII-*bis*, n. 3).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 4 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4168, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12). Gardella c. INPS – trasmessa alla 11ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2286, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul non corretto recepimento della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia) – trasmessa alla 10ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 113);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4253, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata – Direttiva 2003/109/CE – trasmessa alla 1ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2284, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica – trasmessa alla 10ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2008, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo – trasmessa alla 8ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6, 10 e 12 marzo 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 241);

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 242);

del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 243);

della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 244).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato la delibera-

zione n. 1/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato il Programma dell'attività di controllo per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 524).

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015 ha inviato la deliberazione n. 2/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2014 «I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 525).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Orellana, Liuzzi e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01748 della senatrice De Petris ed altri.

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01751 della senatrice Zanoni ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01765 del senatore Santangelo ed altri.

Mozioni

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI – Il Senato,

osservando con preoccupazione l'aggravarsi della crisi in atto in Libia, Paese nel quale è in pieno svolgimento una guerra civile che contrappone le legittime autorità di Tobruk, riconosciute dalla comunità internazionale, a quelle islamiste di Tripoli, dischiudendo spazi che esponenti legati al sedicente Califfato guidato da Abu Bakr al-Baghdadi stanno sfruttando per radicarsi anche sul suolo libico;

ritenendo una minaccia oggettiva per la sicurezza nazionale del nostro Paese il fatto che milizie libiche legate al cosiddetto Stato islamico

stiano entrando nel lucrativo *business* del trasporto via mare di migranti clandestini;

sottolineando come analisti e *think tank* esteri di indubbio prestigio ritengono possibile che i miliziani del sedicente Stato islamico possano sfruttare anche l'emigrazione clandestina via mare per infiltrare terroristi in Italia;

richiamando i dati allarmanti concernenti l'aumento degli arrivi di migranti clandestini sulle coste del nostro Paese, secondo i quali tra il 1º gennaio ed il 9 marzo 2015 hanno avuto luogo ben 68 sbarchi per un totale di 9.117 stranieri giunti nei porti italiani, contro i 5.611 del corrispondente periodo dello scorso anno, conclusosi peraltro con oltre 170.000 arrivi;

esprimendo apprezzamento per la proposta posta allo studio in collaborazione con l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per la realizzazione in Niger, Tunisia e Sudan di almeno 3 campi maggiori per l'accoglienza dei profughi, nei quali organizzare e gestire le procedure per la domanda e concessione dell'asilo politico, in modo tale da prosciugare il *business* illegale degli scafisti e distribuire tra gli Stati europei l'afflusso dei richiedenti asilo effettivamente in fuga da guerre e repressioni, e quindi meritevoli di tutela;

ricordando come il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, abbia stimato in un milione di persone la quantità di migranti pronti a partire dalla Libia;

considerando altresì, la circostanza che abbiano fatto cenno all'opportunità di disporre un blocco navale nei confronti della Libia anche personalità come l'inviato speciale delle Nazioni Unite per quel Paese, Bernardino Leon,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi internazionali competenti il varo di un blocco navale nei confronti della Libia, da attuarsi al limite delle sue acque territoriali, e l'apertura contestuale di campi profughi sul suolo africano, nei quali gestire le procedure per la domanda e la concessione dell'asilo politico, in modo tale da assicurarne un'equa distribuzione tra gli Stati membri della UE e stroncare il *business* degli scafisti, nel quale risultano ormai entrati anche elementi fedeli al sedicente Stato islamico sorto tra Siria ed Iraq.

(1-00389)

LUCHERINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MORGONI, CORSINI, MATTESINI, MARAN, CIRINNÀ, AMATI, ZANONI, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO, FASIOLO, FAVERO, ORRù, MOSCARDELLI, ASTORRE, PARENTE, PAGLIARI, Elena FERRARA – Il Senato,

premesso che:

sono stati perpetrati dai combattenti dello Stato islamico orribili attacchi contro il patrimonio storico e culturale della Siria e dell'Iraq. In un crescendo di violenza e di barbarie sono stati brutalmente distrutti manufatti dal valore culturale inestimabile nel museo della città di Mosul. Il

sito archeologico della città di Nimrud, antica città assira fondata tra 1274-1245 a.C., è stato raso al suolo dalla violenza distruttrice dello Stato islamico che ha riservato la stessa sorte per le ricchezze culturali e storiche della antica città di Hatra, che fu una grande città fortificata sotto l'influenza dell'impero dei Parti, capitale del primo regno arabo, esercitando una notevole influenza sulle altre città islamiche della civiltà araba. Del pari, azioni brutali sono state compiute contro il sito archeologico Khorsabad nella provincia settentrionale di Ninive, poco distante da Mosul, il quale, come ha denunciato il Ministro delle antichità e del turismo iracheno, è stato derubato di importanti reperti storici. Tali disumane violenze sono autentici crimini di guerra;

il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, nei suoi recenti incontri con i massimi vertici delle Nazioni Unite ed internazionali, ha sottolineato come la protezione della cultura debba imporsi con gli stessi mezzi utilizzati per la protezione dei civili. Restare inerti e silenti dinanzi a questo sfregio dalle enormi proporzioni non è ammissibile. Per questo con il supporto delle Nazioni Unite e di altri *partner* internazionali, l'Unesco ha dichiarato di voler iniziare, a breve, una serie di incontri istituzionali finalizzati a raccogliere tutti gli elementi necessari per poter dare vita ad un'iniziativa coordinata in grado di porre fine alla grave emergenza in atto in Iraq e in Siria;

il conflitto in corso, oltre alla tragica perdita di vite umane, in larghissima parte civili, e alla profonda crisi umanitaria, ha generato, e continua a generare, irreparabili danni alla cultura. La persecuzione delle minoranze religiose e culturali insieme con la risoluta intenzione di annullare il patrimonio storico e culturale dei luoghi iracheno e siriano hanno il chiaro obiettivo di cancellare la memoria collettiva, di estirpare le radici della nostra umanità ed eliminare ogni traccia di dialogo tra i popoli e le culture. Dialogo che, nel corso della millenaria storia dell'uomo, ha consentito alle nostre società di crescere e di arricchirsi;

l'annientamento di tutto ciò che costituisce patrimonio culturale e storico, la negazione dell'istruzione, ai bambini come ai giovani, e di tutto ciò che rappresenta la libertà di pensiero e di espressione sono i tratti dominanti del fanatismo religioso, come anche del fanatismo politico o razziale. A tale fanatismo si ispira l'ISIS attualmente, insieme con tutte quelle organizzazioni o gruppi estremistici come Boko Haram, che all'ISIS si richiama direttamente, Al Qaeda e i Taliban, solo per citarne alcuni;

considerato che:

la Corte penale internazionale (CPI) individua, tra i crimini di guerra, di cui all'articolo 8 dello statuto della Corte, gli attacchi intenzionalmente diretti contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, ai monumenti storici, agli ospedali e ai luoghi destinati ad ospitare e a curare malati e feriti, purché non rappresentino obiettivi militari;

la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, n. 1299, adottata il 12 febbraio 2015, oltre a condannare con forza la distruzione del patrimonio culturale in Iraq e in Siria, perpetrato in particolare dall'ISIS,

ma anche dal Fronte Al-Nusrah e da altre organizzazioni affiliate ad Al Qaeda, ha rilevato come la sottrazione di reperti e beni da siti archeologici, musei, librerie, archivi ed altri luoghi della cultura, dell'arte e della scienza costituisca per i gruppi terroristici un importante supporto finanziario, nonché in termini di reclutamento, in grado di rafforzare la loro capacità operativa per organizzare e realizzare attentati terroristici. Inoltre, il Consiglio di sicurezza, ha confermato quanto espresso al paragrafo 7 della risoluzione n. 1483 del 2003, reiterando il dovere per ogni Stato membro di adottare i provvedimenti più adeguati al fine di prevenire il commercio illecito all'interno dell'Iraq e della Siria, ed oltre confine, dei beni archeologici, storici, culturali e del patrimonio scientifico e religioso illegalmente rimossi dall'Iraq a partire dal 6 agosto 1990 e dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011 e di consentire la restituzione di tali beni in condizioni di sicurezza e la messa a disposizione dei popoli iracheno e siriano, invitando al contempo l'Unesco e altre organizzazioni internazionali a contribuire affinché ciò sia reso possibile;

la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità adottata nel 1972 e ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, stabilisce all'articolo 4 l'obbligo incombente su ciascuno Stato parte di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato sul proprio territorio, sia direttamente, con mezzi propri, che indirettamente, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico;

l'articolo 6 stabilisce che, fatto salvo il pieno rispetto della sovranità dello Stato sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale, gli Stati partecipi della Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare,

impegna il Governo:

1) a promuovere in sede europea ed internazionale iniziative volte a sostenere il Governo iracheno nella protezione e salvaguardia del patrimonio culturale iracheno, nonché azioni dedicate all'assistenza e alla cooperazione internazionale così come stabilito dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità al fine di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale iracheno e siriano, riconosciuto patrimonio universale;

2) a sostenere nelle sedi europee e internazionali l'attuazione, come richiesto anche dal direttore generale dell'Unesco, della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1299, volta a prevenire e contrastare il commercio illecito di beni e reperti archeologici, storici e religiosi sottratti illegalmente dal patrimonio culturale e artistico iracheno e siriano.

(1-00390)

Interpellanze

MIRABELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015», all'art. 7, rubricato «Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali», prevede espressamente che, per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 9 del 2007, adibiti a abitazione principale spetti una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e pari a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 30.987,41 euro;

la disposizione fa espresso riferimento al decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 5 della legge, n. 9 del 2007, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, recante «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato»;

considerato che:

nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale rientrano senza alcun dubbio gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, e che quindi deve ritenersi applicabile la detrazione introdotta dal decreto-legge n. 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali;

si approssima il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, in relazione alle legittime aspettative e richieste dei contribuenti interessati, si stanno verificando situazioni di inspiegabile incertezza nell'ambito dell'Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali impegnati per l'assistenza nella dichiarazione, che va inviata prima della scadenza di legge,

si chiede di conoscere quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale.

(2-00253)

Interrogazioni

DI BIAGIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 11 marzo 2015 la VI sezione del Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza con la quale, accogliendo il ricorso presentato, ha ammesso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento circa 3.000 insegnati precari, tra i quali figurano circa 2.000 in possesso di diploma magistrale, con diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

la decisione del Consiglio di Stato ha una rilevanza fondamentale, laddove riconosce ad una classe di insegnanti abilitati, quali sono i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (GAE);

le GAE rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento insegnanti più stabile e strutturato e tuttavia l'accesso a tali graduatorie è attualmente precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti speciali); docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui alla delibera direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

tale differenziazione, tra docenti abilitati presenti o meno nelle GAE, definisce una sorta di illogica «graduatoria di merito» tra le diverse abilitazioni riconosciute dallo Stato, atteso che, come evidenziato, le GAE sono e restano la principale fonte di reclutamento per gli insegnanti;

è opportuno evidenziare che, su questa problematica, il Governo, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, a firma dell'interrogante, con il quale si impegnava «a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni all'insegnamento citate in premessa, definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento»;

alla luce di tali aspetti la sopracitata sentenza, che apre operativamente la strada per il pieno riconoscimento delle menzionate abilitazioni, attualmente escluse dalle GAE, si pone in linea con un indirizzo fatto proprio dal Governo già nella legge di stabilità per il 2015 e che potrebbe trovare un'adeguata e definitiva risoluzione in sede della discussione sulla riforma della scuola, in procinto di essere affrontata dal Parlamento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare in sede normativa, anche nell'imminente avvio dei lavori sulla riforma della scuola, per rettificare le criticità evidenziate e dare piena valorizzazione alle citate abilitazioni all'insegnamento, anche attraverso l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, dando seguito agli impegni precedentemente assunti sul tema.

(3-01768)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che in data 6 gennaio 2015 la trasmissione televisiva «Striscia la notizia» ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal titolo «la paga del soldato», nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;

considerato che:

l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;

l'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;

l'articolo 43-*ter* prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1º aprile

2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1º aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;

la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;

le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e delle forze di polizia, a prescindere dal grado e dalla qualifica, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata o dirigente superiore;

a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera.

(3-01770)

TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, SCIBONA, VACCIANO, DONNO, SERRA, CAMPANELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, LEZZI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, COTTI, MASTRANGELI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, BLUNDO, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, ORELLANA, MARTON, BOTTICI, CRIMI, BUCCARELLA, SANTANGELO, BUL-

GARELLI, MORRA, MUSSINI, BENCINI. – *Ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – (*Già* 4-00650).

(3-01771)

TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, SCIBONA, VACCIANO, DONNO, SERRA, CAMPANELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, LEZZI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, COTTI, MASTRANGELI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, BLUNDO, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, ORELLANA, MARTON, BOTTICI, CRIMI, BUCCARELLA, SANTANGELO, BULGARELLI, MORRA, MUSSINI, BENCINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – (*Già* 4-00652).

(3-01772)

MARTON, BERTOROTTA, BOTTICI, SANTANGELO, AIROLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MORONESE, SERRA, CRIMI. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge n. 177 del 2012 ha modificato il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

la modifica vigerà allorquando sarà adottato il decreto attuativo di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;

non risulta agli interroganti l'adozione dell'atto a distanza di oltre 2 anni;

considerato che ad opinione degli interroganti è gravissimo non poter conoscere le ditte specializzate, in assenza dell'albo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

considerato inoltre che:

il 2 marzo 2015 sul sito del «Corriere del Veneto» è stato pubblicato un articolo dal titolo «Estraevano esplosivo dalle bombe poi lo rivendevano, arrestati due italiani», in cui in particolare si legge: «Dagli accertamenti, risulta che i due imponenti proiettili da cannone ritrovati nel container, erano stati opportunamente sezionati da Sambin e da un complice di Cavarzere (denunciato) utilizzando una grossa sega a nastro con raffreddamento ad acqua, operazione che ha consentito ai due indagati di estrarre dall'ordigno il copioso quantitativo di "ecrasite"»;

successivamente le indagini sono state indirizzate su una ditta di Camponogara (Venezia), che, con le previste autorizzazioni di legge, si occupa delle operazioni di individuazione, prelevamento e recupero di ordigni da guerra;

è parere degli interroganti che in assenza di norme specifiche episodi di questo tipo possono moltiplicarsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui non si sia provveduto all'adozione del necessario decreto.

(3-01773)

DE PIN, MASTRANGELI, CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, SIMEONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

una ricerca della Fas, Federation of American scientists, documenta come l'Italia custodisca il numero più alto di armi nucleari statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni su un totale di 180;

ufficialmente, questo arsenale in Italia non esiste in quanto né il Governo di Washington né quello di Roma hanno mai ammesso la loro presenza;

tuttavia, ci sono molte prove che esistano in Italia 2 basi atomiche: quella dell'Aeronautica militare di Ghedi in provincia di Brescia e quella statunitense di Aviano in provincia di Pordenone;

nel suo libro «La Guerra Segreta e altri conflitti», John Louis Piotrowski, comandante Usaf ad Aviano dal 1972 al 1974, conferma la presenza delle bombe nucleari, pronte al reale impiego 24 ore su 24;

si ipotizza che Aviano ospiti una cinquantina di bombe nucleari del tipo B61-4 in caverne blindate sotterranee WS3 poste in corrispondenza dei ricoveri degli aerei che le dovrebbero usare. Quelle di Aviano sono destinate ai caccia statunitensi del 31st Fighter Wing di stanza nella base friulana;

altre bombe sarebbero a Ghedi, per l'uso da parte dei Tornado italiani del 6º stormo. La conferma dell'esistenza di queste armi è la presenza del 704esimo squadrone Munitions support (Munss), un'unità della US Air Force che consta di circa 134 militari e che ha il compito di proteggere e mantenere operative le 20 bombe nucleari B-61 presenti nella base;

il Munss non sarebbe presente nella base se non ci fossero armi nucleari. Esistono solo 4 unità Munss nell'aviazione militare statunitense e sono dislocate nelle 4 basi in Europa dove le armi nucleari sono conservate per essere lanciate da aerei della nazione ospitante;

l'esperto americano di armamenti Hans Kristensen, direttore del «Nuclear information project», con sede a Washington DC, ha pubblicato un rigoroso studio sulle armi nucleari americane presenti nella base di Ghedi: gli ordigni sarebbero di 2 tipi: i B61-4 con potenze da 0.3 a 50 kiloton e i B61-3 con potenze da 0.3 a 170 kiloton, ovvero 11 volte la carica dell'atomica che distrusse Hiroshima nel 1945. Inoltre, assieme alle missioni di bombardamento convenzionale, gli equipaggi dei cacciabombardieri Tornado italiani del 6º stormo vengono continuamente addestrati per l'eventualità di uno «*strike* nucleare». E nel futuro sono destinati a proseguire questo doppio compito sugli F-35, che avranno la capacità di imbarcare gli ordigni nucleari;

considerato che la presenza di questi ordigni americani pronti all'uso nelle basi italiane pone numerosi quesiti: innanzitutto di legittimità alla luce dei trattati internazionali in quanto sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno firmato il Trattato di non proliferazione, che impone di «non ricevere armi nucleari o il controllo diretto o indiretto di esse da nessuno»;

considerato altresì che:

esiste il rischio reale che un incidente provochi l'esplosione di una bomba nucleare. Uno studio del 1997 commissionato dalla stessa US Air Force evidenziava il rischio di esplosione nucleare nel caso in cui un fulmine avesse colpito il deposito di un ordigno nella fase di smantellamento, ossia quando la testata viene smontata dal resto della bomba;

l'esplosione di un ordigno nucleare all'aeroporto «Pagliano e Gori» di Aviano è stata simulata dallo studio «Calculating effects of a nuclear explosion at European military base» (Calcolo degli effetti dell'esplosione nucleare in una base militare europea), presentato a Vienna nella conferenza «The Humanitarian impact of nuclear weapons», promosso dall'ufficio affari esteri del Governo austriaco;

a presentarlo sono stati scienziati del Natural resources defense council di Washington e della Zentralstalt fur meteorologie und geodynamic di Vienna;

lo studio era finalizzato a capire quali sarebbero le conseguenze in Austria di un'esplosione nucleare in una base militare dell'Europa. La scelta è caduta su Aviano sia per la vicinanza con il Paese alpino sia per la presunta presenza di ordigni nucleari;

è stata ipotizzata un'esplosione e, in base a dei modelli matematici e dei dati meteorologici, sono state calcolate le conseguenze;

la quantità di cesio 137 sarebbe più concentrata nel luogo dell'esplosione, e si espanderebbe poi verso nord-est prima e verso l'Europa dopo in quantità sempre minori. Nei giorni successivi la pericolosa nube si muoverebbe raggiungendo mezza Europa;

ci sarebbero oltre 26.000 morti nel caso in cui la popolazione fosse avvertita e protetta e 243.000 nell'ipotesi di esplosione senza nessun preavviso;

tenuto conto del fatto che all'Italia spettano le spese della presenza nella base di Ghedi del 704esimo squadrone Munss, dell'aggiornamento delle misure di sicurezza necessarie per proteggere le armi, dell'addestramento dei piloti e del mantenimento degli aerei Tornado che devono attenersi a rigorose procedure di certificazione per essere idonei alle missioni nucleari. Tutti costi che sono sempre più difficili da giustificare, data la grave situazione finanziaria dell'Italia;

atteso che a 25 anni dalla fine della guerra fredda la presenza di ordigni nucleari sul nostro territorio appare ingiustificabile. È difficile, infatti, trovare una qualche prova che le armi nucleari non strategiche schierate in Europa dopo la fine della guerra fredda abbiano protetto una qualsiasi cosa o che la loro presenza sia in qualche modo rilevante;

considerato che esiste una reale domanda di informazioni da parte dei cittadini italiani sulla presenza di bombe atomiche in Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare la presenza di armamenti atomici nelle basi di Aviano e Ghedi;

nel caso in cui l'informazione fosse coperta dal segreto di Stato, se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, per porre fine al segreto e rivelare le caratteristiche delle servitù militari presenti nel nostro Paese;

quali siano le spese a carico dell'Italia per l'arsenale nucleare;

se la presenza di armi atomiche non violi gli impegni dell'Italia in base ai trattati internazionali;

quali potrebbero essere i pericoli per la popolazione in caso di incidente.

(3-01774)

BOCCHINO, CASALETTO, CAMPANELLA, LIUZZI, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, STEFANO, DE PIN, SIMEONI, DI GIORGI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

in data 11 marzo 2015, presso la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, si è tenuta l'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015;

il sottosegretario ha illustrato le molteplici iniziative attivate dal Ministero o in via di attivazione per Expo 2015, tra cui quella che consente a tutti gli acquirenti dei biglietti dell'Expo l'ingresso gratuito in 17 siti cosiddetti «minori», in quanto estranei ai circuiti turistici di massa, ma di elevato livello culturale, localizzati in tutto il Paese;

considerato che:

tra i siti culturali, uno per regione italiana, per i quali è stato previsto l'ingresso gratuito a beneficio degli acquirenti i biglietti dell'Expo non sono stati inseriti siti di 3 regioni italiane e precisamente della Sicilia, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;

a giudizio degli interroganti tale esclusione parrebbe riconducibile al fatto che diverse regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, prevedano all'interno del proprio statuto la potestà legislativa esclusiva regionale anche per la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio, nonché per i musei;

tenuto conto che tale esclusione è da ritenersi un fatto gravissimo e lesivo dell'immagine complessiva dell'Italia nonché fortemente penalizzante per le regioni escluse sia dal punto di vista culturale che economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia con sollecitudine intervenire per inserire le regioni escluse nell'elenco dei siti di interesse «minori» attivando ogni possibile relazione con le Soprintendenze regionali e/o dipartimenti dei beni culturali di riferimento al fine di superare le eventuali difficoltà burocratiche.

(3-01775)

GIOVANARDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl con sede a Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività turistico ricettive.

in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla Paci Srl un ramo di azienda e subentrava nel contratto di affitto di un terreno demaniale, sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il quale la società cedente Paci Srl aveva ottenuto un PDC per la ristrutturazione del fabbricato.

perfezionato l'acquisto e volturato il PDC, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta un nuovo PDC, con riconferma in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul terreno demaniale;

inoltre, chiedeva all'Agenzia del demanio istanza di atto formale per 19 anni, onde consentire l'ammortamento dell'importante investimento, che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;

ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del demanio, presentava oltre all'istanza i documenti necessari all'istruttoria cosi come richiesti;

durante l'*iter* della fase istruttoria e in attesa della sua definizione, veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA la volontà dell'Agenzia del demanio di alienare detto terreno sul quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;

in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del demanio, filiale Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per il giorno 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del contraente, per l'acquisto dell'immobile sito a Barletta costituito da un terreno di circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperiferica di Barletta, precisando nel bando che sul terreno è presente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri, non accatastato;

l'accatastamento del fabbricato sarà a carico dell'aggiudicatario;

titolo di possesso sarà la piena proprietà;

a seguito dell'espletamento della gara, individuata la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro) l'Agenzia del demanio con nota del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova CLA l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot n. 658;

in data 11 giugno 2010 con atto di cessione d'immobile, a rogito del notaio Carmela Mongelli di Bari, l'Agenzia del demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio sopra riportato per il prezzo complessivo di 440.000 euro;

nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa Maria Teresa Paternostro, nella sua qualità di responsabile dell'unità Servizi al territorio e beni demaniali, sede della filiale Puglia e Basilicata del-

l'Agenzia del demanio, in rappresentanza dell'Agenzia con sede a Roma in via Barberini n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l'immobile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1º settembre 1967;

in data 18 novembre 2011 su disposizione del pubblico ministero dottor Antonio Savasta della Procura di Trani venivano acquisite ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale copie di tutti gli atti in possesso dell'agenzia demaniale di Bari, inerenti ai terreni demaniali venduti alla Nuova CLA, costituenti le schede BABO 695 e BABO 696, in relazione al procedimento penale n. 10408/2010 RGNR, Mod 44. Dopo ulteriore acquisizione di documenti da altri enti, in data 23 dicembre 2011, il pubblico ministero ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, contestando tra l'altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniali, mai sanate né condonate (proc. penale n. 7068/2011 R.G.MOD.21);

a giudizio dell'interrogante tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che ha regolarmente acquistato il terreno con il fabbricato in precarie condizioni manutentive, che lo ha ristrutturato secondo le indicazioni e le autorizzazioni necessarie, e che a causa del provvedimento di sequestro preventivo non può utilizzare, non avendo ad oggi nemmeno la facoltà d'uso;

inoltre i diritti e gli interessi della Nuova CLA e dell'inerme cittadino Ruggiero Calò sono gravemente e significamene lesi, anche dai tempi «biblici» delle indagini, iniziate sin dal 2010 con il procedimento penale n. 10408/2010 e terminate e comunicate alla parte il 7 aprile 2014 (procedimento penale n. 283/2014),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, entro i limiti di sua competenza, attivare i propri poteri ispettivi in relazione ai tempi abnormi delle indagini, durate circa 4 anni, e alla mancata comunicazione, a distanza di un anno dalla chiusura delle indagini, di un provvedimento di archiviazione o di rinvio a giudizio.

(3-01776)

Gianluca ROSSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Terni, nella notte del 12 marzo 2015, è avvenuto l'omicidio di David Raggi, ventisettenne ternano, per mano di Aamine Assoul, il quale avrebbe agito sotto l'effetto di alcool e droga;

Assoul è un cittadino marocchino, il quale, secondo ricostruzioni di stampa, sarebbe stato espulso dal territorio italiano e ricondotto in Ma-

rocco nel 2007 con provvedimento del questore di Ascoli Piceno, dopo aver commesso una serie di reati;

nel 2014, Aamine Assoul è stato rintracciato e identificato a Lampedusa e trattenuto nel CIE di Caltanissetta, dove avrebbe presentato richiesta di asilo presso la competente commissione territoriale;

tale richiesta di protezione internazionale, inoltrata nel maggio 2014, sarebbe stata negata dalla commissione territoriale di Siracusa e contro la decisione Aamin Assoul avrebbe proposto impugnazione. Nel contempo, Aamin Assoul si sarebbe recato a Terni per ricongiungersi con la madre, da tempo qui domiciliata e coniugata;

sempre secondo fonti di stampa, egli non risulterebbe inserito in alcuno dei progetti ministeriali autorizzati all'interno del territorio ternano per l'accoglienza, progetto emergenza nord Africa e programma Sprar;

le prime notizie dell'interrogatorio di garanzia, avvenuto il 16 marzo, riferiscono che Aamin Assoul non ricorderebbe gli avvenimenti della notte del 12 marzo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'accaduto;

se sia stata accertata e quale sia la posizione soggettiva, sia amministrativa che giudiziaria, dello straniero in questione;

se, in relazione alla normativa vigente, ritenga che siano state osservate correttamente le vigenti disposizioni di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale nel caso di specie;

se non ritenga che, anche in sede di adozione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie n. 32 e 33 del 2013 in materia di procedure ed accoglienza dei richiedenti asilo, si possa intervenire al fine di rendere più rigoroso il sistema di prevenzione e di controllo nei confronti di chi voglia abusare delle norme in materia di protezione internazionale. (3-01777)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'Ispettorato della sanità della Marina militare (MARISPESAN) ha emanato la pubblicazione SMM/IS/150, edizione 2014, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale Marina militare», approvata dal capo di Stato maggiore della Marina militare in data 5 maggio 2014, ed ha espressamente abrogato l'analoga pubblicazione edizione 2006, e successive modificazioni;

la nuova edizione ha introdotto le innovazioni normative sopravvenute ed ha posto nuovi requisiti fisici e sensoriali per il mantenimento delle idoneità;

per l'apparato visivo ad esempio ha disposto nelle categorie dei sottufficiali, graduati e truppa del CEMM (corpo degli equipaggi militari marittimi), SSC/TLC (specialisti del sistema di combattimento/ telecomunicatori), TSC/ETE (tecnici del sistema di combattimento/tecnici elettro-

nici), TSC/EM (tecnici del sistema di combattimento/elettromeccanici), SSP/CNA (specialisti del sistema di piattaforma/conduttori automezzi), eccetera, il possesso del rigoroso coefficiente 1VS non contemplato nella precedente edizione e probabilmente mai posseduto dai militari destinatari della nuova norma, mentre per gli ufficiali di vascello, fino al grado di tenente di vascello compreso, ha disposto la funzionalità visiva minima compatibile con il coefficiente 2VS, tuttavia nessun requisito minimo è stato indicato per gli ufficiali superiori appartenenti al medesimo corpo;

per il personale MCM (metodo combattimento militare) ha previsto l'assoggetto alla normativa generale in materia di possesso dell'idoneità alla manipolazione degli alimenti (art. 14 della legge n. 283 del 1962) malgrado la normativa sia stata abrogata (art. 42, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);

a parere degli interroganti l'applicazione di questi nuovi requisiti porterebbe necessariamente a numerose proposte di cambio di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni, in particolare per il personale in possesso delle abilitazioni di operatore di volo, tecnico di aeromobile, specialisti di aeromobili, pur avendo l'idoneità ai servizi di navigazione rilasciata dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; inoltre queste ultime 3 abilitazioni non sono più contemplate per il personale appartenente alle categorie ad esaurimento EM, MC ed MN nonostante sia ancora presente nei contesti operativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato, quanti siano i cambi di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni nel 2013, 2014 e 2015 e se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative al riguardo.

(3-01779)

MARTON, CRIMI, SANTANGELO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il 3 marzo 2015 nel corso della trasmissione radiofonica di Radio radicale «Cittadini in divisa», il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto per annunciare la presentazione di un'iniziativa parlamentare a difesa degli interessi del nucleo familiare di un militare nei cui confronti il comando Forze di difesa interregionale nord – SM (Ufficio affari generali) – ha adottato l'atto prot. n. 6928, cod. id Sez. All. Ind.cl. 1.13.11.2/EBZ0590 del 23 febbraio 2015, con il quale lo ha dichiarato decaduto dalla concessione dell'unità immobiliare di proprietà dello Stato per «mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nell'originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio»;

considerato che:

risulta agli interroganti che il concessionario ha fornito all'amministrazione militare ampie ed esaustive giustificazioni in merito alla presunta mancata occupazione nei termini previsti dall'articolo 330, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e che, a seguito dell'intimazione a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni

dalla notifica della comunicazione, ha dato mandato al legale di fiducia per avversare l'atto ritenuto ingiusto davanti al suo giudice naturale;

dall'esame degli atti in possesso degli interroganti e da quanto reso noto nel corso della trasmissione radiofonica appare singolare il fatto che la dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio abbia fatto immediato seguito alla contestazione da parte del concessionario della contabilità della stessa palazzina di alloggi demaniali per gli anni 2012-2013 e 2013-2014;

è opinione degli interroganti che l'amministrazione militare abbia agito senza operare né un'esaustiva istruttoria né un'adeguata valutazione dei fatti oggettivi rappresentati dal militare, con l'evidente conseguenza di aver operato un'ingiustificabile violazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi del concessionario e dei componenti del suo nucleo familiare,

si chiede di sapere:

quali siano le immediate azioni che il Ministro in indirizzo intenda avviare affinché il militare destinatario dell'atto citato e il suo nucleo familiare possano continuare a fruire dell'alloggio in concessione alle medesime condizioni risultanti dall'«Atto di concessione alloggio di servizio» stipulato in data 5 marzo 2013, con il numero di repertorio 31695;

se intenda impartire adeguate disposizioni finalizzate ad evitare il verificarsi di nuove o simili vicende che mettano ancora una volta in dubbio la capacità dell'amministrazione militare di agire secondo quei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che le sono propri e che sono alla base del buon andamento della pubblica amministrazione.

(3-01780)

PAGNONCELLI. – *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Adrano (Catania) è una città di circa 35.000 abitanti e si caratterizza maggiormente per un'economia basata sulla produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, a fronte di una cronica mancanza di infrastrutture, tali da favorire un vero e proficuo sviluppo dello stesso comparto;

la città lega, purtroppo, il suo nome a eventi e fatti di cronaca giudiziaria e politico-amministrativa sicuramente poco lusinghieri. Nel 1991 il Consiglio comunale allora in carica fu sciolto per condizionamento e infiltrazione mafiosa e la città negli anni tra l'80 e il 90 costituiva con le limitrofe città di Biancavilla e Paternò il triste «triangolo della morte» in conseguenza di una cruenta lotta tra organizzazioni malavitose di stampo mafioso che insanguinava le strade delle tre città catanesi;

negli ultimi anni, inoltre, la città vive in uno stato permanente di crisi igienico-sanitaria dovuta alla mancata raccolta regolare, sistematica e pianificata dei rifiuti solidi urbani, il servizio di raccolta è affidato ad una ditta in amministrazione controllata;

il sindaco della città di Adrano ha subito un attentato incendiario alla sua autovettura nel luglio 2014 e a tutt'oggi non si è fatta luce sull'accaduto;

in queste ultime settimane molti quartieri stanno vivendo una situazione di profondo disagio a causa della mancata erogazione del servizio di pubblica illuminazione, che ha fatto rimanere al buio vie e piazze di interi quartieri popolari densamente abitati;

allo stato attuale vi sarebbero funzionari del Comune di Adrano sotto processo presso il Tribunale di Catania per gare d'appalto truccate e funzionari destinatari di avviso di garanzia per «frode in fornitura pubblica» ed inoltre è in corso un'attività di verifica amministrativa da parte del comitato regionale urbanistico della Regione Siciliana per diverse concessioni edilizie rilasciate illegittimamente;

per ultimo si evidenzia la mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale di Adrano circa la presa d'atto sulle demolizioni di circa 58 unità abitative sorte abusivamente nonostante i numerosi solleciti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Adrano con la delibera n. 46 del 27 settembre 2002, mediante procedura diretta, ha affidato alla società Luce Elettrica SpA (oggi Enel Sole Srl) la «Fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione» per 15 anni;

in data 24 ottobre 2002 con apposito contratto (rep. 22/02), veniva affidata alla società Luce Elettrica la concessione per l'esercizio, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nel Comune di Adrano a partire dal 1º gennaio 2003 e fino al 2017;

la società Enel Sole Srl nel 2014 ha espresso la volontà di cessare anzitempo il rapporto contrattuale in corso e procedere alla consegna dell'impianto di pubblica illuminazione al Comune di Adrano;

il Comune ha manifestato il proprio consenso alla cessazione del rapporto attraverso una risoluzione consensuale ed ha proceduto in collaborazione alla definizione di una transazione, facendo però presente che occorreva più tempo, rispetto a quanto richiesto dalla società Enel Sole Srl, per effettuare le procedure di scelta di un nuovo operatore economico;

il canone annuale da corrispondere per contratto alla società Enel Sole Srl è di 2.274.950,28 euro come emerge dalla determina dirigenziale n. 975 del 18 settembre 2014;

la società Enel Sole Srl in questi anni avrebbe richiesto con diversi solleciti il pagamento delle prestazioni effettuate e in data 2 febbraio 2010 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 442/2010 per l'importo di 4.804.997,40 euro e il giudice del Tribunale di Palermo ha concesso la provvisoria esecuzione, ma il Comune di Adrano si sarebbe opposto;

Enel Sole Srl avrebbe comunicato in data 30 aprile 2012 che l'esposizione debitoria del Comune di Adrano ammontava a 11.030.119,33 euro;

il Comune avrebbe iscritto in bilancio, per diversi anni, una somma di circa 1.000.000 euro per anno occultando e non iscrivendo in bilancio una somma pari a circa 1.200.000 euro per anno, somma prevista dal contratto con Enel Sole Srl, quindi obbligatoria;

il debito fuori bilancio ad oggi ha generato nei confronti di Enel Sole Srl sarebbe di circa 15.000.000 euro;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

emergerebbero irregolarità riguardanti i bilanci preventivi e i conti consuntivi, almeno, dal 2010 ad oggi;

Enel Sole Srl, detenuta al 100 per cento da Enel SpA (quest'ultima partecipata al 31,2 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze), non avrebbe dato seguito al decreto ingiuntivo concesso con la provvisoria esecuzione e nello stesso tempo non avrebbe avviato altre procedure per la riscossione dell'elevato credito vantato (circa 15.000.000 euro);

la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, ha già avviato per il conto consuntivo 2012 la procedura prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con delibera della stessa Corte n. 158/2014/PRSP;

diversi organi di stampa hanno pubblicato e diffuso notizie con circostanziate denunce di possibili commistioni tra pubblici amministratori e pubblici funzionari in merito alla presunta falsificazione di bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune di Adrano in modo reiterato negli anni;

la Corte di cassazione con la sentenza n. 18686 del 15 febbraio 2012 ha sancito che per configurarsi il reato di falso ideologico di pubblico ufficiale non è necessario provare l'intenzione di nuocere all'ente pubblico o comunque di raggiungere, tramite l'atto stesso, scopi contrari alla legge, ma è sufficiente il dolo generico del delitto, vale a dire la consapevolezza di ciò che si sta facendo;

la Giunta del Comune di Adrano avrebbe voluto sottoporre all'approvazione reiteratamente vari bilanci preventivi e vari bilanci consuntivi con numeri artefatti (non prevedendo circa 1.200.000 euro per anno nei confronti di Enel Sole Srl) per evitare di dichiarare il dissesto finanziario e conseguentemente evitare le sanzioni previste per l'ente e gli organi politici e amministrativi;

la Giunta di Adrano con il bilancio di previsione 2014 (votato a febbraio 2015) avrebbe cercato, dopo la denuncia pubblica agli organi di stampa, di rettificare la prima proposta di bilancio preventivo (novembre 2014) inserendo tutte le somme previste per contratto con Enel Sole Srl, ma avrebbe utilizzato per pareggiare il bilancio un fittizio avanzo di amministrazione (consuntivo 2013) di 272,614,14 euro, in quanto i bilanci di previsione e i consuntivi precedenti sarebbero stati alterati dalla mancata imputazione di spesa obbligatoria nei confronti di Enel Sole Srl per circa 1.200.000 euro per anno, quindi sarebbe stato impossibile avere in precedenza un avanzo di amministrazione;

a giudizio dell'interrogante alla luce della sentenza della Corte di cassazione è opportuno attribuire e distribuire le giuste responsabilità tra sindaco, Giunta e revisori dei conti;

la società Enel Sole Srl deve chiarire la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e le mancate e ulteriori azioni di recupero del credito vantato, considerata la responsabilità in solido di Enel SpA, società quest'ultima quotata in borsa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti intendano compiere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di adempiere alle funzioni di controllo e garanzia del funzionamento dell'ente locale e della società Enel SpA come proprietaria (100 per cento delle quote) di Enel Sole Srl;

se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente, nell'ambito delle proprie competenze, disponendo un'ispezione, al fine di evitare l'occultamento dei documenti contabili;

se non ritengano necessario disporre l'intervento del prefetto di Catania e richiamare l'attenzione del presidente della Regione Siciliana sulla vicenda.

(3-01781)

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI, SERRA, SANTANGELO, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con comunicazione della Commissione «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la «Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco, come non archiviata, è presente la decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa trasformazioni (GUUE L. 227/62 del 28 agosto 2010);

la decisione stabilisce che «l'aiuto di stato concesso illegalmente dall'Italia a partire dal 1 gennaio 2006 in base all'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e all'articolo 11, comma 11, della legge 80/2005 a favore di Alcoa Trasformazioni, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune»;

considerato che:

il produttore di alluminio Alcoa ha fruito, dal 1996, di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi 2 *smetter* di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di 10 anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea in una decisione in cui era stato considerato che non sussisteva un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata 2 volte dall'Italia, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005;

la tariffa contestata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa conguaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità Enel. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica;

la tariffa agevolata a favore di Alcoa era stata istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995. Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP (Comitato interministeriale dei prezzi) 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineato a quello applicato agli altri utenti di energia elettrica;

considerato inoltre che:

l'aiuto di Stato accordato ad Alcoa ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, può essere classificato come un aiuto al funzionamento che, in linea di principio, è incompatibile con il mercato comune. Nella causa, riassunta nella decisione, la Corte ha stabilito che «l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune»;

la Commissione, nella decisione, ha rilevato che «l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per l'energia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un puro aiuto al funzionamento non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

il considerando 285 della decisione della Commissione del 19 novembre 2009 evidenzia che la Commissione ha ritenuto che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato: «Come indicato al considerando 157 Alcoa aveva stipulato un

contratto bilaterale con ENEL a un prezzo nominale equivalente all'incirca alla tariffa *standard* in alta tensione applicata da ENEL. Secondo la Commissione, questo è il prezzo che Alcoa avrebbe pagato per le sue forniture di energia elettrica in assenza della tariffa. La Commissione pertanto ritiene che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato. Tale importo coincide con il contributo compensativo riscosso dalla società nel periodo in questione Lo stesso metodo di calcolo era stato indicato dalla Commissione nel caso *Terni* che è direttamente comparabile a quello di specie»;

nel caso di Terni la tariffa agevolata, anch'essa prorogata in virtù dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, era stata calcolata, finanziata e pagata sostanzialmente nello stesso modo che per Alcoa (benché con un diverso prezzo finale per i beneficiari);

la decisione della Commissione del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), prevede che l'Italia debba procedere «al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1o gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007», e che le somme «da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.», specificando ulteriormente «il recupero dell'aiuto (...) è immediato ed effettivo»,

si chiede di sapere:

se siano state adottate le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06;

qualora non si sia provveduto al recupero, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01782)

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

il comma 35, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Il comma 1 del nuovo articolo 3 riconosce, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei mede-

simi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Destinatarie dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;

i commi 3 e 4 del corrente articolo 3 stabiliscono che il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'operatività del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;

alla data odierna tale decreto attuativo non risulta ancora emanato;

occorre ricordare che il comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non aveva trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;

le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e prima ancora dal decreto-legge «destinazione Italia», cioè il citato decreto-legge n. 145 del 2013;

accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto

d'Europa, dove strumenti come quelli del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;

considerato che:

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;

l'Italia ha vissuto una fase di deindustrializzazione molto intensa. Sono stati persi circa 5 punti percentuali in termini di valore industriale sul Pil dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento. Si sono perse imprese, occupazione e risorse intellettuali di qualità che hanno trovato opportunità migliori all'estero;

a parere degli interroganti senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno determinato il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo in questione e quali siano i tempi che le imprese dovranno ancora attendere affinché venga reso operativo il credito d'imposta.

(3-01783)

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, LUCIDI, SERRA, SANTANGELO, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la «Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie (GUUE del 4 giugno 2008 –L 144/37);

la decisione stabilisce che «l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune»;

considerato che:

la Commissione constata che «l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

per il caso C 13/06 (ex N 587/05 – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è «venuta a conoscenza della proroga di due misure concernenti la concessione di una tariffa elettrica agevolata. La proroga era stata concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito legge 80/2005) ed era stata applicata senza previa notifica alla Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrate alla società Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito "le società ex-Terni")»;

considerato inoltre che:

nella decisione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie, la Commissione «aveva espresso dubbi circa la natura indennitaria della tariffa agevolata dato che, all'epoca della nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può autoespropriare, la Commissione dubitava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni a ENEL si configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato»;

inoltre che «quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura, persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora giustificare un indennizzo»;

sempre secondo la decisione «la Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, prevedendo la

modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

l'Italia deve adottare «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibile (...) senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione»,

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie;

qualora non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01784)

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, concernente la «Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati», riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti;

le precondizioni che legittimano l'applicazione di tale diritto vanno ricercate nel fatto che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati deve essere d'importo superiore alla detrazione spettante su tali categorie reddituali e che il reddito complessivo del contribuente deve essere di importo non superiore a 26.000 euro;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E con riferimento all'erogazione del credito per i lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modifiche e integrazioni, ha sottolineato che «il decreto nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l'applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori» e che pertanto «al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel

caso dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali»;

malgrado la mancata sussistenza di una norma specifica che ne disciplini la fattispecie, ad oggi la spettanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non è riconosciuta ai precettori di reddito da lavoro dipendente *ex* articolo 51, comma 8, del testo unico: tra questi risulta agli interroganti che siano stati esclusi i lavoratori italiani operanti nelle sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana, i cui redditi sono assoggettati ad Irpef in Italia;

di contro, stando alle suddette linee guida dell'Agenzia dell'entrate, sebbene non espressamente evidenziato dalla norma, sono esclusi dal diritto al credito i lavoratori residenti all'estero che pur producono reddito in Italia: tale reddito, in virtù dell'applicazione della convenzione contro la doppia tassazione, non è considerato imponibile e non determina imposta lorda;

a tal proposito vale la pena segnalare che l'articolo 51, comma 1, del testo unico segnala il principio della «onnicomprensività» della retribuzione in base al quale «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», delineando di contro, al comma 2, tutte le fattispecie che pur rientrando nella nozione generale di cui al comma 1 «non concorrono a formare il reddito»;

in questa prospettiva dunque, bisogna inserire il dettato del citato articolo 51, comma 8, ai sensi del quale «Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5»;

pertanto la configurazione del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e conseguentemente del reddito complessivo, è data dalle somme che, a norma dell'articolo 51, concorrono alla formazione della base imponibile;

di conseguenza il diritto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 è da riconoscere anche ai lavoratori dipendenti della rete consolare italiana, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori dipendenti ed assimilati residenti in Italia;

malgrado tali aspetti, risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione del *vacuum* legislativo sussistente in materia, abbia sottoposto una richiesta di chiari-

mento al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di identificare la disciplina applicabile ai lavoratori italiani rientranti nella categoria di cui sopra;

appare evidente che una mancata chiarezza sull'argomento ed il ritardo maturato dall'amministrazione circa la reale applicazione della normativa legittimano una molteplicità di disagi in capo ai suddetti contribuenti, che, stando all'interpretazione vigente, verrebbero configurati come contribuenti di «serie B» non potendo contare sui legittimi riconoscimenti previsti dalla normativa vigente, in ragione esclusivamente di un forzata e discutibile interpretazione normativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni descritte;

se intenda fare chiarezza sulla materia, riconoscendo anche ai contribuenti italiani di cui sopra il diritto al credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.

(3-01786)

PANIZZA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (*Già* 4-03339).

(3-01787)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASTALDI, TAVERNA, GAETTI, SERRA, MONTEVECCHI, GIROTTO, BERTOROTTA, SCIBONA, PAGLINI, MORONESE, FUCKSIA, MORRA. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

per l'Italia il turismo rappresenta un settore strategico, infatti, secondo i dati del World travel and tourism council, nel 2013 il settore ha fornito un contributo diretto al PIL italiano del 4,2 per cento e un contributo totale del 10,3 per cento, occupando direttamente 1,1 milioni di addetti che salgono a 2,6 milioni considerando anche l'indotto;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2011 in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75, il perimetro di operatività di Cassa depositi e prestiti è stato esteso all'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore operativo, di livelli occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale, economico e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività operanti in diversi settori, tra cui quello turistico-alberghiero;

lo strumento operativo di Cassa depositi e prestiti è la Fondo strategico italiano SpA (FSI), società di investimento di capitale di rischio con

circa 4,4 miliardi di euro di capitale, il cui azionista strategico è la Cassa depositi e prestiti che detiene l'80 per cento della società, mentre il restante 20 per cento è detenuto dalla Banca d'Italia;

secondo quanto si può leggere nel sito della stessa FSI, questa «opera acquisendo quote principalmente di minoranza in imprese di "rilevante interesse nazionale" che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo»;

in termini ancor più espliciti ricavabili dal sito stesso, «investe in imprese che abbiano l'obiettivo di crescere dimensionalmente, migliorare l'efficienza operativa e rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati nazionali e internazionali. FSI acquisisce quote prevalentemente di minoranza in società di rilevante interesse nazionale in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e che abbiano adeguate prospettive di redditività e di sviluppo. FSI è un investitore di lungo termine che persegue ritorni del proprio investimento a parametri di mercato»;

considerato che:

attraverso FSI il Governo ha consentito l'apertura di un grande polo turistico che intercettasse i flussi del turismo mondiale proveniente dall'Asia, ovviamente, con veto di investire in società in perdita;

il fondo, tramite l'operazione definita «Grand hotel Italy», ha come prerogativa l'intento di supportare le grandi imprese turistico-alberghiere italiane, anche allo scopo di ridare ossigeno all'economia e a tutto il settore;

nel novembre 2014 la prima iniziativa concreta del Fondo nel settore turistico si è realizzata nell'accordo che prevede l'ingresso di FSI e FSI Investimenti (società detenuta per circa 77 per cento da FSI e per circa 23 per cento da Kuwait investment authority) nel 23 per cento della società alberghiera Rocco Forte and family limited, con sede a Londra, per un importo di 60 milioni di sterline, pari a circa 76 milioni di euro. Tale operazione è stata interamente effettuata in aumento di capitale;

considerato che:

risulta agli interroganti che la Rocco Forte Hotels presenti una difficile situazione debitoria confermata anche dal fatto che il *resort* Verdura Sciacca di Palermo, di proprietà del gruppo, nel bilancio di esercizio 2013 ha perso 11 milioni di euro e 8,5 milioni nel 2014, con 131 milioni di euro di debiti verso le banche. Inoltre i dati rilevati dall'ultimo bilancio inglese del gruppo Forte sono di 57,9 milioni di debiti in scadenza entro l'anno (aprile 2015) e 361 milioni con scadenze più lunghe;

secondo gli indicatori internazionali l'investimento di Fondo strategico italiano sull'acquisizione del 23 per cento della *holding* inglese Rocco Forte & family limited (RFF) risulta piuttosto generoso in quanto i gruppi alberghieri quotati in borsa hanno un valore che è circa di 12,2 volte l'Ebitba (il margine operativo lordo che misura quanto sono redditizi), mentre la cifra pagata da FSI implica un moltiplicatore di 17;

il gruppo Rocco Forte sarà quello che beneficerà direttamente del fondo immobiliare (FIT-Fondo investimenti per il turismo) di FSI;

le risorse del fondo interverrebbero per operazioni di ampliamenti del gruppo Rocco Forte, ma anche di risanamento del debito del gruppo medesimo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui Fondo strategico italiano abbia destinato tali risorse a vantaggio di un gruppo che ha sede in Inghilterra ed è dunque sottoposto ad un regime fiscale diverso e di gran lunga inferiore a quello italiano;

se il gruppo Rocco Forte hotels sia stato selezionato da FSI in base ad un processo condotto secondo criteri generali di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, economicità e remunerazione dell'investimento, come previsto dalle procedure di selezione.

(3-01769)

Mariarosaria ROSSI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2014 ha visto un volume di traffico di circa 43 milioni di passeggeri;

il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR-Aeroporti di Roma SpA, in virtù di concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

ENAC è l'ente dello Stato che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR;

al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali con la capitale sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea;

ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma Capitale (principalmente) oltre alle altre destinazioni del bacino di traffico dei predetti aeroporti (territorio del Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, eccetera);

allo stato il servizio di taxi e NCC nell'aeroporto di Fiumicino è regolato da un protocollo d'intesa stipulato in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la Direzione aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma;

in base al protocollo d'intesa e alle ordinanze collegate emesse dall'ENAC, è garantito sia il servizio di taxi a mezzo di un'area filtro per l'attesa delle vetture e successivo accostamento presso l'uscita dell'aerostazione, sia il servizio di noleggio vetture con conducente degli operatori stabili (titolari di autorizzazioni del Comune di Roma capitale e di Fiumicino che legalmente possono avere la rimessa in aeroporto), sia per gli operatori occasionali (la restante parte), anche in questo caso a mezzo

di un'area filtro («polmone») dalla quale le vetture escono per prelevare i propri clienti all'uscita delle banchine dell'aerostazione;

relativamente ai servizi di NCC la legge n. 21 del 1992 all'art. 11, commi 3 e 6, e la legge regionale del Lazio n. 58 del 1993, articolo 5-*bis*, prevedono che in tali ambiti i Comuni interessati (Roma e Fiumicino) d'intesa fissano le modalità di esercizio del servizio, il numero delle autorizzazioni rilasciabili, in proporzione ai volumi di traffico presenti in aeroporto e alle necessità degli utenti, con la relativa rimessa per effettuare le prenotazioni;

infatti, il servizio di NCC, a differenza del servizio di taxi, non può sostare sulla pubblica via; lo stesso ha inizio con la prenotazione che si effettua presso la rimessa;

tale problematica, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile a causa del noto fenomeno dell'abusivismo presente soprattutto nelle grandi aree urbane, negli aeroporti e segnatamente nello scalo «Leonardo da Vinci» di Fiumicino;

al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli NCC, a danno degli utenti, è necessario che vi sia sul punto assoluta chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, anche da parte dei soggetti concessionari;

come previsto dal protocollo d'intesa del 1998 tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino (recepito dal Comune di Roma con delibera n. 1259 del 14 aprile 1998 e n. 174 del 7 aprile 1998 del Comune di Fiumicino), nell'aeroporto di Fiumicino l'afflusso delle autovetture di NCC dal «parcheggio polmone» alle banchine di accosto delle aerostazioni è garantito con chiamata telefonica o citofonica effettuata dalle postazioni operative dei singoli subconcessionari, ubicati all'interno delle aerostazioni presso le quali i passeggeri prenoteranno il servizio;

quindi il sistema di trasporto dei servizi pubblici non di linea, ai sensi della legge n. 21 del 1992, articolo 11, commi 3 e 6, prevede che negli aeroporti i servizi di taxi e NCC sono svolti in regime concorrenziale, con preferenza ai varchi di uscita per il servizio di taxi, fermo restando l'obbligo per i titolari di servizi di NCC di avere nel sedime aeroportuale la rimessa, presso la quale gli utenti possono e devono prenotare il servizio;

il sistema degli autoservizi pubblici non di linea negli aeroporti, oltre a integrare il trasporto pubblico locale, assicura nel solo polo aeroportuale di Roma migliaia di posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con avviso di gara n. 8/2014 del mese di agosto 2014, ha avviato una procedura per assegnare a titolo oneroso dei «parcheggi particolari» non costituiti come rimesse di NCC, ad alcuni operatori di NCC in esclusiva, al fine di consentire loro l'attività di noleggio in aeroporto in maniera privilegiata rispetto agli altri titolari di autorizzazione dei Comuni di Roma e di Fiumi-

cino e in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6, della legge n. 21 del 1992;

se sia a conoscenza che ADR con detta procedura ha di fatto eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia il legittimo e regolare servizio di NCC con prenotazione presso la rimessa aeroportuale;

se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto all'avviso di gara di ADR n. 8/2014, che apre di fatto la strada a ulteriori pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di NCC in violazione della legge n. 21 del 1992;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di NCC e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera iniziativa di ADR, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992 che assegna ai Comuni la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;

quali iniziative intenda porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di servizi di NCC particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno in regime di concorrenza sleale con il servizio di cui alla legge n. 21 del 1992;

quali iniziative intenda porre in essere nei confronti dell'ENAC, al fine del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale gestisce in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;

quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale della capitale.

(3-01778)

NUGNES, MORONESE, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORRA, AIROLA, PAGLINI. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

la nota n. 503 del 7 marzo 2015 della ASL, Servizio UOPC (unità operativa di prevenzione collettiva) del Comune di Sessa Aurunca (Caserta), in riferimento ai controlli effettuati sull'acqua erogata dall'acquedotto comunale per le frazioni di Lauro Rongolise e Aulpi, ha comunicato che la concentrazione dei parametri chimici ha superato i valori massimi ammissibili per il valore dell'arsenico;

tramite l'ordinanza n. 49 del 12 marzo 2015 il sindaco di Sessa Aurunca ha ritenuto di dover intervenire a salvaguardia della salute pubblica in via cautelativa ponendo il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua distribuita tramite il pubblico acquedotto per bibite, reidratazione e ricostruzione alimenti e consumo da parte di bambini ed adulti nonché per cottura e preparazione dei cibi nei quali l'acqua sia un ingrediente significativo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui l'ordinanza del sindaco di Sessa Aurunca sia stata emanata dopo 5 giorni dalla comunicazione inviata dalla ASL e per quali motivi l'ordinanza, oltre alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune, non sia stata pubblicizzata utilizzando altre modalità di comunicazione alla cittadinanza quali, ad esempio, manifesti pubblici e avvisi sonori;

quale sia l'entità del superamento dei valori chimici massimi consentiti, relativamente agli inquinanti individuati dai controlli effettuati, con quale periodicità siano effettuate le analisi e quali siano i parametri chimici verificati;

quali siano le cause che hanno determinato il superamento dei valori e se tale superamento dei valori chimici massimi sia stato riscontrato anche nel passato;

se non ritengano che il superamento dei valori rilevato possa essere stato causato dalla critica situazione di contaminazione ambientale del sito e dei terreni contigui all'ex centrale nucleare del Garigliano;

quali azioni urgenti intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di verificare le eventuali ricadute sulla salute pubblica e risolvere la grave situazione verificatasi nel territorio di Sessa Aurunca.

(3-01785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CUCCA, ANGIONI, LAI. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

da fonti di stampa si è appresa la notizia, tramite fonti definite attendibili dei Ministeri coinvolti, che la Sardegna e/o il Lazio sarebbero stati individuati come siti di stoccaggio delle scorie nucleari da smaltire, con un primo carico di 30.000 tonnellate;

il procedimento di individuazione vedrebbe coinvolti i Ministeri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA e la società Sogin;

non sono stati in nessun modo coinvolti i rappresentanti delle Regioni, né prese in considerazione le prerogative statutarie della Sardegna, né i *referendum* consultivi del 2011 dove i sardi hanno espresso il loro diniego al deposito di scorie;

il sito individuato per le scorie sarebbe la provincia di Nuoro, dove il tasso di inquinamento industriale e militare è causa di gravi conseguenze sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

considerato che:

pare che i rifiuti debbano essere depositati nella provincia di Nuoro, dove ancora è necessaria un'approfondita analisi idrogeologica, come dimostrano gli eventi disastrosi conseguenti all'alluvione del novembre 2013;

lo statuto sardo, legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 5, lettera *d)*, prevede che la Regione possa emanare norme di integrazione ed attuazione nelle materie previste da leggi dello Stato, attività alienata d'ufficio dai Ministeri coinvolti nel momento in cui la Regione stessa non sarebbe stata coinvolta;

all'articolo 4 dello statuto si prevede che la Regione emana norme legislative in materia di industria, bonifica, espropriazione per pubblica utilità e igiene e sanità pubblica: ad oggi la Regione non è stata coinvolta e quindi privata della propria prerogativa legislativa nelle suddette materie;

all'articolo 3 dello statuto regionale è riconosciuta la potestà legislativa su demanio, cave saline miniere con relativi diritti di concessione;

il tradimento del voto e dell'espressione popolare, l'estromissione della Regione dalla scelta, i rischi di ecomafia conseguibili in un territorio in forte crisi economica, l'inadeguatezza della conoscenza delle condizioni idrogeologiche rendono deprecabile una decisione in tal senso,

si chiede di sapere:

se le notizie diffuse rispondano al vero e quindi la Sardegna sia stata individuata come la regione nella quale provvedere allo stoccaggio delle scorie nucleari;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivalutare la scelta in virtù delle questioni sollevate;

se non ritengano necessario coinvolgere la Regione Sardegna in quanto istituzione nelle decisioni che la riguardano e su cui ha competenza in virtù dello statuto sardo;

se non ritengano opportuno tenere in considerazione l'indicazione referendaria del popolo sardo in materia di scorie nucleari.

(4-03634)

SAGGESE, CAPACCHIONE, CUOMO, SOLLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), assume notevole rilievo per i lavoratori dipendenti della ex Isochimica di Avellino, esposti all'amianto;

la disposizione recita testualmente: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici

e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni»;

la disposizione necessita di un intervento ministeriale di attuazione, che conferisca all'INPS la possibilità di attivarsi per l'effettiva liquidazione dei benefici previdenziali;

i lavoratori interessati, attraverso le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali, hanno sollecitato un rapido intervento del Governo per consentire l'attuazione delle disposizioni richiamate,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'effettiva attuazione delle disposizioni, e con che tempi;

se non intenda convocare un'apposita riunione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e con gli enti istituzionali preposti, al fine di chiarire i passaggi necessari per il conseguimento dei benefici previdenziali.

(4-03635)

ALBANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2014 concernente la «Contribuzione 2014 per utilizzo frequenze televisive terrestri in tecnica digitale». Il decreto riguarda i contributi per la concessione dell'uso delle frequenze di trasmissione stabiliti all'articolo 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dovuti dagli operatori di rete per la televisione digitale terrestre e prevede, tra l'altro, il pagamento entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo dovuto per l'anno 2014, di una somma pari al 40 per cento di quanto versato secondo la vecchia regolamentazione nell'anno 2013, e l'invio alla Direzione generale per i servizi di comunicazione del Ministero, entro 10 giorni dal pagamento, di copia dell'attestazione del pagamento stesso;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito con la delibera n. 494/14/CONS i criteri per la determinazione, da parte del Ministero, dei contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, ed ha interpretato la normativa affermando che oltre ai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze devono essere corrisposti anche i contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione;

considerato che:

resta ad oggi irrisolta, inoltre, la questione dei diritti amministrativi previsti all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche dovuti dagli operatori di rete, che devono essere corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno, che oggi rappresentano oneri non sostenibili per il comparto televisivo locale e rischiano di mettere fuori mercato le emittenti locali, come nel caso di «Imperia TV» che trasmette in Liguria;

sulle problematiche relative a diritti amministrativi e contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione separati dai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, alcune emittenti locali hanno, peraltro, proposto ricorso al Tar del Lazio che dovrà pronunciarsi al riguardo. In mancanza di una forte riduzione degli importi dovuti, si rischia, infatti, la scomparsa del comparto televisivo locale con effetti negativi sul territorio sotto il profilo economico, sociale ed occupazionale, come nel caso della provincia di Imperia già duramente provata dalla grave crisi economica degli ultimi anni;

considerato altresì che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato nel senso di richiedere un riesame della problematica da parte del Ministero, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali,

si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere alla necessaria revisione degli importi dovuti dagli operatori di reti televisive locali, in considerazione della mancanza di proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali, tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali delle emittenti locali.

(4-03636)

RICCHIUTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 143, comma 11, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 recita: «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile»;

il Comune di Sedriano (Milano) è stato sciolto per mafia nel dicembre 2013 e il relativo provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio dal sindaco rimosso Alfredo Celeste;

il TAR Lazio – prima sezione, sentenza n. 165 del 2015 – ha respinto il ricorso, sicché Alfredo Celeste è incandidabile,

si chiede di sapere se risulti che il prefetto di Milano abbia trasmesso al tribunale civile di Milano la documentazione volta a far dichiarare tale incandidabilità.

(4-03637)

CENTINAIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;

la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di trasfusione;

il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze definitive;

i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;

considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;

a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.

(4-03638)

MARTON, MANGILI, MORONESE, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MORRA, BOTTICI, SERRA, BERTOROTTA, PAGLINI, CA-

TALFO, PUGLIA, ENDRIZZI, LEZZI, BUCCARELLA, FUCKSIA, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», nella sezione I del Capo V si occupa di «Assistenza morale, benessere e protezione sociale»;

l'articolo 464 stabilisce, al comma 3, che «Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio»;

considerato che l'articolo 465, rubricato «Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale», al comma 2 specifica che: «In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in

strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate come «organismi di protezione sociale», così come definiti alla lett. *b)* del comma 2 dell'articolo 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

(4-03639)

PAGLIARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 10 febbraio 2015 si è svolta presso la Camera dei deputati la celebrazione del «giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata» ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In quell'occasione, a margine della celebrazione ufficiale, sono stati consegnati i previsti riconoscimenti ai congiunti degli infoibati sulla base dell'istruttoria compiuta dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge;

tale riconoscimento è stato consegnato anche ai figli del bersagliere di origine parmigiana Paride Mori, ucciso a Modreuzza (Slovenia) in uno scontro coi partigiani il 18 febbraio 1944;

Paride Mori faceva parte del I battaglione bersaglieri volontari «Benito Mussolini» (definito in alcuni documenti Waffen SS. bersagliere repubblicano) formatosi a Verona, per iniziativa di Vittorio Facchini, nella seconda decade del settembre 1943, prima ancora della nascita della Repubblica sociale italiana. Il battaglione venne impiegato soprattutto a presidio della linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle;

Mori aderì alla Repubblica sociale in modo consapevole, avendo già 40 anni e in qualità di ufficiale dell'esercito. Non a caso è menzionato tra i caduti della Repubblica sociale italiana nei siti *web* revisionisti e di estrema destra (tra cui i quali «laltraverita»);

la lettura degli eventi storici che hanno portato alla morte di Paride Mori parrebbe far ricondurre la stessa ad un evento bellico che ha visto coinvolti repubblicani fascisti e partigiani senza quindi alcuna connessione diretta con gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia occorsi durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra;

la consegna del riconoscimento alla memoria di Paride Mori ha suscitato accese polemiche nell'opinione pubblica. Nella serata del 15 marzo il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio ha assicurato che «Se la commissione che ha vagliato centinaia di domande ha valutato erroneamente, il riconoscimento dovrà essere revocato»;

già nel 2010 il Comune di Traversetolo (Parma), da cui proveniva Mori, ha ufficialmente revocato l'intitolazione di una strada al bersagliere, dedicandola poi a don Enzo Pasini il quale, oltre ad essersi prodigato a favore del comitato *pro* sfollati durante la guerra, si è prestato in più oc-

casioni e con abnegazione come intermediario fra i partigiani, i tedeschi e le brigate nere per lo scambio di numerosi ostaggi, salvando molte vite,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda intervenire direttamente e con la massima sollecitudine al fine di revocare il conferimento del riconoscimento concesso alle vittime delle foibe ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, al bersagliere Paride Mori la cui data di morte (18 febbraio 1944) non sarebbe in alcun modo compatibile con gli avvenimenti che la stessa legge si impegna a commemorare;

se, alla luce di questo episodio, non ritenga di rendere pubblico l'elenco delle persone cui è stato attribuito il riconoscimento e di compiere un'ulteriore verifica onde evitare che lo stesso possa essere stato conferito in modo improprio a fascisti e militari della Repubblica sociale italiana che nulla avevano a che fare con gli eccidi perpetrati nelle foibe.

(4-03640)

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima «richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni si rileva la 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di euro cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08), notificata con il numero C(2008) 6743;

il prestito di 300 milioni di euro in favore della compagnia aerea Alitalia era stato concesso con il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, per fare fronte alla grave situazione finanziaria in cui versava;

all'epoca dei fatti, la compagnia di bandiera rappresentava il vettore che maggiormente assicurava il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea e pertanto il fine del prestito era quello di consentire ad Alitalia di fare fronte ai fabbisogni di liquidità;

lo Stato italiano all'epoca dei fatti deteneva il 49,9 per cento del capitale della compagnia aerea Alitalia;

il prestito che veniva concesso recava un termine «della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società»;

considerato che:

con successivo decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il Governo italiano concedeva ad Alitalia la facoltà di imputare l'importo del prestito in conto capitale per far fronte alle perdite allo scopo di preservare il valore del capitale della compagnia e per evitare che le perdite determinassero una diminuzione del capitale sociale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale, volendo scongiurare l'apertura di una procedura concorsuale;

le modalità di rimborso del prestito indicate nel decreto-legge n. 80 del 2008 venivano integralmente recepite dal decreto-legge n. 93 del 2008, ad eccezione del tasso di interesse applicato al prestito che veniva maggiorato dell'1 per cento e del fatto che, nell'ipotesi di una liquidazione della compagnia, l'importo sarebbe stato rimborsato solo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale;

considerato inoltre che «la Commissione europea ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato italiano, concedendo ad Alitalia l'aiuto in oggetto, si sia comportato come un azionista avveduto che persegue una politica strutturale, generale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune» (decisione 2009/155/CE del 12 novembre 2008) e che pertanto non poteva dichiararsi compatibile con il mercato comune;

considerato infine che:

in favore di Alitalia, la Commissione europea con decisione del 18 luglio 2001 aveva già approvato un aiuto per la ristrutturazione e, successivamente, con decisione del 20 luglio 2004 aveva concesso un prestito ponte per un importo complessivo di 400 milioni di euro, allo scopo di consentire di far fronte alle difficoltà finanziarie legate all'aumento del prezzo del petrolio e alla scarsa liquidità;

dagli organi di stampa è confermata la notizia secondo la quale l'aiuto è stato concesso grazie alla «cordata dei patrioti che nel 2008, sotto la regia dell'allora premier Silvio Berlusconi, orchestrò il primo salvataggio Alitalia costato 4,5 miliardi ai contribuenti», come si legge su «il Fatto Quotidiano» del 30 giugno 2014,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2009/155/CE;

qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e ter-

mini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di Alitalia;

in caso di avvenuta restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, considerate le indicazioni della Commissione europea.

(4-03641)

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima «richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni si rileva la C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT SpA;

considerato che:

SACE BT è una società per azioni interamente controllata dallo Stato italiano, oltre che agenzia italiana di credito all'esportazione;

all'inizio del 2004, da ente pubblico è stata convertita in una società per azioni detenuta al 100 per cento dallo Stato italiano, avente come fine quello di assicurare rischi assicurabili sul mercato a breve e a lungo termine;

la Commissione europea con comunicato stampa del 20 marzo 2013, in merito al caso SACE BT, ha affermato: «Una parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire (...) allo Stato italiano»;

considerato inoltre che da un articolo pubblicato sul «Corriere della sera» del 20 marzo 2013 si apprende che «La Commissione europea ha ordinato alla Sace Bt di restituire allo Stato italiano 70,2 milioni perché ritiene che si tratti di un aiuto di Stato non compatibile con le norme Ue. Nel 2009 lo Stato italiano aveva iniettato capitale nella Sace Bt per coprire perdite e coprire l'attività di riassicurazione. La società non aveva

preso in considerazione, indica una nota della Commissione, il profilo di rischio dell'investimento per cui non si era comportata come un investitore in una economia di mercato. L'iniezione di capitale pubblico aveva dato alla Sace Bt "un indebito vantaggio economico". La UE, però, ritiene che l'allocazione iniziale di capitale di 105,8 milioni concesso a SACE BT nel 2004 era in linea con le regole europee «perché era stato iniettato in una nuova sussidiaria creata apposta con l'obiettivo di offrire assicurazione per il credito all'esportazione a breve termine in termini di mercato così come altre attività commerciali»;

considerato infine che nel bilancio SACE del 2013 si attestano 398,7 milioni di euro di premi lordi e un utile di 345 milioni di euro, nonché un importo pari a 401,9 milioni di euro per la liquidazione dei sinistri ed un patrimonio netto di 5,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013;

nel caso in cui non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di SACE e del bilancio registrato nel 2013;

allorché sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, stando alle indicazioni della Commissione europea.

(4-03642)

IURLARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

Ostuni è un comune italiano di 32.182 abitanti della provincia di Brindisi, in Puglia. È detta anche città bianca, per via del suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è parte integrante della Murgia meridionale, al confine con il Salento;

rinomato centro turistico, dal 1994 al 2014 ha ricevuto la bandiera blu e le 5 vele di Legambiente per la pulizia delle acque della sua costa e per la qualità dei servizi offerti, divenendo la città con il mare più pulito d'Italia;

purtroppo però non si può dire altrettanto della stazione ferroviaria, cosa ben conosciuta da cittadini e dalle istituzioni, poiché rientra nella poco lusinghiera classifica degli scali «dell'orrore»;

la stazione della città bianca, nonostante nei mesi estivi sia presa d'assalto da turisti, presenta non poche problematiche strutturali che vanno denunciate e risolte;

l'esistenza di barriere architettoniche rende difficoltoso, a chiunque sia costretto su una sedia a rotelle, non solo l'ingresso nello stabile, ma persino l'accesso ai binari e l'acquisto dei biglietti, pratiche queste, che,

a fronte della presenza di scale e scalini, possono essere compiute previo intervento di un funzionario, ma solo negli orari in cui ne è garantita la presenza;

la *toilette* riservata a donne e invalidi è chiusa nelle ore pomeridiane, con apertura prevista dalle ore 5.15 alle ore 14.15. Apertura, inoltre, soggetta alla richiesta delle chiavi all'ufficio dirigenti;

si riscontra una situazione simile anche a Fasano (Brindisi), altra città ad alta densità turistica: anch'essa presenta una stazione ferroviaria non certo a misura di persone diversamente abili, dove, oltre tutto, nei mesi estivi non è attiva una fermata dei treni veloci provenienti da Milano, Torino, Venezia e Roma;

a giudizio dell'interrogante tale situazione è irragionevole e paradossale: non adeguare stazioni ferroviarie, in località turistiche, alle stringenti normative in favore dei diversamente abili non è concepibile visto il periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, ove il turismo potrebbe rappresentare il valore aggiunto per riemergere,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane;

quali interventi urgenti voglia intraprendere al fine di preservare il turismo nelle citate zone, garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio di trasporto pubblico, oltre alla cura e all'attenzione particolare per le persone diversamente abili.

(4-03643)

IURLARO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

MercatoneUno è una catena italiana di ipermercati per la grande distribuzione non alimentare presente con circa 80 punti vendita in tutto il Paese;

nel 1975 viene costituita, da Romano Cenni, la prima società SIEL (Società italiana elettronica) per la vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. Successivamente inizia a svilupparsi nella vendita al dettaglio, specializzandosi negli elettrodomestici, nella vendita del mobile e complementi d'arredo, fino a fondare il primo punto vendita del gruppo, il Mercatone Germanvox, con sede a Toscanella di Dozza (Bologna), nel 1978;

nel 2010 il gruppo MercatoneUno ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro, con i suoi 500.000 metri quadri complessivi di superficie di vendita, e ai quali si aggiungono altre insegne facenti parte del gruppo;

da organi di stampa si apprenderebbe dello stato di crisi che sta investendo a livello nazionale l'azienda;

tra i 79 punti vendita della MercatoneUno vi è quello di Francavilla fontana (Brindisi), che conta 39 dipendenti, sul cui futuro incombe il rischio della cassa integrazione;

quella del MercatoneUno è solo l'ultima crisi occupazionale che investe un territorio già falcidiato da chiusure e fallimenti di altri esercizi

commerciali. Infatti la chiusura di questo stabilimento commerciale per la città di Francavilla fontana provocherebbe una reazione di crisi a catena del settore terziario, vista la presenza di numerosi insediamenti produttivi, commerciali, specializzati nel mobile d'arredo, sorti e sviluppatisi nel corso degli anni, legati da una forte *partnership* con il gruppo;

si allargherebbe e si aggraverebbe la situazione di crisi di centinaia di lavoratori e famiglie, recando un duro colpo socio-economico a tutta la comunità francavillese;

la politica francavillese è fortemente preoccupata per le possibili ricadute occupazionali che potranno avere ripercussioni negative anche sul settore terziario a livello locale cosicché le istituzioni locali hanno sollecitato il Governo ad aprire un tavolo di crisi sul caso MercatoneUno e hanno sensibilizzato le organizzazioni sindacali per capire meglio la situazione;

da ulteriori notizie emerse sulla stampa parrebbe che anche il centro commerciale di Brindisi versi nelle medesime di quello di Francavilla e sarebbero a rischio ulteriori 24 posti di lavoro;

da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che la società MercatoneUno abbia avanzato una richiesta di concordato preventivo in bianco facendo proprie le preoccupazioni che, da Nord a Sud, attanagliano tanti lavoratori e le locali istituzioni;

sempre da notizie in possesso dell'interrogante, parrebbe che in data 12 marzo 2015 si sia insediato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo sulla situazione di crisi del gruppo MercatoneUno, ove erano presenti, oltre alla direzione aziendale, tutte le rappresentanze sindacali nazionali e locali, ma non è stata trovata soluzione alcuna, se non un rinvio a data da destinarsi, presumibilmente il 1º aprile 2015,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere volte alla risoluzione delle problematiche occupazionali e organizzative conseguenti lo stato di salute dell'azienda e, nello specifico, quali iniziative intenda avviare per fare chiarezza sul futuro della struttura commerciale presente sul territorio francavillese e brindisino.

(4-03644)

TOSATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 10 settembre 2014 il «Collegio dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2º grado della provincia di Verona» aveva inviato un appello al mondo politico, rimasto senza risposta, per lamentare l'assoluto abbandono da parte del Governo delle scuole superiori della provincia di Verona;

adesso i genitori stessi hanno costituito il coordinamento genitori delle scuole superiori di Verona e provincia, riunitosi in assemblea il 25 febbraio 2015, per lamentare lo stato di abbandono in cui versano le scuole superiori del veronese;

il caso ovviamente non riguarda solo questa zona del Paese, ma è comune a numerose province italiane, infatti è ormai cronico lo stato di difficoltà degli istituti scolastici per carenza di risorse;

nel luglio 2014, una lettera della Provincia di Verona ai dirigenti scolastici annunciava che, a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dalla riforma delle Province, sarebbe stato impossibile assegnare i fondi assicurati fino ad allora. Si trattava di 30.000 euro, in media, per istituto: risorse vitali, a fronte di una dotazione ordinaria statale che varia dagli 8.000 ai 12.000. Gli unici finanziamenti concessi nel 2014, dai 2.000 ai 6.000 euro a scuola, sono serviti a tamponare solo la manutenzione straordinaria, necessaria a risolvere impellenti problemi di sicurezza degli edifici;

i dirigenti scolastici, vista l'inerzia governativa, anche in termini di semplici risposte, erano anche decisi a restituire all'ente provinciale la delega loro conferita;

già dal settembre 2014, con svariati appelli, si era chiesto al Governo di sbloccare con urgenza i vincoli del patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, per poterne garantire in qualche modo il funzionamento;

atteso che per le spese telefoniche, le spese degli uffici di segreteria, le spese di piccola manutenzione come lampadine, serramenti eccetera sono state le stesse famiglie ad autotassarsi, sottraendo risorse ai progetti e all'offerta formativa dei propri figli, visto che lo Stato non assicura neppure la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione;

considerato che il Governo Renzi all'atto del suo insediamento, avvenuto circa un anno fa, annunciava interventi per la «Buona scuola» e per lo sblocco del patto di stabilità per l'edilizia scolastica ma in realtà sono state sottratte costantemente le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento ordinario delle scuole,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire per sbloccare al più presto il patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, volto a garantire il funzionamento degli uffici a cominciare dal pagamento delle bollette telefoniche e del canone per l'utilizzo di *internet*, la manutenzione ordinaria degli edifici, l'acquisto o la dotazione degli arredi (sedie, banchi, attrezzi da palestra) e ogni altro utile intervento, sino allo scorso anno scolastico sostenuto finanziariamente dalle Province di riferimento, visto che, in assenza di tali contributi, la stessa sicurezza degli edifici scolastici è messa seriamente a repentaglio, in quanto per molti aspetti dipende proprio dall'ordinaria manutenzione;

perché, contrariamente all'obbligo costituzionale e all'impegno assunto all'inizio della sua attività, non garantisca nemmeno la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione dei plessi scolastici;

quali iniziative urgenti intenda adottare in merito alla possibilità di sblocco dei fondi provinciali per il funzionamento e la manutenzione delle

scuole superiori della provincia di Verona e il rimborso delle spese del 2014.

(4-03645)

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, MORONESE, BULGARELLI, CATALFO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima «richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni, si rileva la 2003/193/CE, in merito all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN 69/98), notificata con il numero C (2002) 2006 def.;

la Commissione ha evidenziato che «il trasferimento di attivi connesso alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società per azioni create in virtù della legge 142/90 e della legge 498/92 beneficia di esenzione fiscale per quanto concerne la tassa di registro; l'imposta di bollo; l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili; tasse ipotecarie e catastali; ogni altra imposta o tassa collegata con il trasferimento»;

la legge n. 549 del 1995 e il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, in particolare, avrebbero previsto «un'esenzione triennale dalle imposte sul reddito IRPEG e ILOR a favore delle SpA ex lege 140/90 a partire dalla data dell'acquisizione della personalità giuridica e in ogni caso non oltre l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999»;

considerato che:

la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha manifestato dubbi sulla classificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato stesso e sulla compatibilità con il mercato comune di alcune misure nazionali applicabili alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, come istituite dalla legge n. 142 del 1990;

l'illegittimità degli aiuti concessi alle società è stata segnalata anche da organi di stampa, dai quali si apprende: «Secondo l'esecutivo europeo, tra il 1994 e il 1998 le società (...) Asm Brescia ora A2A, Acea, Aem, Amga ora Iride e Aceagas hanno beneficiato di prestiti a tasso age-

volato concessi dalla Cassa depositi e prestiti, di esenzioni fiscali sui conferimenti e di un'esenzione totale triennale da Irpeg e Ilor. Tutte misure considerate da Bruxelles come aiuti di Stato, in contrasto con le regole europee sulla concorrenza. Il 5 giugno del 2002 la Commissione aveva quindi chiesto che il governo provvedesse a recuperare tutti gli aiuti indebitamente concessi a queste aziende», come si legge su un articolo di «blitzquotidiano» del 21 dicembre 2011;

la Cassazione civile, Sez. V, con sentenza del 27 aprile 2012, n. 6544, ha sottolineato che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione» e che «l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali»;

ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione, dovendo giungere «all'effettivo recupero delle somme dovute»;

considerato inoltre che risulta agli interroganti che con riferimento al 2014 «Il gruppo Acea ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto che si attesta a 117,7 milioni di euro (+3,7% rispetto al 30/9/2013). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ammonta a 504,9 milioni di euro, in aumento di 20,5 milioni di euro (+4,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il Risultato Operativo (EBIT) del periodo passa da 269,0 milioni di euro del 30/9/13 a 274,5 milioni di euro al 30/9/14, con un incremento del 2%», come si legge su «teleborsa» del 10 novembre 2014;

considerato infine che:

AEM Torino SpA, con efficacia contabile a decorrere dal 1º gennaio 2006, ha incorporato AMGA SpA assumendo la denominazione sociale di Iride SpA;

da un articolo de «Il Sole-24ore» del 30 giugno 2010 si apprende che «Iride è un'azienda che opera nel settore della fornitura di servizi idrici ed energetici. Nata nell'ottobre del 2006 come prodotto della fusione di due importanti società come AemTorino e Amga Genova, Iride si è subito imposta sul mercato diventando il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. Il gruppo Iride è attivo soprattutto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, nonché della gestione dei servizi idrici»,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE;

nel caso in cui non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del *trend* economico, registrato in positivo nell'ultimo quinquennio, delle società municipalizzate in questione;

qualora sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, in linea con le indicazioni della Commissione europea, e soprattutto quale tasso di interesse sia stato applicato, in virtù del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionali.

(4-03646)

VACCIANO, SIMEONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da una notizia del 21 gennaio 2015 su «LatinaQuotidiano», quotidiano *on line* locale, si è venuti a conoscenza dell'intenzione della società Ipogeo Latina Srl di citare in giudizio il Comune di Latina per 13.798.244,61 euro relativi a spese e costi che l'impresa avrebbe sostenuto, i quali, secondo la l'azienda appaltante, avrebbero dovuto essere a carico del Comune; la prima sentenza in merito avrà luogo il 13 aprile 2015;

la Ipogeo Latina Srl è subentrata all'associazione temporanea di imprese (ATI) Damiani Costruzioni Srl, quale soggetto nominato promotore per un *project financing* relativo alla «Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento» del cimitero urbano latinense, oggetto che successivamente venne cambiato in «Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano»;

facendo sempre riferimento alla notizia del quotidiano *on line*, pare che il gruppo di Forza Italia presente al Comune di Latina voglia «presentare in Consiglio comunale una proposta per transare con la Ipogeo e risolvere in modo consensuale il contratto in modo da non dover risarcire la società privata con quasi 14 milioni di euro ma chiudere tutto a 1 milione e mezzo», nonostante già nel 2013 si sia già proceduto, con determinazione n. 918/2013, a costituire un «gruppo esperto di supporto al RUP per l'esame e la valutazione delle richieste della concessionaria Ipogeo Latina Srl nell'ambito del procedimento di conciliazione»;

considerato che, per quanto risulta:

al citato progetto di finanza è seguita una convenzione stipulata l'11 marzo 2009 (raccolta n. 20.062) tra il Comune di Latina e l'ATI capitanata dalla Damiani Costruzioni Srl (poi diventata Ipogeo Latina Srl). Da una nota del segretario generale, prot. n. 77139 dell'11 luglio 2012, alla seconda pagina questi scrive: «Nella proposta si dà atto dell'avvio del procedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla validazione/ verifica del progetto in contraddittorio con i tecnici della concessionaria, ma non risulta né allegata né in qualche modo

dichiarata la effettiva conclusione del procedimento di validazione, che costituisce, oltre che presupposto di legittimità per la sua approvazione, anche obbligo stabilito nella convenzione, il cui art 13 recita: "Il progetto definitivo sarà sottoposto al responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione in contraddittorio con i progettisti e sulla base del progetto preliminare. La validazione deve essere eseguita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto"». Sembrerebbe che, ad oggi, il responsabile unico del procedimento non abbia ancora provveduto a validare detto progetto di convenzione. Altresì, lo stesso art. 13 della convenzione tra Comune di Latina e la società Ipogeo Latina Srl, citato dal segretario generale, al comma 3 recita: «Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti commi siano espletati oltre i termini stabiliti (30 gg. per la validazione – 45 gg.per l'approvazione), la maggior durata sospende i termini contrattuali previsti dalla presente convenzione». In altre parole, in eventuale mancanza di validazione, il contratto avrebbe dovuto essere sospeso, mentre, al contrario, le parti hanno deciso di proseguire;

inoltre, l'art. 3 della medesima convenzione dà modo di riflettere su un altro aspetto contingente: «la Concessione avrà durata di anni trenta, decorrenti dalla stipula della presente convenzione ed è comprensiva della fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva»; tenuto presente ciò di cui in premessa, malgrado la sospensione dei termini contrattuali stabilita dall'art. 13, comma 3, della convenzione e nonostante la Ipogeo Latina Srl abbia comunque iniziato a prestare ed erogare i propri servizi cimiteriali e non, a parere degli interroganti è impossibile determinare l'inizio formale della decorrenza dei termini temporali della convenzione. In questo modo si assiste ad uno scivolamento quotidiano della decorrenza dei termini, concedendo un indefinito vantaggio economico all'impresa (erogazione di servizi e concessioni e canoni anticipati dal Comune relativi diverse annualità, determinazione n. 189/2015) a discapito, in via primaria, della legge;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

nella citata nota, il segretario generale del Comune scrive: «Risulta acquisita agli atti di questa Segreteria Generale una nota del concessionario Ipogeo Latina prot. n. 61342 del 06.06.2012 nella quale lo stesso comunica la "definitiva revoca da parte dell'Istituto Bancario del finanziamento che assisteva l'intero progetto per l'impossibilità di realizzare gli investimenti previsti a causa della mancata approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo", tale dichiarazione mal si concilia con il testo deliberativo che invece non né dà alcuna traccia, né si dà atto, al contrario, degli alternativi mezzi finanziari cui il concessionario intende far ricorso per realizzare l'opera. Tuttavia, anche in tal caso, prodromico all'approvazione del progetto è la ridefinizione del P.E.F. al fine diverificarne o concordarne il permanere dell'equilibrio costi ricavi» concetto peraltro postulato dall'art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che nello specifico stabilisce che: «Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario

asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari»;

l'equilibrio obbligatorio del piano economico finanziario era stato calcolato dalla Ipogeo Latina Srl anche sul rivendicato diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funebri nell'area cimiteriale di Latina (art. 6, comma 1, lettera e della convenzione dell'11 marzo 2009). L'8 novembre 2010, tramite segnalazione prot. 0062383, è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza del mercato, la quale stabilisce che la fornitura di arredi funebri «non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali». Pare che la società Ipogeo Latina Srl, in qualche modo, abbia deciso di rinunciare a tale servizio offerto al pubblico in regime di monopolio. In aggiunta, è da sottolineare che la Ipogeo Latina Srl eroga in privativa anche il servizio di illuminazione votiva, per il quale «anche il Tar Toscana, nella sent. n. 1430/2009 ha recentemente ribadito che il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico a rilevanza economica e, come tale, è assoggettato ai vincoli di cui all'art. 113 del Tuel e dell'art. 23- del decreto-legge n. 112/2008. In tale fattispecie, i giudici amministrativi hanno chiarito che nel caso in cui l'ente intenda affidare direttamente il servizio, debba rispettare quanto previsto per gli affidamenti in deroga dall'art. 23-bis, co. 3, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Il comune dovrà quindi, tra l'altro, presentare una richiesta di parere, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di adottare la Delibera di affidamento del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere. In particolare, l'ente dovrà fornire all'Antitrust una relazione contenete gli esiti delle indagini di mercato, da cui risulti la convenienza della dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura a evidenza pubblica, informazioni circa le modalità con le quali sono stati resi pubblici tali elementi e tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa interessata e "l'ente locale deve tener conto del parere rilasciato« (Tar Toscana, sent. n. 1430/2009)" (fonte: «Il Sole-24 ore», Diritto e pratica amministrativa, giugno 2010, n. 6);

come accennato in premessa, l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica, alla quale aveva partecipato la Ipogeo Latina Srl, allora ATI Damiani Costruzioni Srl, era «Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento», nel quale non era assolutamente contemplata l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce «Che l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire con il contratto di concessione è la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina». Passati pochi mesi, con la determinazione n. 2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del progetto,

si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina Srl di integrare la convenzione con due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-*bis)* che ha per oggetto «la concessione in uso di ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie», con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a «promotore» di Ipogeo Latina Srl. Alla gara europea, o meglio identificata «sollecitazione pubblica mediante pubblicazione nei modi di legge di apposito avviso a formulare proposte *ex* art. 37-*bis* legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. sono pervenute al Comune di Latina due proposte (...) per la realizzazione in project financing dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina», come riportato nella deliberazione di Giunta municipale n. 750/2007, ossia che oltre alla Damiani Costruzioni Srl partecipò anche un'altra società, la quale rispose ad un bando che poco ha a che vedere con la convenzione che ne è derivata. Da aggiungere a questo aspetto c'è un altro concetto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè che «laddove l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando di gara sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale, nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi funebri istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale»;

a parere degli interroganti si palesa l'impossibilità di stabilire se sia il Comune ad essere in difetto per non aver validato il progetto definitivo o se la farragine sia imputabile alla società Ipogeo Latina Srl che, comunque, continua ad operare senza l'avallo formale dell'amministrazione comunale. Come esempi di questo quadro molto confuso si riportano le svariate determinazioni (n. 2381/2010; n. 2110/2011; n. 2551/2012; n. 447/2014) relative alla realizzazione di loculi provvisori e traslazione delle salme da questi alle postazioni definitive, come costi extraconvenzione o direttamente a carico del Comune di Latina, oppure dalla denuncia fatta da un giornalista («Il Caffè», edizione del 15 dicembre 2011, pagina 11) che scrive: «nonostante la privatizzazione del servizio, il Comune sta ancora pagando tutte le utenze che sono utilizzate dall'attuale gestore: energia elettrica, acqua, gas e persino lo smaltimento dei rifiuti». Tutto ciò si configura come una contraddizione rispetto a quanto precisato dal responsabile unico del progetto, ossia «che il suddetto provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata», considerazione inserita nella determinazione n. 379/2009 del 10 marzo 2009, momento istituzionale in cui veniva stravolto l'oggetto originario della convenzione e veniva affidata alla Ipogeo Latina Srl, in maniera indiretta, la possibilità di erogare i servizi cimiteriali. In ogni caso, è opinione degli interroganti che siano occorse azioni non incidentali che non hanno salvaguardato il principio della buona amministrazione, sancito dalla Costitu-

zione, e soprattutto hanno inciso e continueranno ad incidere pesantemente sul già desolato bilancio comunale del capoluogo pontino;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'art. 6, ha istituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

a giudizio degli interroganti i fatti esposti sembrano richiedere l'intervento dell'Autorità anticorruzione, a causa delle molteplici incongruenze illustrate, vale a dire: se sia stata, ad oggi, concessa la validazione del progetto avente per oggetto la «Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano»; se in mancanza della validazione definitiva del progetto si sospendono o meno i termini di contratto; nel caso in cui non sia mai stata concessa la validazione del progetto, se ciò potrebbe comportare un ulteriore vantaggio economico per la Ipogeo Latina Srl data la subitanea erogazione dei servizi (cimiteriali ed edilizi), nonostante non siano mai iniziati a decorrere i termini della concessione trentennale; se sia lecito il sopravvenuto stravolgimento dell'unico obiettivo del bando di gara ad evidenza pubblica, ossia l'ampliamento del cimitero urbano di Latina, al quale, successivamente, è stata affiancata l'erogazione di servizi funebri istituzionali aventi natura commerciale; se sia legittimo l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, come ad esempio l'illuminazione votiva, senza adeguato bando ad evidenza pubblica o senza debita motivazione in caso di affidamento diretto e, di conseguenza, senza i pareri obbligatori delle autorità garanti; per fare luce sull'effettivo equilibrio del piano economico finanziario di tale progetto di finanza; se le utenze dell'area cimiteriale meglio vengano saldate dal concessionario della convenzione o risultino ancora a carico della cittadinanza di Latina; dell'appropriatezza in termini di economicità della realizzazione, nel corso degli anni, dei loculi provvisori pagati come prestazione in extra-convenzione;

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnalarli all'Autorità anticorruzione;

se non ritenga di attivarsi per l'approvazione di una puntuale e definita legislazione nazionale sui servizi cimiteriali intesi come servizio pubblico locale e come servizi locali a rilevanza economico-imprenditoriale, poiché tale vuoto legislativo, di competenza esclusiva statale, non circoscrive nettamente gli ambiti a cui, successivamente, applicare la dottrina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(4-03647)

CAPACCHIONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la Seconda università degli studi di Napoli, nota con l'acronimo SUN, è stata istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, per scorporo dall'università degli studi

«Federico II» e con l'obiettivo di decongestionare il primo ateneo napoletano;

la sede legale della SUN è la città di Caserta ed ha sedi a Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e Napoli;

nel corso di dei suoi primi 20 anni di attività, fino all'attuazione della legge n. 240 del 2010, la SUN ha progressivamente attivato 10 facoltà (Medicina e chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Lettere, Ingegneria, Architettura, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze ambientali, Psicologia e Scienze politiche) le cui sedi sono state dislocate nella provincia di Caserta, ad eccezione della sola facoltà di Medicina con sede a Napoli;

a seguito dell'attuazione della legge n. 240 del 2010, la riorganizzazione dell'ateneo ha visto, nelle stesse aree scientifiche precedentemente coperte dalle facoltà, l'istituzione di 19 dipartimenti universitari di cui 9 di area medica con sede a Napoli e 10 nelle altre aree con sede nella provincia di Caserta dove attualmente presta servizio circa il 60 per cento del personale docente e frequentate da oltre il 70 per cento degli studenti;

considerato che:

nella seduta del senato accademico del 24 febbraio 2015, il magnifico rettore della SUN ha presentato la proposta di cambiamento del nome dell'università e lo stesso senato ha approvato la proposta invitando i dipartimenti universitari a esprimere il proprio parere;

le proposte su cui dovranno esprimersi i dipartimenti sono, nell'ordine, le seguenti: università della Campania «Luigi Vanvitelli»; università «Luigi Vanvitelli»; università di Caserta;

la prima denominazione fa riferimento al più ampio territorio regionale ove hanno sede altri 5 atenei statali e non identifica, se non in modo generico, i territori dove storicamente la SUN ha operato (retoricamente costruendo una sineddoche per la quale si dice il tutto per indicarne solo una parte);

inoltre costituirebbe un'eccezione tra gli atenei nazionali (ma anche nella maggior parte del panorama internazionale) che, ad eccezione delle università telematiche, mantengono sempre un riferimento geografico nella propria denominazione;

la Seconda università degli studi di Napoli e il suo acronimo SUN sono, di fatto, un *brand* attraverso il quale le attività didattiche e scientifiche dell'ateneo casertano sono noti e apprezzati nel contesto internazionale, grazie anche alla storia e alla fama culturale, artistica, scientifica e cosmopolita della città partenopea;

tenuto conto del contributo culturale e scientifico essenziale che la SUN, come università casertana, ha offerto a un territorio complesso e, oggi, connotato da una profonda crisi economica e socio-culturale, conseguenza, in buona parte, della presenza della criminalità camorristica e della diffusione di un marchio d'infamia quale quello di «terra dei fuochi»;

tenuto conto della crescita culturale offerta alle giovani generazioni di «terra di lavoro» nella prospettiva di dotarsi di competenze adeguate a consentire un riscatto del territorio;

considerato, inoltre, che:

il cambio di denominazione della SUN secondo le prime due proposte suindicate comporterebbe la rimozione di qualunque riferimento al territorio o ai territori fisici nei quali l'università casertana opera da oltre 20 anni e, in particolare, la rimozione del collegamento con la provincia di Caserta riproducendo, peraltro, l'imbarazzo generale con cui in molti contesti ci si riferisce a questo territorio a causa delle ben note problematiche ambientali e sociali (si pensi ad esempio alla cancellazione del nome di Caserta dalle carte geografiche dei luoghi di produzione della mozzarella di bufala operata da alcuni operatori internazionali della ristorazione);

ciò, oltre ad arrecare un danno incalcolabile all'immagine culturale di tutto il territorio creerebbe forte confusione nei rapporti con le altre università della Campania e tra queste e le rispettive aree di operatività;

a parere dell'interrogante, è del tutto inaccettabile che un'istituzione pubblica come la Seconda università degli studi di Napoli non mantenga anche un riferimento oggettivo alla provincia nella quale ha la propria sede legale,

si chiede di sapere quali iniziative, entro i limiti delle proprie competenze e ferma restando l'autonomia universitaria, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere perché sia assicurato il collegamento dell'immagine e dell'azione della SUN alla provincia di Caserta, anche al fine di evitare che insorgano conflitti di attribuzione territoriale tra le diverse università della Campania.

(4-03648)

MUNERATO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps, Tito Boeri, «nei primi 20 giorni di febbraio sono 76mila le richieste arrivate dalle imprese per accedere alla decontribuzione per assunzione a tempo indeterminato», osservando che «i primi dati sono incoraggianti» e che «le assunzioni potrebbero essere molte di più»;

il *premier* Renzi ha parlato di 200.000 nuovi posti di lavoro nel 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan di 800.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e la relazione tecnica alla legge n. 190 del 2014, legge di stabilità per il 2015 (provvedimento che ha previsto appunto l'esonero contributivo per il triennio 2015-2018 sulle neo assunzioni effettuate nel corso del 2015, comma 118 dell'art. 1) addirittura stima in un milione di posti di lavoro aggiuntivi l'effetto dell'intervento normativo;

a contestare questi trionfanti dati è l'Ufficio parlamentare di bilancio; secondo il presidente Giuseppe Pisauro, infatti, «600mila potrebbero essere contratti che comunque sarebbero a tempo indeterminato e 400mila contratti a tempo determinato che si trasformano. Quindi l'impatto sull'occupazione potrebbe essere zero», come si legge sul resoconto

della sua audizione in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera del 30 ottobre 2014;

il combinato dell'azzeramento contributivo e dello sgravio Irap contenuti nella legge di stabilità per il 2015 con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti inevitabilmente risulta vantaggioso per le aziende; ovvio, a parere dell'interrogante, che tale *mix* venga accolto favorevolmente dal mondo delle imprese e delle professioni;

preoccupa, invero, secondo l'interrogante l'opera di «macelleria sociale» in atto e che emergerà solo al termine dei vantaggi fiscali: secondo alcune simulazioni il risparmio in termini di decontribuzione e di Irap oscilla dai 9.000 ai 18.000 euro; per altro verso il neoassunto è licenziabile in qualunque momento a fronte di un indennizzo pari a 2 mensilità all'anno;

è evidente, pertanto, che la permanenza o meno del vantaggio fiscale sarà decisiva ai fini del mantenimento dei posti di lavoro che si creeranno in questo triennio;

nella puntata di «Mix24» di Giovanni Minoli del 15 marzo 2015, Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica ora consigliere strategico del *premier* Renzi, ha detto «penso che dentro al jobs act ci siano tante cose buone ma credo manchi ancora qualcosa di fondamentale che è la protezione dei lavoratori nel lungo periodo»,

si chiede di sapere se ed in qual misura il Governo intenda garantire i posti di lavoro anche al termine del periodo di decontribuzione ovvero se sia allo studio l'eventualità di rendere permanenti le misure di riduzione del costo del lavoro e gli interventi di defiscalizzazione finalizzati all'incremento ed al mantenimento della base occupazionale, onde evitare che il contratto a tutele crescenti si configuri, utilizzando l'espressione del segretario confederale della UIL Guglielmo Loy, un «contratto a termine finanziato».

(4-03649)

CERONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

secondo l'articolo 30 della Costituzione, commi primo e secondo: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»;

secondo l'art. 33 della Costituzione, comma quinto:«È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi»;

l'art. 315-*bis* del codice civile (rubricato «Diritti e doveri del figlio») dispone che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le que-

stioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa»;

secondo l'art 147 del codice civile, «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-*bis*»;

secondo il comma 2 dell'art. 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità»;

secondo il comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, «I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli»;

la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006, al n. 9, «Istruzione parentale», dispone che «I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza»;

considerato che:

nel protocollo 1147 del 7 febbraio 2006 del Ministero della pubblica istruzione è specificato che «Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica» e soprattutto che «la specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta»;

la circolare ministeriale 26 marzo 2010, n. 35, dispone che sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria, nei seguenti casi: ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso

del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

come specificato dal Ministero, la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad «esami» per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli;

il Ministero indica, attualmente, come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento;

l'esame di idoneità che deve essere effettuato alla fine di ogni anno, per verificare l'assolvimento dell'obbligo, si può considerare, quindi, una prova solo a posteriori delle capacità tecniche dei genitori e che può influire negativamente sulla formazione dell'obbligato, perché non sottoposta a controlli preventivi sulle condizioni effettive di partenza del percorso formativo dell'alunno a cui la legge deve provvedere nei casi di incapacità dei genitori, i quali possono non essere in possesso di titoli adatti a svolgere un ruolo così importante per la società come quello dell'istruzione e della formazione;

l'istituzione dell'esame di idoneità non è sancita per legge e l'esistenza di tale obbligo è comprensibile solo tramite circolari ministeriali;

non esiste, inoltre, alcuna disposizione normativa che indichi con chiarezza e, in maniera specifica, quali siano i requisiti tecnici e le capacità economiche minime indispensabili ai familiari per essere in grado di dimostrare, ove richiesto dall'autorità competente, di poter garantire i diritti del figlio affermati costituzionalmente, e che permetta alla stessa autorità competente di accertare la fondatezza sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica e/o economica, autocertificate, da parte delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare per adempiere i propri doveri in quanto genitori e cittadini,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare il vuoto normativo riguardante il diritto-dovere sancito costituzionalmente per le famiglie che intendano fare richiesta dell'istituto dell'istruzione parentale;

in che maniera voglia regolamentare i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica o economica delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare;

in quali termini intenda predisporre opportune disposizioni atte a verificare l'andamento del progetto formativo adottato in funzione della tutela del diritto all'istruzione dei figli.

(4-03650)

MUSSINI, VACCIANO, BIGNAMI, SIMEONI, ORELLANA, PETRAGLIA, CERVELLINI, BENCINI, GAMBARO, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, DE PIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) era un tipo di scuola di specializzazione di durata biennale, finalizzata

alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le SSIS iniziarono la loro attività nell'anno accademico 1999/2000 con l'avvio del primo ciclo. Le scuole furono chiuse definitivamente nell'anno accademico 2008/2009 a conclusione del nono ciclo;

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente. Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le istituzioni accademiche di uno specifico corso universitario, il TFA, tirocinio formativo attivo, al termine del quale si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi TFA sono a numero chiuso (con *test* di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ciascuna classe di concorso;

i PAS sono dei percorsi (abilitanti speciali) di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

di fatto, tutti questi percorsi hanno sostituito gli esami di concorso, previsti dalla legge n. 270 del 1982, che avevano funzione sia di arruolare sia di abilitare i docenti, e che sarebbero dovuti essere banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni 2 anni,

si chiede di sapere:

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i corsi SSIS, quali le sedi per ogni regione e quanti ammessi e frequentanti per ogni sede;

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i TFA e a quando risalga l'ultimo TFA bandito;

quanti siano i docenti ammessi e frequentanti i PAS;

a quanto ammonti la tassa d'iscrizione applicata per ogni percorso abilitativo di cui sopra, qualora sia stata stabilita dal Ministero, mentre, qualora invece sia stata data discrezionalità sull'importo ai singoli atenei, se siano stati fissati degli importi minimi o massimi;

se dette entrate siano confluite nei bilanci delle singole università o trasferite, almeno in parte, al Ministero;

se risultino i costi per l'organizzazione dei percorsi abilitanti, o per singolo ateneo o come importo totale.

(4-03651)

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BIGNAMI, SERRA, MASTRANGELI, BOC-

CHINO, VACCIANO, SIMEONI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, MUSSINI, FLORIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Camera dei deputati ha affrontato la questione relativa alla cosiddetta peste suina africana la cui mancata eradicazione determina un gravissimo danno alla economia agro-zootecnica sarda;

per quel che riguardava la malattia vescicolare suina (MVS) «l'accreditamento aziendale e regionale di indennità da malattia vescicolare suina consente la possibilità di movimentazione degli animali e delle carni, ma attualmente in Italia non si ha l'accreditamento di tutte le regioni per l'indennità da MVS. Infatti ad oggi le regioni Campania e Calabria presentano ancora dei focolai», mentre per quel che riguarda la peste suina africana (PSA), è noto che questa malattia, contagiosa tra gli animali ma non per l'uomo sta costituendo un grosso freno alle esportazioni di carne suine, stante anche quanto stabilito dalla Commissione europea che con propria decisione di esecuzione 2011/852/UE, che ha definito tutta la Sardegna territorio «ad alto rischio»;

il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg ha evidenziato il rischio della diffusione della peste suina africana al di fuori della Sardegna, con gravissimi danni per tutto l'allevamento suino europeo;

la Giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 25/18 del 2 luglio 2014 ha disposto la redazione e l'attuazione di un piano d'azione straordinario e l'istituzione di un comitato ristretto d'indirizzo per l'eradicazione della PSA a cui è seguita la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, recante «Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana», e, infine, la delibera n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che ha approvato definitivamente il piano d'azione straordinario;

conseguente la Commissione europea ha approvato il piano d'azione deliberando un co-finanziamento pari a 3.500.000 euro, per contribuire a debellare il virus entro il 2017. Attualmente la somma è suddivisa in 2 *tranche*: 2 milioni di euro per il 2015 e 1.500.000 di euro per il 2016;

appare evidente l'efficace e fattivo impegno messo in campo dalla Regione Sardegna per l'eradicazione della malattia, riconosciuto anche dalla Commissione europea, come appare ugualmente evidente l'insufficiente attività di controllo in porti ed aeroporti, più che sul fronte dell'esportazioni di carni e animali dalla Sardegna, quella relativa alle importazioni tanto da far dubitare a giudizio degli interroganti sull'esistenza di traffici illeciti finalizzati a determinare uno specifico danno all'economia isolana e a quella nazionale in generale;

tale dubbio ha origine dalla preoccupazione che molte merci provenienti dall'estero possano essere introdotte in Sardegna senza nessuna necessaria autorizzazione, e senza che vengano svolti i previsti controlli sanitari;

ciò sarebbe suffragato dal fatto che in tempi recenti proprio la carenza di controlli avrebbe causato la diffusione di gravi virosi che hanno pesantemente danneggiato l'economia sarda e minacciato la salute delle persone soprattutto per la mancanza di controlli effettivi, in particolare

per quel che riguarda le merci che si muovono su gomma ed escono dalle aree portuali;

il controllo sistematico delle merci e dei prodotti importati in Sardegna dovrebbe essere di competenza del Ministero della salute, e dovrebbe essere effettuato presso punti di ispezione frontaliera, i quali sarebbero del tutto inesistenti in Sardegna;

l'assenza di presidi statali nel territorio isolano rischierebbe di creare ulteriori gravi problemi di salute non solo per la popolazione sarda ma anche per quella italiana ed europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia attivato ogni iniziativa di sua competenza al fine di rafforzare i controlli su porti e aeroporti, anche favorendo l'istituzione in Sardegna di un punto di ispezione frontaliera;

a quale punto sia la relativa procedura;

se siano state informate in modo debito dei problemi esposti, connessi all'importazione di carni e animali da allevamento nel territorio sardo, le competenti autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

(4-03652)

GAETTI, AIROLA, SCIBONA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel 1984 l'allora Comunità economica europea introdusse il sistema delle «quote latte» allo scopo di limitare le eccedenze nella produzione da parte degli allevatori e le conseguenti ampie fluttuazioni dei prezzi sui mercati. Il «regime del prelievo supplementare», uno strumento di politica agraria comunitaria, imponeva dei tetti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi, il cui superamento comportava un pesante prelievo fiscale, a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento;

la quota latte non è giuridicamente una concessione a produrre, ma una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare senza pagare tributi aggiuntivi. Gli acquirenti di latte all'ingrosso fungono da sostituti d'imposta, hanno quindi il compito di monitorare le consegne di latte dei produttori e, se questi superano le quote assegnate singolarmente, trattenere dall'importo pagato per il latte acquistato il prelievo stabilito dalle norme comunitarie;

il sistema delle quote latte si è dimostrato fallimentare fin dalla sua nascita e le numerose indagini delle forze dell'ordine e delle commissioni parlamentari hanno evidenziato come in Italia il meccanismo sia stato spesso utilizzato per compiere truffe, i cui costi sono poi ricaduti sulle casse pubbliche, a testimonianza di un sistema che non ha mai funzionato;

mentre la Commissione europea ha annunciato, in questi giorni, la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata riscossione dei prelievi, circa 1.343 miliardi di euro, dovuti dagli allevatori italiani per la sovrapproduzione di latte, si assiste con sconcerto al racconto di storie paradossali di sventurati agricoltori che ormai da anni si stanno scontrando anche con la farraginosa burocrazia italiana;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

una di queste storie riguarda la signora Mara Zoppo, titolare dell'omonima azienda agricola, sita a Azeglio (Torino) in via Roma 98. Il fatto risale all'annata lattiero-casearia 2003-2004, allorquando per eccesso di produzione «fuori quota» la signora Zoppo si vedeva trattenuta attraverso il primo acquirente, la società Donzella Srl, con sede in via Conte Verde 31, Roma, e sede operativa in via Somma 74, 80048, Sant'Anastasia (Napoli), il 5 per cento dell'eccedenza a titolo di prelievo supplementare. In pratica l'azienda della signora Zoppo ha prodotto più latte, per il quale, come prevede la legge, ha visto detratto il corrispettivo da parte del primo acquirente di un importo pari a 3.626,31 euro; quest'ultimo ha però ritardato per pochi mesi il versamento all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) delle quote di febbraio e marzo 2004 per un ammontare di circa 1.991,55 euro. Infatti il pagamento per lo splafonamento di febbraio 2004 della campagna 2003-2004 è stato effettuato il 9 luglio 2004, mentre quello di marzo 2004 il 4 agosto 2004;

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, del 1º ottobre 2004, la ditta Donzella Srl scriveva alla Regione Lazio, Direzione agricoltura, e alla Provincia di Torino, Settore agricoltura, una lettera in merito ammettendo la propria colpa, giustificandosi con una propria «errata interpretazione della legge in materia a meno di un anno dalla sua prima applicazione», chiedendo quindi ad AGEA di lasciare all'azienda Zoppo il «beneficio della compensazione al fine di evitare alla stessa penalizzazioni gravose», avvisando di aver già provveduto al versamento delle quote anche se in ritardo e di aver avuto un «comportamento caratterizzato sempre da una estrema buona fede»;

a seguito della suddetta raccomandata la Regione Piemonte provvedeva, in data 2 dicembre 2004, prot. n. 31854 DA 1105, ad informare la Regione Lazio, Direzione agricoltura, e AGEA chiedendo a quest'ultima l'annullamento dei prelievi supplementari imputati all'azienda Zoppo e chiedendo di sollevarla da ogni responsabilità;

il tardivo versamento dei prelievi da parte del sostituto d'imposta ha così escluso l'azienda della signora Zoppo dai benefici della restituzione cui avrebbe avuto diritto e inoltre ha fatto sì che AGEA le imputasse una multa del 100 per cento dello splafonamento per un importo totale di 72.526,29 euro, come da lettera del 19 gennaio 2005, prot. n. DPAU.2005.257;

la Regione Lazio, con prot. 195421 3D/D3/15 del 15 dicembre 2008, scrive ad AGEA e alla Regione Piemonte, ufficio quote latte, a seguito della documentazione ricevuta dalla signora Zoppo il 20 novembre 2008, prot. n. 180782/15, intimandola a «voler elidere dal registro debitori ed ad operare la restituzione del prelievo compensato»;

a parere degli interroganti non è comprensibile come non vi sia stato un responsabile amministrativo di AGEA che, preso atto della raccomandata della ditta Donzella Srl e delle indicazioni pervenute dalle diverse istituzioni governative, sia intervenuto con una decisione di buon senso per porre fine a questa assurda situazione burocratica;

il 15 ottobre 2009 la signora Zoppo fa domanda di rateizzazione *ex* decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per l'importo di 83.307,71 euro non per ammissione di colpa, ma semplicemente per evitare da una parte la «soluzione unica» e dall'altra per guadagnare tempo e poter così procedere per le preposte vie legali contro la società Donzella Srl. Con la sentenza del 15 marzo 2012 giunta a termine del procedimento intentato dalla signora Zoppo, il Tribunale di Roma, terza Sezione civile, ha condannato la ditta Donzella Srl al risarcimento di 83.307,71 euro oltre alle spese legali, somma non ancora liquidata;

aver proposto, da parte di AGEA, il primo acquirente quale sostituto d'imposta è stato dannoso per numerosi allevatori;

il 17 dicembre 2014 AGEA comunica con raccomandata con ricevuta di ritorno che saranno attivate le procedure di riscossione coattiva nei confronti della signora Zoppo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga congruo, a fronte di un ritardo di 3 mesi del pagamento di 1.991,57 euro, comminare una sanzione di 72.526,29, oltre agli interessi;

se non ritenga di intervenire su AGEA visto che, nonostante le numerose segnalazioni, il personale dell'Agenzia stessa non ha mai provveduto ad aggiornare la posizione della signora Zoppo;

se non intenda tutelare gli allevatori onesti, rivalendosi sul primo acquirente, visto che è stata proprio AGEA ad istituire questa procedura.
(4-03653)

NUGNES, MORONESE, PAGLINI, CRIMI, PETROCELLI, BUCCARELLA, BERTOROTTA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

secondo l'ultimo rapporto del comitato Eurojust, «Strategic project on environmental crime» del 21 novembre 2014, la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti generando costi altissimi per la società;

nel rapporto emerge con chiarezza la necessità che gli Stati membri si dotino di un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo;

l'Eurojust evidenzia le criticità per cui «i profitti dei reati ambientali sono altissimi, mentre le sanzioni sono bassissime. I collegamenti con le organizzazioni criminali ed il traffico illegale di rifiuti non vengono riportati o neanche indagati. C'è un'assenza di coordinazione tra le autorità competenti a livello nazionale ed internazionale, ad esempio il procuratore generale non riceve i dati necessari dalle dogane o dalle autorità veterinarie. In gran parte le autorità nazionali non riescono a risolvere casi adottando un approccio transfrontaliero. L'applicazione della legislazione dell'UE al livello nazionale è diversa da uno Stato membro all'altro, un ostacolo per la lotta contro la criminalità ambientale. Certi Stati membri non

hanno le strutture adeguate, ad esempio delle unità di polizia o dei procuratori che lavorano solamente sui casi di reati ambientali. Questi procuratori specializzati si trovano in Svezia, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi»;

dall'analisi di quanto accaduto in Campania nella «terra dei fuochi» a giudizio degli interroganti appare evidente quanto la mancanza di un controllo specializzato e costante abbia negativamente inciso sulla situazione dei luoghi e sulla commissione di reati legati allo smaltimento dei rifiuti, con gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente;

in data 18 dicembre 2014, ad istanza della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è stata presentata la mozione 1-00367, che, analizzando a distanza di più di un anno la situazione della «terra dei fuochi», ha evidenziato una serie di carenze sulle quali chiede l'impegno del Governo, tra le quali la mancanza di controlli efficaci e di un corpo ambientale specializzato. La mozione impegna il Governo a potenziare il Corpo forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, facendovi confluire risorse umane attualmente impegnate in modo dispersivo in altri enti o corpi, *in primis* attraverso l'accorpamento delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ispettorato centrale qualità e repressione frodi, e delle unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale, avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali; attualmente la mozione non è ancora stata oggetto di discussione;

considerato che:

attualmente esistono in Italia differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e dirigenziale. Accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali;

a parere degli interroganti ciò è causa di disfunzioni del sistema che, oltre a generare costi sproporzionati per attività burocratiche, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;

tali inefficienze comportano un costo non giustificato per la collettività: infatti i costi di gestione per incarichi dirigenziali e apparati burocratici risultano più elevati rispetto a quelli per la gestione delle attività operative, a discapito dell'efficacia dei controlli e dell'attività di prevenzione dei reati;

tra i vari corpi di polizia non vi sono, in via ordinaria, adeguati meccanismi di collaborazione e comunicazione, incluse banche dati interconnesse o comuni, escluse alcune eccezioni, e ciò genera disfunzioni nell'organizzazione dei controlli;

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, a parere degli interroganti, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come d'altronde la stessa Europa ritiene necessario e dovuto;

nello specifico, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica che non può prescindere da una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali Ispra, Arpa e Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi;

la necessità ed opportunità di un intervento di tale tipo si palesa anche in sede di esame, attualmente in corso presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, del disegno di legge AS 1458, recante norme sull'istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati, che all'art. 1 annovera tra i suoi obiettivi principali quello di assicurare omogeneità ed efficacia dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e prevenzione sanitaria, a tutela della salute pubblica, in funzione della piena realizzazione del principio del «chi inquina paga», riconoscendo la centralità delle attività tecnico scientifiche alla base di ogni controllo in materia ambientale;

considerato inoltre che:

il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un paventato accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato: «Noi siamo contrarissimi – se non si è capito, lo ribadisco – alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, per le ragioni che ha detto Pennisi e perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di *spending review*, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale e delle procure distrettuali. (...) noi riteniamo che il Corpo forestale dello Stato debba mantenere una propria identità, perché attraverso il mantenimento dell'identità può sviluppare sempre meglio la propria conoscenza, la propria esperienza e la propria specializza-

zione, che, con tutto il rispetto –figuriamoci- per le altre forze di polizia, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato non concerne soltanto i rifiuti, ma anche tutta la criminalità ambientale. Noi dobbiamo guardare il tema del contrasto alla criminalità ambientale non limitato a questo o a quel settore di criminalità ambientale, ma nella sua completezza, perché molto spesso ci sono interconnessioni, interferenze e intrecci fra le varie manifestazioni criminali. Pensate, ripeto, al traffico di rifiuti e alle energie rinnovabili, alla *green economy*. Ci sono interferenze e intrecci che possono essere sviluppati in un unico contesto investigativo e preferibilmente con un Corpo di polizia altamente specializzato. Quest'alta specializzazione in questo settore specifico per tutti questi settori di intervento, la possiede il Corpo forestale dello Stato e sarebbe un peccato disperderla in questo o in quell'altro, peraltro encomiabilissimo, corpo di polizia»;

secondo il rapporto «Ecomafia 2014», elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli appena 65 reati accertati dalla Polizia di Stato;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

un eventuale accorpamento del Corpo forestale nella Polizia di Stato di recente paventato nel disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione d'iniziativa governativa (AS 1577) farebbe perdere la specificità dello stesso Corpo e le competenze conquistate sul campo con tutte le conseguenze in termini di perdita di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali oggi della massima importanza, mentre lascerebbe invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;

al fine di non svilire gli sforzi che il Parlamento sta compiendo nella direzione dell'approvazione di norme penali severe sui delitti ambientali, quali l'inquinamento, il disastro, l'impedimento al controllo e l'omessa bonifica, occorre un sistema più efficace di tutela penale dell'ambiente coordinato e cooperativo, in ambito nazionale ed a livello europeo, che non può prescindere dalla riorganizzazione, dal coordinamento e dall'alta specializzazione delle attività di vigilanza e d'indagine in materia ambientale, agroalimentare e a tutela della salute pubblica;

in mancanza di controlli specializzati efficaci e di un sistema di comunicazione delle informazioni adeguato, facilmente ottenibile attraverso i nuovi strumenti tecnologici informatici, l'aver previsto sanzioni severe rischia di rimanere una misura isolata che, seppure ha un effetto dissuasivo, non è in grado di incidere sul risultato che si intende ottenere quale l'effettiva tutela dell'ambiente e della salute, da realizzare attraverso un'azione preventiva, coordinata ed incisiva dello Stato nei confronti dei reati commessi in danno dell'ambiente e della salute, in violazione del codice penale e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano valido e condivisibile l'obiettivo per cui, attraverso la riorganizzare delle forze dell'ordine, attualmente operanti in materia di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione, dell'agricoltura e della salute pubblica, che elimina duplicazioni di corpi e competenze, si arrivi alla creazione di un corpo nazionale ambientale unico specializzato che includa il Corpo forestale dello Stato, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le Polizie provinciali, i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi e che operi in sinergia con gli enti tecnici pubblici quali Ispra, Arpa e Asl;

qualora non ritengano valido e condivisibile tale obiettivo, quali siano le motivazioni al riguardo;

se e quali iniziative di competenza abbiano posto in essere per prevedere un efficace sistema di controllo ambientale coordinato a livello nazionale ed europeo, attraverso l'organizzazione di un corpo unico specializzato di polizia ambientale, cui partecipino tutte le forze dell'ordine e gli enti tecnici che si occupano dei controlli ambientali, che vigili sulle attività che più di altre possono generare danni all'ambiente, secondo quanto richiesto dal comitato europeo Eurojust;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, farsi promotori di una riorganizzazione delle forze dell'ordine esistenti al fine di far confluire quelle che tra loro si occupano di tutela ambientale, *in primis* polizie provinciali, corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell'ambiente, ispettorato centrale qualità e repressione frodi, unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, all'interno del Corpo forestale dello Stato, che al momento rappresenta il corpo più efficace in termini di risultati ottenuti nella tutela dell'ambiente, così creando un corpo specializzato dal punto di vista tecnico, investigativo e giudiziario dotato di sufficienti mezzi e risorse umane, diffusamente distribuito su tutto il territorio nazionale, ed ottimizzando gli altissimi costi sociali che a tutt'oggi derivano dai mancati controlli o dall'inefficienza di controlli poco specializzati;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, siano state intraprese per favorire la formazione di alta specializzazione e l'aggiornamento costante delle forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale;

quali iniziative di competenza intendano assumere per rafforzare il sistema di accesso ai dati ambientali da parte della società civile, un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di fatto negata, e per rafforzare i sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, anche attraverso banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti dalle diverse fonti, enti pubblici di controllo, forze dell'ordine e magistratura

(4-03654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01781, del senatore Pagnoncelli, sulla regolarità della gestione del Comune di Adrano (Catania);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01776, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa all'acquisto di un immobile insistente su un terreno demaniale;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01770, 3-01779 e 3-01780, del senatore Marton ed altri, rispettivamente sul trattamento economico del personale delle forze armate, sui nuovi requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità del personale della Marina militare e sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01783, del senatore Girotto ed altri, sull'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;

3-01787, del senatore Panizza, sul sistema dello «*split payment*» come misura di contrasto all'evasione dell'IVA;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01782, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi ad Alcoa nel 2006;

3-01784, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato a ThissenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie chimiche;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01771 e 3-01772, della senatrice Taverna ed altri, rispettivamente sull'applicazione del sistema del «*pay back*» per la spesa farmaceutica e sui criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 408ª seduta pubblica dell'11 marzo 2015, nell'intervento del senatore Di Biagio, a pagina 37, alla sesta riga del primo paragrafo, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

€ 11,00